SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 153° - Numero 59

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Sabato, 10 marzo 2012** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 1027 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale**, *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
2ª Serie speciale: *Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
3ª Serie speciale: *Regioni (pubblicata il sabato)*
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
5ª Serie speciale: *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO AGLI ABBONATI

Si avvisano i Signori abbonati che a partire dall'anno 2012 sono state apportate alcune variazioni alle condizioni di abbonamento, nello specifico per quanto riguarda la decorrenza e la tipologia degli stessi. Preghiamo pertanto i Signori abbonati di consultare il testo completo dell'avviso riportato in quarta di copertina.

SOMMARIO

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Agenzia italiana del farmaco

Autorità di bacino dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave, Brenta-Bacchiglione

Ministero degli affari esteri

Ministero dell'economia e delle finanze

Ministero della salute

RETTIFICHE

ERRATA-CORRIGE

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 5 marzo 2012.

Proroga dello stato di emergenza in relazione alla concentrazione di arsenico nelle acque destinate all'uso umano superiore ai limiti di legge in alcuni comuni del territorio della regione Lazio.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17 dicembre 2010 con il quale è stato dichiarato, fino al 31 dicembre 2011, lo stato di emergenza in relazione alla concentrazione di arsenico nelle acque destinate all'uso umano superiore ai limiti di legge in alcuni comuni del territorio della regione Lazio;

Considerato che la dichiarazione dello stato di emergenza è stata adottata per consentire la realizzazione dell'impiantistica necessaria per assicurare alle popolazioni coinvolte l'erogazione di acqua priva di agenti inquinanti;

Rilevato che la Commissione Europea ha autorizzato fino alla data del 31 dicembre 2012 le Autorità italiane ad emettere provvedimenti derogatori che consentano il mantenimento dell'uso dell'acqua con una percentuale di arsenico fino a 20 µg/l;

Ritenuto che occorre mantenere in capo alla Struttura commissariale la conduzione degli interventi necessari a completare il sistema impiantistico con la tempistica più rapida possibile;

Vista la nota del Presidente della regione Lazio – Commissario delegato del 16 dicembre 2011, con la quale nel trasmettere una relazione sull'attività della struttura commissariale, ha chiesto la proroga dello stato di emergenza;

Ravvisata pertanto la necessità di garantire la prosecuzione degli interventi di potabilizzazione di carattere straordinario ed urgente finalizzati a ricondurre la concentrazione di arsenico entro i limiti stabiliti dalla Commissione europea, e la contestuale somministrazione di acqua destinata al consumo umano;

Tenuto conto dell'esigenza di salvaguardare da possibili gravi rischi gli interessi pubblici primari quali la salute e l'igiene pubblica;

Viste le iniziative poste in essere dal Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri in attuazione della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 luglio 2010 recante: "Indirizzi per lo svolgimento delle attività propedeutiche alle deliberazioni del Consiglio dei Ministri da adottare ai sensi dell'articolo 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225";

Tenuto conto che detta situazione di emergenza, per intensità ed estensione, non è fronteggiabile con mezzi e poteri ordinari;

Ritenuto, quindi, che la predetta situazione emergenziale persiste, e che ricorrono i presupposti previsti dall'articolo 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, per la proroga dello stato di emergenza;

Acquisita l'intesa della regione Lazio;

Su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 5 marzo 2012;

Decreta:

Per quanto esposto in premessa è prorogato, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, fino al 31 dicembre 2012, lo stato di emergenza in relazione alla concentrazione di arsenico nelle acque destinate all'uso umano superiore ai limiti di legge in alcuni comuni del territorio della regione Lazio.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 marzo 2012

Il Presidente: MONTI

12A02899

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 22 febbraio 2012.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento della segreteria della Commissione tributaria provinciale di Rieti.

IL DIRETTORE GENERALE DELLE FINANZE

Visto il decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, recante disposizioni in materia di ordinamento degli organi speciali di giurisdizione tributaria ed organizzazione degli uffici di collaborazione;

Visto il decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, recante disposizioni sul processo tributario;

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, e successive modificazioni, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato od irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 gennaio 2008, n. 43, recante il regolamento di riorganizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze, con particolare riguardo all'art. 15 in materia di attribuzioni degli uffici di livello dirigenziale generale del Dipartimento delle finanze;

Vista l'Ordinanza del Prefetto della Provincia di Rieti, n. 2561 del 9 febbraio 2012, che ha disposto la chiusura di tutti gli uffici pubblici del capoluogo e dell'intera Provincia di Rieti dalle ore 8 di venerdì 10 febbraio 2012, e sino a tutto sabato 11 febbraio 2012;

Vista la nota n. 422 del 13 febbraio 2012, con cui il direttore dell'ufficio di segreteria della Commissione Tributaria Provinciale di Rieti ha comunicato il mancato funzionamento della Commissione stessa, causa le avverse condizioni meteorologiche ed in ottemperanza alla già citata Ordinanza Prefettizia, così determinando la chiusura dell'Ufficio di segreteria nella giornata del 10 febbraio 2012;

Preso atto dell'impossibilità di assicurare il normale funzionamento dei servizi da parte dell'Ufficio di Segreteria della Commissione Tributaria Provinciale di Rieti nella giornata del 10 febbraio 2012 per le motivazioni esposte;

Sentito il Garante del contribuente per la Regione Lazio, che con nota n. 196 U/G del 20 febbraio 2012 ha espresso parere positivo all'emanazione del provvedimento di accertamento del mancato funzionamento, ex decreto legislativo n. 32 del 26 gennaio 2001, art. 10;

Decreta:

Si accerta il mancato funzionamento della Commissione Tributaria Provinciale di Rieti nella giornata del 10 febbraio 2012.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 febbraio 2012

Il direttore generale: LAPECORELLA

12A02595

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 17 febbraio 2012.

Riconoscimento, alla prof.ssa Susanne Reiter, delle qualifiche professionali estere abilitanti all'esercizio in Italia della professione di insegnante.

IL DIRETTORE GENERALE PER GLI ORDINAMENTI SCOLASTICI E PER L'AUTONOMIA SCOLASTICA

Visti: la legge 7 agosto 1990, n. 241; la legge 19 novembre 1990, n. 341; la legge 5 febbraio 1992, n. 91; il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297; il decreto ministeriale 21 ottobre 1994, n. 298, e successive modificazioni; il decreto ministeriale del 30 gennaio 1998, n. 39; il decreto ministeriale 28 maggio 1992; il decreto ministeriale 26 maggio 1998; il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; il decreto interministeriale 4 giugno 2001; il decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 2002, n. 54; la legge 28 marzo 2003, n. 53; il decreto ministeriale del 9 febbraio 2005, n. 22; il decreto ministeriale del 27 febbraio 2008; il decreto legge 16 maggio 2008, n. 85 convertito nella legge 14 luglio 2008, n. 121; il decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 206; il decreto ministeriale del 26 marzo 2009, n. 37; la legge 24 novembre 2009, n. 167; la circolare ministeriale 23 settembre 2010, n. 81;

Vista l'istanza presentata ai sensi dell'art. 16, comma 1, del citato decreto legislativo n. 206, di riconoscimento delle qualifiche professionali per l'insegnamento acquisito in Paese appartenente all'Unione Europea, dalla prof.ssa Susanne Reiter;

Visto che la richiesta dell'interessata è rivolta, ai sensi della legge n. 167/2009, ad ottenere il riconoscimento della propria formazione limitando gli effetti del riconoscimento medesimo ai soli posti di insegnamento nelle scuole di lingua tedesca della provincia di Bolzano;

Vista la documentazione prodotta a corredo dell'istanza medesima, rispondente ai requisiti formali prescritti dall'art. 17 del citato decreto legislativo n. 206, relativa al titolo di formazione sotto indicato;

Visto il decreto di riconoscimento n. 405/2002 rilasciato il 30 gennaio 2002 dalla libera Università di Bolzano

con il quale il titolo accademico austriaco di «Magistra der Naturwissenschaften» è dichiarato equipollente alla Laurea italiana in «Scienze biologiche»;

Visto l'art. 7 del già citato decreto legislativo n. 206, il quale prevede che per l'esercizio della professione i beneficiari del riconoscimento delle qualifiche professionali devono possedere le conoscenze linguistiche necessarie;

Considerato che l'interessata, di madrelingua tedesca, possiede la competenza linguistica necessaria in quanto ha conseguito in Austria la formazione accademica e professionale;

Rilevato che, ai sensi dell'art. 3, commi 1 e 2, del citato decreto legislativo n. 206, il riconoscimento è richiesto ai fini dell'accesso alla professione corrispondente a quella per la quale l'interessata è qualificato nello Stato membro d'origine;

Rilevato che, ai sensi dell'art. 19 del decreto legislativo n. 206/2007, l'esercizio della professione in argomento è subordinato, nel Paese di provenienza al possesso di un ciclo di studi post-secondari della durata di almeno quattro anni, nonché all'assolvimento della formazione didattico-pedagogica richiesta oltre al ciclo di studi post-secondari;

Tenuto conto della valutazione favorevole espressa in sede di conferenza dei servizi nella seduta del 19 dicembre 2011, indetta ai sensi dell'art. 16, comma 3, decreto legislativo n. 206/2007;

Accertato che, ai sensi del comma 6, art. 22 del decreto legislativo n. 206/2007, l'esperienza professionale posseduta dall'interessata ne integra e completa la formazione;

Accertato che sussistono i presupposti per il riconoscimento, atteso che il titolo posseduto dall'interessata comprova una formazione professionale che soddisfa le condizioni poste dal citato decreto legislativo n. 206;

Decreta:

1. Il seguente titolo di formazione professionale:

diploma di istruzione post secondario: "Magistra der Naturwissenschaften, Studienrichtung Biologie, Studienzweig Mikrobiologie" conseguito il 28 aprile 1999 presso l'Università "Leopold Franzens" di Innsbruck, comprensivo della formazione didattico-pedagogica;

titolo di abilitazione all'insegnamento: "Zeugnis über die Zürucklegung des Unterrichtspraktikums gemäß § 24 des Unterrichtspraktikumsgesetzes, BGBI Nr. 145/1988, rilasciato il 6 settembre 2001 dalla Bundeshandelsakademie und Bundeshandelsschule di Steyr (Austria),

posseduto dalla cittadina austriaca Susanne Reiter nata a Reutte (Austria) il 1° maggio 1972, ai sensi e per gli effetti di cui al decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, è titolo di abilitazione all'esercizio in Italia della professione di docente nelle scuole di istruzione secondaria superiore nella classe di concorso:

60/A Scienze naturali, chimica e geografia, microbiologia, limitatamente ai soli posti di insegnamento nelle scuole di lingua tedesca della provincia di Bolzano.

2. Il presente decreto, per quanto dispone l'art. 16, comma 6, del citato decreto legislativo n. 206, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 febbraio 2012

Il direttore generale: PALUMBO

12A02606

DECRETO 17 febbraio 2012.

Riconoscimento, alla prof.ssa Zsuzsanna Kormos, delle qualifiche professionali estere abilitanti all'esercizio in Italia della professione di insegnante.

IL DIRETTORE GENERALE
PER GLI ORDINAMENTI SCOLASTICI
E PER L'AUTONOMIA SCOLASTICA

Visti: la legge 7 agosto 1990, n. 241; la legge 19 novembre 1990, n. 341; la legge 5 febbraio 1992, n. 91; il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297; il decreto ministeriale 21 ottobre 1994, n. 298, e successive modificazioni; il decreto ministeriale del 30 gennaio 1998, n. 39; il decreto ministeriale 28 maggio 1992; il decreto ministeriale 26 maggio 1998; il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; il decreto interministeriale 4 giugno 2001; il decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 2002, n. 54; la legge 28 marzo 2003, n. 53; il decreto ministeriale del 9 febbraio 2005, n. 22; il decreto legge . 16 maggio 2008, n. 85 convertito nella legge 14 luglio 2008, n. 121; il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206; il decreto del presidente della Repubblica 20 gennaio 2009, n. 17, il decreto ministeriale 26 marzo 2009, n. 37; la circolare ministeriale del 23 settembre 2010, n. 81;

Vista l'istanza presentata ai sensi dell'art. 16, comma 1, del citato decreto legislativo n. 206, di riconoscimento delle qualifiche professionali per l'insegnamento acquisito in Paese appartenente all'Unione europea dalla prof.ssa Zsuzsanna Kormos;

Vista la documentazione prodotta a corredo dell'istanza medesima, rispondente ai requisiti formali prescritti dall'art. 17 del citato decreto legislativo n. 206, relativa al titolo di formazione sotto indicato;

Visto l'art. 7 del già citato decreto legislativo n. 206, il quale prevede che per l'esercizio della professione i beneficiari del riconoscimento delle qualifiche professionali devono possedere le conoscenze linguistiche necessarie;

Considerato che l'interessata, ai sensi della C.M. 26 settembre 2010, n. 81, ha documentato l'attestato di conoscenza della lingua italiana CILS-DIT/C2 rilasciato in data 24 maggio 2011 dall'Università per stranieri di Siena;

Rilevato che, ai sensi dell'art. 3, commi 1 e 2, del citato decreto legislativo n. 206, il riconoscimento è richiesto ai fini dell'accesso alla professione corrispondente a quella per il quale l'interessata è qualificata nello Stato membro d'origine;

Rilevato che, ai sensi dell'art. 19 del decreto legislativo n. 206/2007, l'esercizio della professione in argomento è subordinato, nel Paese di provenienza al possesso di un ciclo di studi post-secondari della durata di almeno quattro anni;

Tenuto conto della valutazione favorevole espressa in sede di conferenza dei servizi nella seduta del 19 dicembre 2011, indetta ai sensi dell'art. 16, comma 3, decreto legislativo n. 206/2007;

Accertato che, ai sensi del comma 6, art. 22 del decreto legislativo n. 206/2007, l'esperienza professionale posseduta dall'interessata ne integra e completa la formazione;

Accertato che sussistono i presupposti per il riconoscimento, atteso che il titolo posseduto dall'interessata comprova una formazione professionale che soddisfa le condizioni poste dal citato decreto legislativo n. 206;

Decreta:

1. Il titolo di formazione professionale "Egyetemi Oklevél – angol nyelv és iroddom szakos tanárnak" (Diploma di laurea – insegnante di lingua e letteratura inglese): serie: PT J 010599 conseguito il 9 luglio 2007 conseguito presso l'Università "Eötvös Loránd Tudományegytem" di Budapest (Ungheria), posseduto dalla prof.ssa Zsuzsanna Kormos, di cittadinanza ungherese, nata a Debrecen (Ungheria) il 25 dicembre 1982, ai sensi e per gli effetti di cui al decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, è titolo di abilitazione all'esercizio della professione di docente nelle scuole di istruzione secondaria , nelle classi di abilitazione o concorso:

45/A Inglese Lingua straniera;

46/A Lingue e Civiltà Straniera – Inglese.

2. Il presente decreto, per quanto dispone l'art. 16, comma 6, del citato decreto legislativo n. 206, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 febbraio 2012

Il direttore generale: PALUMBO

12A02607

DECRETO 17 febbraio 2012.

Riconoscimento, alla prof.ssa Sonia Torelli, delle qualifiche professionali estere abilitanti all'esercizio in Italia della professione di insegnante.

IL DIRETTORE GENERALE
PER GLI ORDINAMENTI SCOLASTICI
E PER L'AUTONOMIA SCOLASTICA

Visti: la legge 7 agosto 1990, n. 241; la legge 19 novembre 1990, n. 341; la legge 5 febbraio 1992, n. 91; il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297; il decreto ministeriale 21 ottobre 1994, n. 298, e successive modificazioni; il decreto ministeriale del 30 gennaio 1998, n. 39; il decreto ministeriale 28 maggio 1992; il decreto ministeriale 26 maggio 1998; il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; la legge 21 dicembre 1999, n. 508; il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; il decreto interministeriale 4 giugno 2001; il decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 2002, n. 54; la legge 28 marzo 2003, n. 53; il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277; il D.M. del 27 febbraio 2008; il decreto legge 16 maggio 2008, n. 85 convertito nella legge 14 luglio 2008, n. 121; il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206; il decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 2009, n. 17; il decreto ministeriale 26 marzo 2009, n. 37; la circolare ministeriale 23 settembre 2010, n. 81;

Vista l'istanza presentata ai sensi dell'art. 16, comma 1, del citato decreto legislativo n. 206, di riconoscimento delle qualifiche professionali per l'insegnamento acquisito in Paese appartenente all'Unione europea dal prof.ssa Sonia Torelli;

Vista la documentazione prodotta a corredo dell'istanza medesima, rispondente ai requisiti formali prescritti dall'art. 17 del citato decreto legislativo n. 206, relativa al titolo di formazione sotto indicato;

Vista l'omologazione della laurea italiana, sotto indicata, al corrispondente titolo spagnolo di «Licenciada en Derecho» previo superamento di requisiti formativi supplementari, concessa il 23 marzo 2011 dal Ministerio De Educación - Spagna;

Visto l'art. 7 del già citato decreto legislativo n. 206, il quale prevede che per l'esercizio della professione i beneficiari del riconoscimento delle qualifiche professionali devono possedere le conoscenze linguistiche necessarie;

Considerato che l'interessata, ai sensi della C.M. 23 settembre 2010, n. 81, è esentata dalla presentazione della certificazione relativa alla conoscenza linguistica, in quanto ha compiuto in Italia la formazione primaria, secondaria, ed universitaria;

Rilevato che, ai sensi dell'art. 3, commi 1 e 2, del citato decreto legislativo n. 206, il riconoscimento è richiesto ai fini dell'accesso alla professione corrispondente a quella per la quale l'interessata è qualificata nello Stato membro d'origine;

Rilevato, altresì, che, ai sensi dell'art. 19 del decreto legislativo n. 206/2007, l'esercizio della professione in argomento è subordinato, nel Paese di provenienza al possesso di un ciclo di studi post-secondari di durata di almeno quattro anni, nonché, al completamento della formazione professionale richiesta, in aggiunta al ciclo di studi post-secondari;

Tenuto conto della valutazione favorevole espressa in sede di conferenza dei servizi nella seduta del 19 dicembre 2011, indetta ai sensi dell'art. 16, comma 3, decreto legislativo n. 206/2007;

Accertato che, ai sensi del comma 6, art. 22 del decreto legislativo n. 206/2007, l'esperienza professionale posseduta dall'interessata ne integra e completa la formazione;

Accertato che sussistono i presupposti per il riconoscimento, atteso che il titolo posseduto dall'interessata comprova una formazione professionale che soddisfa le condizioni poste dal citato decreto legislativo n. 206;

Decreta:

1. Il titolo di formazione professionale così composto:

diploma di istruzione post-secondaria

Laurea in giurisprudenza – indirizzo comune, conseguita il 24 ottobre 1995 presso Università degli studi di Bari;

titolo di abilitazione all'insegnamento: "Master Universitario en Profesorado de Enseñanza Secundaria Obligatoria, FP y Enseñanza de Idiomas, especialidad in economía, empresa y comercio" rilasciato il 25 novembre 2010 dalla Universidad de Huelva (Spagna);

posseduto dalla prof.ssa Sonia Torelli, cittadina italiana, nata a Corato il 21 aprile 1968, ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, è titolo di abilitazione all'esercizio della professione di docente nelle scuole di istruzione secondaria superiore, nella classe di concorso:

19/A – Discipline giuridiche ed economiche.

2. Il presente decreto, per quanto dispone l'art. 16, comma 6, del citato decreto legislativo n. 206, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 febbraio 2012

Il direttore generale: PALUMBO

12A02608

DECRETO 17 febbraio 2012.

Riconoscimento, alla prof.ssa María De Las Mercedes Fernández Canales, delle qualifiche professionali estere abilitanti all'esercizio in Italia della professione di insegnante.

IL DIRETTORE GENERALE
PER GLI ORDINAMENTI SCOLASTICI
E PER L'AUTONOMIA SCOLASTICA

Visti: la legge 7 agosto 1990, n. 241; la legge 19 novembre 1990, n. 341; la legge 5 febbraio 1992, n. 91; il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297; il decreto ministeriale 21 ottobre 1994, n. 298, e successive modificazioni; il decreto ministeriale del 30 gennaio 1998, n. 39; il decreto ministeriale 28 maggio 1992; il decreto ministeriale 26 maggio 1998; il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; la legge 21 dicembre 1999, n. 508; il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; il decreto interministeriale 4 giugno 2001; il decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 2002, n. 54; la legge 28 marzo 2003, n. 53; il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277; il decreto ministeriale del 27 febbraio 2008; il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85 convertito nella legge 14 luglio 2008, n. 121; il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206; il decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 2009, n. 17; il decreto ministeriale 26 marzo 2009, n. 37; la circolare ministeriale 23 settembre 2010, n. 81;

Vista l'istanza presentata ai sensi dell'art. 16, comma 1, del citato decreto legislativo n. 206, di riconoscimento delle qualifiche professionali per l'insegnamento acquisito in Paese appartenente all'Unione Europea dalla prof.ssa María De Las Mercedes Fernández Canales;

Vista la documentazione prodotta a corredo dell'istanza medesima, rispondente ai requisiti formali prescritti dall'art. 17 del citato decreto legislativo n. 206, relativa al titolo di formazione sotto indicato;

Vista l'equipollenza del titolo sotto indicato di "Licenciada en Ciencias Químicas" al corrispondente titolo di Laurea italiana in "Chimica", rilasciata in data 31 maggio 2001 dall'Università degli Studi di Ferrara;

Visto il titolo di "Doctora en Ciencias Químicas", rilasciato il 14 febbraio 1996 dalla Universidad de Castilla-La Mancha di Ciudad Real (Spagna);

Visto il titolo di Dottorato di ricerca in "Applicazioni biotecnologiche in Neuromorfofisiologia", rilasciato il 16 aprile 2003 dall'Università di Bologna;

Visto l'art. 7 del già citato decreto legislativo n. 206, il quale prevede che per l'esercizio della professione i beneficiari del riconoscimento delle qualifiche professionali devono possedere le conoscenze linguistiche necessarie;

Considerato che l'interessata, ai sensi della C.M. 23 settembre 2010, n. 81, è esentata dalla presentazione della certificazione relativa alla conoscenza linguistica, in quanto in possesso di equipollenza del titolo post-secondario sotto indicato, utile per l'accesso all'insegnamento in Italia;

Rilevato che, ai sensi dell'art. 3, commi 1 e 2, del citato decreto legislativo n. 206, il riconoscimento è richiesto ai fini dell'accesso alla professione corrispondente a quella per la quale l'interessata è qualificata nello Stato membro d'origine;

Rilevato, altresì, che, ai sensi dell'art. 19 del decreto legislativo 206/2007, l'esercizio della professione in argomento è subordinato, nel Paese di provenienza al possesso di un ciclo di studi post-secondari di durata di almeno quattro anni, nonché, al completamento della formazione professionale richiesta, in aggiunta al ciclo di studi post-secondari;

Tenuto conto della valutazione favorevole espressa in sede di conferenza dei servizi nella seduta del 19 dicembre 2010, indetta ai sensi dell'art. 16, comma 3, decreto legislativo n. 206/2007;

Accertato che, ai sensi del comma 6, art. 22 del decreto legislativo n. 206/2007, l'esperienza professionale posseduta dall'interessata e l'ulteriore attività formativa, ne integrano e completano la formazione;

Accertato che sussistono i presupposti per il riconoscimento, atteso che il titolo posseduto dall'interessata comprova una formazione professionale che soddisfa le condizioni poste dal citato decreto legislativo n. 206;

Decreta:

1. Il titolo di formazione professionale così composto:

diploma di istruzione post-secondaria: “Licenciada en Ciencias Químicas - Especialidad Química agroalimentaria”, rilasciato l’11 luglio 1991 da “Universidad de Castilla-La Mancha” di Ciudad Real (Spagna);

titolo di abilitazione all’insegnamento: “Certificado de Aptitud Pedagogica” conseguito il 18 maggio 1992 presso l’Università di Alicante (Spagna),

posseduto dalla cittadina spagnola prof.ssa María De Las Mercedes Fernández Canales, nata a Puertollano (Spagna) il 20 settembre 1968, ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, è titolo di abilitazione all’esercizio della professione di docente nelle scuole di istruzione secondaria superiore, nella classe di concorso:

13/A - Chimica e tecnologie chimiche.

2. Il presente decreto, per quanto dispone l’art. 16, comma 6, del citato decreto legislativo n. 206, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 febbraio 2012

Il direttore generale: PALUMBO

12A02609

DECRETO 17 febbraio 2012.

Riconoscimento, alla prof.ssa Michela Tonti, delle qualifiche professionali estere abilitanti all’esercizio in Italia della professione di insegnante.

IL DIRETTORE GENERALE
PER GLI ORDINAMENTI SCOLASTICI
E PER L’AUTONOMIA SCOLASTICA

Visti: la legge 7 agosto 1990, n. 241; la legge 19 novembre 1990, n. 341; la legge 5 febbraio 1992, n. 91; il decreto ministeriale 28 maggio 1992; il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297; il decreto ministeriale 21 ottobre 1994, n. 298, e successive modificazioni; il decreto ministeriale 30 gennaio 1998, n. 39; il decreto ministeriale 26 maggio 1998; il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; il decreto interministeriale 4 giugno 2001; il decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 2002, n. 54; la legge 28 marzo 2003, n. 53; il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277; il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181 convertito nella legge 17 luglio 2006, n. 233; il decreto legislativo del 9 novembre 2007, n. 206; il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85 convertito nella legge 14 luglio 2008, n. 121; il decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 2009, n. 17; il decreto ministeriale 26 marzo 2009, n. 37; la legge 24 novembre 2009, n. 167; la C.M. 23 settembre 2010, n. 81;

Vista l’istanza, presentata ai sensi dell’art. 16, comma 1, del citato decreto legislativo n. 206/2007 di riconoscimento delle qualifiche professionali per l’insegnamento acquisite in Paese appartenente all’Unione Europea dalla Prof.ssa Michela Tonti;

Vista la documentazione prodotta a corredo dell’istanza medesima, rispondente ai requisiti formali prescritti dall’art. 17 del citato decreto legislativo n. 206, relativa al sotto indicato titolo di formazione;

Visto l’art. 7 del già citato decreto legislativo n. 206, il quale prevede che per l’esercizio della professione i beneficiari del riconoscimento delle qualifiche professionali devono possedere le conoscenze linguistiche necessarie;

Considerato che l’interessata, ai sensi della C.M. 23 settembre 2010, è esentata dalla presentazione della documentazione della competenza linguistica in quanto è in possesso di formazione primaria, secondaria ed accademica conseguita in Italia;

Vista la nota 10 marzo 2011 - prot. n. 173, con la quale il Ministére de l’enseignement supérieur et de la Recherche francese ha dichiarato, su richiesta di questa Direzione, che la formazione di insegnante in Francia “non è regolamentata”;

Rilevato che in Francia l’accesso alla professione di insegnante non è subordinato al conseguimento di una qualifica professionale specifica, ma ad un livello di studi post secondari che attesti un ciclo di studi di almeno cinque anni;

Rilevato, altresì, che, ai sensi dell’art. 21, comma 2, del decreto legislativo n. 206/2007, l’accesso e l’esercizio della professione regolamentata è consentito anche ai richiedenti che abbiano esercitato a tempo pieno tale professione per due anni nel corso dei precedenti dieci, in un altro Stato membro che non la regolamenti;

Accertato che, ai sensi dell’art. 21 del decreto legislativo n. 267/2009, l’interessata ha maturato più di 2 anni di esperienza professionale avendo insegnato ininterrottamente, a tempo pieno, dal 28 settembre 2005 al 31 agosto 2009 presso istituti scolastici francesi;

Considerato che l’interessata è abilitata nel Paese di origine in italiano quale lingua straniera, disciplina non presente nell’ordinamento scolastico italiano;

Tenuto conto di quanto convenuto in sede della riunione del Coordinamento - Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le politiche comunitarie - Ufficio per le politiche sociali e culturali, punto 2, del verbale del 17 febbraio 2006 - prot. n. 1751, circa l’opportunità di riconoscere in Italia, ai cittadini abilitati in italiano, quale lingua straniera, in altri paesi, la lingua madre o altra lingua diversa dall’italiano, della quale sia fornita idonea documentazione;

Visto il Master’s degree - Diplôme d’Études - Approfondies Litteratures et Civilisation Francaises, conseguito presso l’Université Paris III Sorbonne Nouvelle - in data 22 settembre 2004;

Tenuto conto della valutazione di merito espressa in sede di conferenza dei servizi, nella seduta del 19.12.2011, indetta ai sensi dell’art. 16, comma 3, del decreto legislativo n. 206/2007;

Accertato che, ai sensi del comma 6, art. 22 del decreto legislativo n. 206/2007, l'esperienza professionale e l'ulteriore attività formativa posseduta dall'interessata ne integrano e completano la formazione;

Accertato che sussistono i presupposti per il riconoscimento, atteso che il titolo posseduto dall'interessata comprova una formazione professionale che soddisfa le condizioni poste dal citato decreto legislativo n. 206;

Decreta:

1. Il titolo di formazione professionale costituito da:

laurea in "Lingue e letterature straniere - indirizzo filologico-letterario, lingua quadriennale francese, lingua triennale inglese" conseguita presso l'Università degli Studi di Urbino "Carlo BO" in data 12 novembre 2001;

C.A.P.E.S. "Certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement" - concorso esterno per il reclutamento nel corpo dei professori abilitati tirocinanti per l'insegnamento di istruzione secondaria di primo e di secondo grado - disciplina italiano - superato nella sessione 2009;

Ordine di nomina di professoressa titolare abilitata dal 1° settembre 2010, rilasciato dal Ministero dell'Educazione francese - Provveditorato di Versailles in data 5 luglio 2010;

due anni di esperienza professionale maturata in Francia negli ultimi dieci, come indicato in premessa,

posseduto dalla cittadina italiana prof.ssa Michela Tonti, nata a Rimini il 2 dicembre 1977, ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 9.11.2007, n. 206, è titolo di abilitazione all'esercizio della professione di docente nelle scuole di istruzione secondaria nelle classi di abilitazione e/o concorso:

45/A Seconda lingua straniera (Francese);

46/A Lingue e civiltà straniere (Francese);

2. Il presente decreto, per quanto dispone l'art. 16, comma 6, del citato decreto legislativo n. 206, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 febbraio 2012

Il direttore generale: PALUMBO

12A02610

DECRETO 2 marzo 2012.

Avviso per la presentazione di idee progettuali per «Smart Cities and Communities and Social Innovation».

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL COORDINAMENTO E LO SVILUPPO DELLA RICERCA

Visto il Quadro Strategico Nazionale (di seguito *QSN)* per la politica regionale di sviluppo 2007-2013, approvato dalla Commissione Europea con Decisione C(2007) 3329 del 13 luglio 2007 e in particolare le Priorità 2 e 7 del QSN relative alle strategie di sviluppo della capacità di ricerca, innovazione, creazione e applicazione delle conoscenze e del rafforzamento della competitività dei sistemi produttivi e dell'occupazione nelle Regioni della Convergenza, in coerenza con gli Orientamenti strategici comunitari per il 2007-2013 che chiedono, la promozione della conoscenza e dell'innovazione a favore della crescita;

Visto che il QSN prevede che gli interventi affidati alle Amministrazioni Centrali vengano attuati nel rispetto del principio della cooperazione interistituzionale, da realizzarsi attraverso la stipula di Accordi di Programma Quadro o ulteriori modalità operative di azione interistituzionale che contemplino procedure improntate alla funzionalità, efficienza e flessibilità;

Visto il Programma Operativo Nazionale "Ricerca e Competitività" 2007-2013 per le Regioni della Convergenza (di seguito PON R&C 2007-2013), approvato con Decisione della Commissione Europea C(2007) 6882 del 21 dicembre 2007 (CCI: 2007IT161PO006);

Visto che il PON R&C 2007-2013 individua quale Autorità di Gestione (di seguito *AdG)* prevista dal Regolamento (CE) n.1083/2006 e dal Regolamento (CE) 1028/2006 il Dirigente dell'Ufficio VII della Direzione generale per il Coordinamento e lo Sviluppo della Ricerca del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (di seguito MIUR);

Visto che il PON R&C 2007-2013 contempla un percorso attuativo degli interventi programmati fondato sulla stipula di appositi APQ o l'attivazione di altri strumenti della governance multilivello, in accordo con gli orientamenti del QSN;

Considerato che il PON R&C 2007-2013 si articola in Assi prioritari di intervento e obiettivi operativi, e che nell'ambito dell'Asse II – Sostegno all'Innovazione, si colloca l'obiettivo operativo Azioni integrate per lo sviluppo sostenibile e per lo sviluppo della società dell'informazione;

Visti i contenuti e le finalità delle Azioni integrate per la società dell'informazione, e delle Azioni integrate per lo sviluppo sostenibile, in particolare delle Azioni integrate di ricerca per i due ambiti, la cui attuazione viene assicurata da un forte partenariato istituzionale e in particolare con il coinvolgimento diretto della Presidenza del Consiglio - Dipartimento per la Digitalizzazione della Pubblica Amministrazione e l'Innovazione Tecnologica (di seguito *DDI)* e del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare;

Viste le strategie, le finalità e gli obiettivi in cui si articola il Piano e-government del DDI e gli elementi di integrazione con le strategie del PON R&C 2007-2013 e gli orientamenti della Agenda Digitale Europea;

Vista la comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo, al Consiglio, al Comitato Economico Sociale e al Comitato delle Regioni "Un'agenda digitale europea" COM/2010/0245f/2;

Visti il Piano Nazionale per il Sud e gli indirizzi in esso contenuti in materia di "Innovazione, Ricerca e Competitività" e il "Piano di Azione e Coesione " del 15 dicembre 2011;

Vista la Carta di Lipsia sulle città europee sostenibili del 2007 dove sono stati identificati obiettivi e soluzioni per lo sviluppo sostenibile delle aree urbane e i contenu-

ti delle successive Dichiarazione di Marsiglia del 2008 e Dichiarazione di Toledo del 2010, che pongono particolare enfasi sulle politiche energetiche e climatiche e sulle soluzioni tecnologiche da adottare nelle politiche di sviluppo;

Vista la Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo, relativa ad una Strategia Tematica per l'Ambiente Urbano COM/2005/718 attraverso la quale si stabiliscono misure di cooperazione volte ad incoraggiare le autorità locali affinché adottino un approccio alla gestione urbana maggiormente integrato al fine di cogliere il massimo delle potenzialità in tema di sviluppo, qualità ambientale, efficienza energetica e riduzione dei gas serra.

Vista l'approvazione da parte del Consiglio Europeo il 12 dicembre 2008 del cosiddetto "Pacchetto Clima-Energia" e il lancio dell'iniziativa del "Patto dei Sindaci", come modello di governance multilivello in ambito energetico ambientale e come presupposto per le azioni di sviluppo integrato a livello urbano;

Vista la Risoluzione del Parlamento Europeo adottata il 12 marzo 2010 dal titolo "Investing in the development of low carbon technologies (SET-Plan), le relative iniziative progettuali in corso a livello comunitario in ambito Smart Cities;

Vista la Comunicazione della Commissione Europea al Parlamento e al Consiglio COM (2010) 546 Final "Europe 2020 Flagship Initiative – Innovation Union", nonché le finalità e i contenuti dell'Iniziativa Innovation Union tesa a valorizzare l'innovazione quale elemento chiave dei piani di investimento in crescita sostenibile e occupazione in Europa;

Vista la Dichiarazione Europe leading social innovation del Presidente della Commissione europea del 17 marzo 2011 e gli indirizzi espressi dal Presidente Barroso sull'evoluzione del concetto di innovazione sociale e del ruolo che essa può avere nello sviluppo e nelle opportunità di crescita della società europea a livello globale e locale;

Visti alcuni specifici recenti meccanismi di finanziamento predisposti a livello comunitario basati su modelli di partenariato pubblico-privato, indirizzati e coordinati dall'ente locale;

Visto il Decreto Ministeriale n. 593 dell'8 agosto 2000 e ss.mm.ii. (di seguito decreto ministeriale 593/2000), attuativo del Decreto Legislativo 297/1999, e in particolare l'art. 13 recante le disposizioni per l'attuazione di interventi secondo la procedura negoziale;

Visto il "Memorandum di Intesa tra il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca – Autorità di Gestione del Programma Operativo Nazionale Ricerca e Competitività 2007-2013 per le Regioni della Convergenza e la Presidenza del Consiglio dei Ministri – DDI" (di seguito Memorandum *DDI)*, finalizzato all'attuazione congiunta della predetta Azione Integrata per la Società dell'Informazione (azione ricerca), siglato il 3 maggio 2011;

Visti il "Memorandum di Intesa tra il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca – Autorità di Gestione del Programma Operativo Nazionale Ricerca e Competitività 2007-2013 per le Regioni della Convergenza e il Ministero dell'Ambiente della Tutela del Territorio e del Mare" (di seguito Memorandum MATTM), finalizzato all'attuazione congiunta della predetta Azione integrata per lo sviluppo sostenibile (azione ricerca), sottoscritto in data 27 luglio 2011, e il successivo Addendum sottoscritto in data 13 febbraio 2012;

Visti i successivi orientamenti e indirizzi espressi a livello politico dalle Amministrazioni firmatarie dei predetti Memorandum;

Visto l'ASSE III – Assistenza Tecnica e attività di Accompagnamento del PON R&C 2007-2013 e, nello specifico, l'Obiettivo Operativo Integrazioni programmatiche per il perseguimento di effetti di sistema, in cui si collocano iniziative tese ad attivare integrazioni e collegamenti con azioni realizzate nell'ambito della politica nazionale ordinaria e della politica promossa attraverso i Fondi Strutturali;

Visto il Protocollo d'Intesa, siglato in data 25 giugno 2009, tra il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca ed i Presidenti delle Regioni della Convergenza, per l'attuazione del PON R&C 2007-2013 e in particolare i contenuti e le finalità delle Iniziative di osmosi nord/sud, richiamati nei successivi APQ, tesi a promuovere esperienze di cooperazione scientifico-tecnologica e la diffusione di buone pratiche;

Rilevata l'esigenza che siano tempestivamente attivate le procedure più idonee per l'efficace avvio delle Azioni predette;

Decreta:

Art. 1.

Finalità e oggetto dell'intervento

1. Il PON R&C 2007-2013 per le Regioni della Convergenza (Calabria, Campania, Puglia, Sicilia), cofinanziato dal Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) dell'Unione Europea e da risorse nazionali (Fondo di Rotazione - *FDR)*, ricomprende, nell'ambito dell'ASSE II "Sostegno all'Innovazione" (Obiettivo Operativo: "Azioni integrate per lo sviluppo sostenibile e per lo sviluppo della società dell'informazione"), lo sviluppo delle Azioni denominate "Azioni integrate per la società dell'informazione" e "Azioni integrate per lo sviluppo sostenibile".

2. Finalità del PON R&C 2007-2013 è favorire la capacità di produrre e utilizzare ricerca e innovazione di eccellenza in modo da assicurare uno sviluppo duraturo e sostenibile dei territori, modificando i fattori di contorno all'agire imprenditoriale, rendendo il territorio maggiormente competitivo e attrattivo.

3. In particolare, il PON R&C 2007-2013 prevede la definizione e l'attivazione di interventi in grado di promuovere la ricerca relativa alle applicazioni ICT al fine di concorrere allo sviluppo qualificato delle Regioni della Convergenza, attraverso un up-grading tecnologico in settori connotati da dinamiche accelerate e dove spesso le competenze scientifico-tecnologiche esistenti nei territori di riferimento appaiono disallineate rispetto alle realtà più avanzate a livello nazionale e internazionale.

4. Al fine di dare congiuntamente avvio alle Azioni di cui al comma 1 del presente articolo, il MIUR, il DDI ed il MATTM intendono promuovere interventi in grado di utilizzare le più avanzate soluzioni tecnologiche nel campo dell'ICT per dare risposta al fabbisogno di soluzioni di diretto impatto sugli ambiti di interesse pubblico, così come definiti all'art. 2, comma 1 dei Memorandum di cui alle premesse e successive integrazioni.

5. Per ciò che concerne le Azioni integrate, in coerenza con il quadro strategico definito dal Piano E-Government e in accordo con quanto previsto dal PON R&C e dagli orientamenti dell'Agenda Digitale Europea, tenuto conto della Carta di Lipsia sulle città europee sostenibili e della Strategia Tematica per l'Ambiente urbano richiamati nelle premesse, gli interventi saranno finalizzati a introdurre innovazioni attraverso progetti di ricerca fortemente innovativi che, impegnando competenze integrate dei grandi operatori, nonché delle micro, piccole e medie imprese presenti nei territori della Convergenza (Calabria, Campania, Puglia e Sicilia) e, più in generale, del Mezzogiorno d'Italia nonché del sistema pubblico della ricerca possano contribuire allo sviluppo dei territori grazie ad una migliore allocazione delle risorse e nel contempo al miglioramento della qualità della vita delle collettività.

6. Nel contempo tali interventi contribuiranno a promuovere l'utilizzo evoluto delle tecnologie ICT da parte di cittadini, imprese e amministrazioni. In coerenza con tale strategia, gli interventi devono essere in grado di sviluppare soluzioni tecnologiche, servizi, modelli e metodologie che si collocano sulla frontiera della ricerca applicata di origine industriale ed accademica. Il perimetro applicativo è quello delle Smart Communities ovvero dello sviluppo di modelli innovativi finalizzati a dare soluzione a problemi di scala urbana e metropolitana tramite un insieme di tecnologie, applicazioni, modelli di integrazione e inclusione. La Smart Community, quale riferimento per l'individuazione delle aree di ricerca e delle traiettorie di sviluppo rilevanti ai fini dell'Avviso, va intesa in senso ampio rispetto alla definizione di agglomerato urbano di grande e media dimensione, e si riferisce al concetto di città diffusa e di comunità intelligente (anche attraverso l'aggregazione di piccoli comuni ovvero sistemi metropolitani) nei quali sono affrontati congiuntamente tematiche socio ambientali, quali mobilità, sicurezza, educazione, risparmio energetico o ambientale.

Art. 2.

Azione Integrata per la Società dell'Informazione – Azione Ricerca
Azione Integrata per lo Sviluppo Sostenibile – Azione Ricerca

1. Il MIUR, d'intesa con il DDI e con il MATTM, invita i soggetti di cui al successivo art. 3 a presentare idee progettuali riferite ai seguenti ambiti:

Azione Integrata per la Società dell'Informazione:

- Smart mobility: sostenere l'innovazione nell'ambito della mobilità marittima, urbana, su gomma e/o su rotaia attraverso lo sviluppo di tecnologie e soluzioni ICT finalizzate a migliorare l'interoperabilità dei sistemi informativi logistici marittimi o tra i sistemi di infomobilità marittima, urbana, su gomma e/o su rotaia, anche in attuazione delle disposizioni della normativa comunitaria vigente in materia.

- Smart health: sostenere l'innovazione del sistema sanitario, attraverso lo sviluppo di tecnologie, soluzioni e componenti ICT funzionali e abilitanti che consentano l'attivazione di nuovi modelli di attività nell'area della salute e del benessere, lo sviluppo di servizi di e-sanità a livello sovra/regionale, locale e individuale, il miglioramento del modello di interazione tra strutture sanitarie, l'implementazione di modelli a supporto della programmazione territoriale delle risorse e degli investimenti sul territorio.

- Smart education: sostenere l'innovazione del sistema educativo e dell'istruzione e formazione, attraverso lo sviluppo di architetture informative, soluzioni tecnologiche e componenti di sistema ICT, funzionali e abilitanti, che consentano l'attivazione e l'implementazione di nuovi modelli di apprendimento/insegnamento individuale e di classe, la realizzazione di sistemi di valutazione avanzati, lo sviluppo di servizi di e-education, nonché il miglioramento dei modelli di interazione delle strutture educative e dell'istruzione e formazione con il mondo pubblico e privato del lavoro.

- Cloud computing technologies per smart government: sostenere l'innovazione dei servizi al pubblico, con particolare riguardo al settore E-government, e alle imprese, con particolare riferimento alle PMI, mediante lo sviluppo di prototipi funzionanti che contribuiscano ad adottare e diffondere piattaforme "cloud" e le relative applicazioni e servizi. Le nuove tecnologie dovranno essere in grado di migliorare la qualità e l'accessibilità dei servizi, garantire elevati standard di interoperabilità tra sistemi "cloud" differenti, promuovere implementazioni di riferimento basate su soluzioni "open source", ridurre i costi di adozione da parte delle imprese di nuove tecnologie ICT, incrementando il ritorno degli investimenti e riducendo il "time to market" dei loro prodotti/servizi.

- Smart culture e Turismo: sostenere l'innovazione del sistema dei patrimoni ed attività culturali e del turismo, sia attraverso lo sviluppo di soluzioni tecnologiche ICT per la diagnostica, il restauro, la conservazione, la digitalizzazione, la fruizione e la valorizzazione dei beni culturali materiali e/o immateriali, sia definendo modelli utili a digitalizzare e rendere più competitiva la filiera produttiva turistica in modo da favorire la promozione delle destinazioni, la creazione di percorsi esperienziali e la disintermediazione dell'offerta ricettiva tramite modelli condivisi di indicizzazione e di identificazione univoca.

Azione Integrata per lo Sviluppo Sostenibile:

- Renewable energy e smart grid: sostenere l'innovazione del settore dell'Energia attraverso lo sviluppo di soluzioni tecnologiche e gestionali in grado di promuovere e rafforzare il recupero, la produzione e la gestione integrata delle diverse fonti energetiche rinnovabili e dei relativi sistemi di distribuzione, tenendo conto della necessità di valorizzare le relazioni tra la dimensione urbana e rurale nelle politiche energetiche, ambientali e climatiche delle smart communities.

- Energy Efficiency e low carbon technologies: sostenere il miglioramento delle performance energeti-

che e ambientali degli agglomerati urbani, siti industriali e ambienti rurali, attraverso lo sviluppo di tecnologie e modelli gestionali, anche integrati, in grado di ridurre i consumi energetici, promuovere l'utilizzo razionale delle risorse naturali, abbattere le emissioni di gas climalteranti e sostenere lo sfruttamento, attraverso la riconversione, dei reflui derivanti dalle lavorazioni industriali.

- Smart mobility e last-mile logistic: sostenere l'innovazione nel settore dei trasporti e della logistica attraverso lo sviluppo di tecnologie e sistemi funzionali a promuovere e sviluppare la mobilità urbana e interurbana a basso impatto ambientale e la logistica sostenibile, nonché l'innalzamento dell'efficienza nella gestione dei circuiti di distribuzione dei beni, anche attraverso l'ottimizzazione della logistica di ultimo miglio, intervenendo sulle leve operative del trasporto secondario.

- Sustainable natural resources (waste, water, urban biodiversity): ottimizzare le connessioni tra il miglioramento dei bilanci energetici e ambientali dei territori e la gestione delle risorse naturalistiche e socio-culturali secondo principi di equità e sostenibilità, attraverso lo sviluppo di tecnologie e modelli operativi finalizzati alla gestione, trattamento e rivalorizzazione delle risorse naturali, nonché alla tutela della biodiversità.

2. Tali idee progettuali dovranno prevedere lo sviluppo di attività di ricerca industriale, estese ad attività non preponderanti di sviluppo sperimentale, finalizzate a far crescere un capitale umano specializzato nell'economia dei servizi che rappresenta la premessa per innestare nei territori delle Regioni della Convergenza della meccanismi di "crescita intelligente". Le stesse dovranno caratterizzarsi per il ricorso prevalente a tecnologie ICT e i risultati delle attività di ricerca dovranno essere validati mediante sperimentazione condotta con il coinvolgimento delle amministrazioni interessate.

3. Le idee progettuali dovranno, altresì, caratterizzarsi per la capacità di potenziare e valorizzare i suddetti ambiti di cui al precedente comma 1, con specifico riferimento a quelli di particolare rilevanza economica a livello regionale, con contestuale capacità di ricadute su altri ambiti e/o su altre regioni.

4. Le idee progettuali saranno valutate e selezionate sulla base dei criteri di cui al successivo art. 7 e le migliori saranno concretizzate in specifici progetti esecutivi da sottoporre alle procedure di valutazione e finanziamento secondo le modalità previste dall'art. 13 del decreto ministeriale 593/2000 e ss.mm.ii.

Art. 3.

Soggetti ammissibili

1. Sono ammissibili a presentare le idee progettuali i soggetti di cui all'art. 5, commi 1 e seguenti del decreto ministeriale 593/2000 e ss.mm.ii, aventi sedi operative nelle Regioni della Convergenza o che si impegnino a costituire una sede in tali Regioni in caso di approvazione dei progetti esecutivi di cui al successivo art. 7 comma 6 dell'Avviso.

2. Al fine di contribuire alla migliore efficacia degli interventi di cui al presente Avviso, con lo scopo di assicurare rilevanti ricadute socio-economiche per l'intero territorio del Mezzogiorno d'Italia, sono altresì ammissibili a presentare idee progettuali i soggetti di cui all'art. 5, commi 1 e seguenti del decreto ministeriale 593/2000 e ss.mm.ii aventi sedi operative nelle Regioni Sardegna, Basilicata, Abruzzo e Molise per progetti afferenti alle stesse Regioni. Resta fermo che l'eventuale finanziamento di progetti presentati da soggetti di cui al presente comma è condizionato alla sussistenza di idonea copertura finanziaria da reperirsi tramite specifici accordi tra le Amministrazioni, centrali e regionali, coinvolte.

3. Ogni singola idea progettuale può essere presentata da un numero massimo di cinque proponenti, e il relativo costo complessivo non può essere inferiore a 15 milioni di euro né superiore a 30 milioni di euro.

4. Il partenariato di cui al precedente comma 3 del presente articolo deve rispettare i seguenti elementi:

- la componente industriale del partenariato (art. 5, comma 1, lettere da *a)* a *d)* del decreto ministeriale 593/2000 e ss.mm.ii.), nel suo complesso, dovrà farsi carico di almeno il 50% dei costi complessivi riferibili alle attività di ricerca, formazione e sviluppo sperimentale enucleate nella proposta, ivi inclusi i costi di sperimentazione che non devono essere inferiori al 5%, né superiori al 10% del costo totale della proposta;

- nell'ambito del predetto 50%, una quota non inferiore al 10% deve essere sostenuta direttamente da una o più PMI, come definite nella normativa comunitaria di riferimento, richiamata dal decreto ministeriale 593/2000 e ss.mm.ii;

- una quota non inferiore al 25% del costo totale della proposta deve essere sostenuta direttamente da Università e Istituti Universitari statali;

- una quota non inferiore del costo totale della proposta deve essere sostenuta direttamente al 10% da Enti e Istituzioni Pubbliche Nazionali di Ricerca vigilati dall'Amministrazione Pubblica Centrale.

5. Lo stesso raggruppamento di soggetti di cui al comma 3 del presente articolo, può presentare fino ad un massimo di tre idee progettuali, purché caratterizzate dalla loro capacità di sviluppare in modo integrato, coordinato e organico tematiche afferenti uno stesso ambito tra quelli indicati all'art. 2 dell'Avviso, di particolare rilevanza economica per la regione di riferimento e idoneo a produrre ricadute significative su altri ambiti e/o territori.

Art. 4.

Caratteristiche delle idee progettuali

1. Ai fini di cui all'art. 1 dell'Avviso, le idee progettuali ricomprendenti attività di ricerca industriale, di sviluppo sperimentale e di formazione di capitale umano, devono far riferimento a uno solo degli ambiti di cui all'art. 2, comma 1 dell'Avviso, da considerare quale settore di riferimento applicativo prioritario. La proposta, tuttavia, potrà utilmente collocarsi anche in uno, o più, dei restanti ambiti, da intendersi quali settori di interesse di tipo secondario.

2. Una particolare valutazione premiale è attribuita a quelle proposte che prevedano soluzioni tecnologiche aperte e interoperabili in grado di avere impatto su più di uno degli ambiti individuati.

3. Le idee progettuali devono prevedere il completamento delle attività entro il 30 maggio 2015.

4. Nel rispetto e in applicazione del principio comunitario della "flessibilità complementare", l'idea progettuale deve prevedere e descrivere specifiche attività di formazione per ricercatori e tecnici di ricerca funzionali al raggiungimento dell'obiettivo complessivo della proposta e organiche alle finalità della stessa, il cui costo sia contenuto entro il limite massimo del 10% del totale riferito alle attività di ricerca e sviluppo sperimentale.

5. In considerazione delle finalità e caratteristiche degli interventi promossi attraverso l'Avviso, le attività formative devono privilegiare un approccio metodologico distintamente applicativo (formazione sul campo).

6. Al fine di garantire la massima efficacia delle attività di sperimentazione in ambito urbano, ogni raggruppamento deve prevedere il coinvolgimento di una o più delle Pubbliche Amministrazioni operanti nei territori ove si svolgeranno le previste attività progettuali, secondo le modalità descritte ai punti *m)* e *r)* del successivo comma 7 del presente articolo.

7. L'idea progettuale deve essere strutturata sulla base dei seguenti elementi, ognuno dei quali dovrà essere descritto in un massimo di 4.000 caratteri:

a) una complessiva descrizione dell'idea progettuale che evidenzi la tipologia di beni e servizi che si intende sperimentare, valorizzando la ricerca riferita ad un ambito prioritario e, eventuali a ulteriori ambiti secondari, tra quelli indicati all'art. 2, comma 1 dell'Avviso;

b) l'esplicitazione degli obiettivi di ricerca che si intendono perseguire, evidenziando in particolare le ricadute positive in termini di impiego delle risorse e di qualità della vita della collettività, concretamente dimostrabili attraverso la fase di sperimentazione;

c) l'illustrazione delle attività di ricerca necessarie per la realizzazione di ciascun obiettivo;

d) le competenze distintive del capitale umano di eccellenza che si intende creare;

e) l'impegno dei singoli soggetti partecipanti in ciascuna delle attività ricomprese nell'idea progettuale;

f) il programma temporale della proposta, articolata per fasi realizzative, la cui fase di sperimentazione non deve essere di durata inferiore a un quarto della durata complessiva prevista;

g) la descrizione delle competenze scientifico-tecnoloco-gestionali dei soggetti coinvolti, le motivazioni che sono alla base della loro partecipazione al progetto e le eventuali esperienze di realizzazione di proposte equivalenti;

h) le modalità di valorizzazione dei risultati della ricerca e la sostenibilità nel tempo dell'iniziativa attraverso l'indicazione schematica della "business idea", sottesa al progetto di sviluppo sperimentale;

i) il livello di coinvolgimento dei soggetti proponenti in partenariati scientifico-tecnologico-industriali su scala europea e internazionale, con particolare attenzione alla eventuale esplicitazione dei futuri programmi di sviluppo e di investimenti nelle aree territoriali di interesse dell'Avviso, da parte dei soggetti industriali, in forma individuale e/o consorziata, finalizzati a sostenere l'effettiva implementazione sul territorio dei risultati del progetto;

j) il collegamento organico e coerente con altre azioni in corso di attuazione del PON R&C e/o altre azioni dei Programmi Operativi Regionali;

k) il collegamento organico e coerente con altre azioni di sviluppo urbano in via di attuazione nell'ambito dei Programmi Operativi Regionali FESR 2007-2013 e con altre iniziative finanziate nell'ambito del POI "Energie rinnovabili e risparmio energetico" 2007–2013;

l) ove l'idea progettuale sia proposta ai sensi dell'art. 3, comma 5 dell'Avviso, il relativo collegamento e integrazione e la capacità di valorizzare e potenziare tematiche riferite ad uno specifico ambito tra quelli di cui all'art. 2, comma 1 dell'Avviso;

m) l'indicazione della Pubblica Amministrazione presso cui si prevede di svolgere le attività di sperimentazione di cui all'art. 2, comma 2 dell'Avviso, accompagnata da un atto dell'organo deliberante della stessa Amministrazione attestante la propria disponibilità alla partecipazione, l'inserimento dell'intervento all'interno dei propri strumenti di programmazione e pianificazione relativi agli ambiti dell'idea progettuale, nonché l'interesse ad acquisire il servizio sperimentato;

n) la novità, originalità e utilità delle attività e delle conoscenze acquisibili, con riferimento allo stato dell'arte internazionale;

o) gli obiettivi, metodologie e contenuti delle attività formative che si intendono realizzare, evidenziando ogni elemento di integrazione con il progetto di ricerca e sviluppo sperimentale;

p) l'illustrazione di risultati concretamente conseguibili nel medio periodo in termini di trasferimento tecnologico, nascita di nuove imprese, spin-off industriali originati dalle attività di ricerca proposte;

q) la coerenza delle attività e degli obiettivi progettuali con le azioni in tema di "Smart Cities" contenute nelle vigenti iniziative comunitarie;

r) la descrizione del modello e dei meccanismi di governance fra il raggruppamento proponente, la Pubblica Amministrazione coinvolta e l'eventuale partenariato locale.

Art. 5.

Determinazione e ammissibilità dei costi

1. Le spese ammissibili alle agevolazioni, ai sensi del decreto ministeriale del 2.1.2008 recante l'adeguamento delle disposizioni del decreto ministeriale 593/2000 alla Disciplina comunitaria in materia di aiuti di stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione di cui alla Comu-

nicazione 2006/C 323/01 e relativa nota esplicativa del 15 maggio 2008, riferite sia ad attività di ricerca industriale, sia ad attività di sviluppo sperimentale, comprendono:

a. spese di personale (ricercatori, tecnici, ed altro personale ausiliario adibito all'attività di ricerca di cui al progetto, che risulti, in rapporto col soggetto beneficiario dei contributi, dipendente a tempo indeterminato o determinato e/o lavoratore parasubordinato, e/o titolare di borsa di dottorato, o di assegno di ricerca, o di borsa di studio che preveda attività di formazione attraverso la partecipazione al progetto);

b. costi degli strumenti e delle attrezzature nella misura e per il periodo in cui sono utilizzati per il progetto di ricerca. Se gli strumenti e le attrezzature non sono utilizzati per tutto il loro ciclo di vita per il progetto di ricerca, sono considerati ammissibili unicamente i costi di ammortamento corrispondenti alla durata del progetto di ricerca, calcolati secondo i principi della buona prassi contabile;

c. costi dei servizi di consulenza e di servizi equivalenti utilizzati esclusivamente ai fini dell'attività di ricerca;

d. spese generali supplementari derivanti direttamente dal progetto di ricerca, imputate con calcolo prorata all'operazione, secondo un metodo equo e corretto debitamente giustificato. Tali spese dovranno essere valorizzate in una percentuale del costo del personale che sia adeguatamente supportata dalla contabilità aziendale (generale e analitica) e comunque non eccedente il 50% delle spese di personale. Tale incidenza sarà determinata in base al rapporto esistente tra le spese generali aziendali (riconducibili ad attività di ricerca e sviluppo) e il costo del personale (dipendente e non dipendente), sulla base dei dati contabili relativi all'esercizio di riferimento durante il quale è stato svolto il progetto di ricerca;

e. altri costi di esercizio, inclusi costi di materiali, forniture e prodotti analoghi, sostenuti direttamente per effetto dell'attività di ricerca, costi di fidejussione e di informazione e pubblicità;

2. Le spese ammissibili alle agevolazioni, ai sensi dell'art. 8, comma 4, del decreto ministeriale 593/2000, riferite ad attività di formazione comprendono:

a. costo del personale docente (max 10% del costo dell'intervento formativo);

b. spesa di trasferta del personale docente e dei destinatari della formazione;

c. altre spese correnti (materiali, forniture, informazione e pubblicità, etc.);

d. strumenti e attrezzature di nuovo acquisto per la quota da riferire al loro uso esclusivo per il progetto di formazione;

e. costi di servizi di consulenza, per una quota comunque non superiore al 5% del costo delle attività di formazione;

f. costo dei destinatari della formazione, fino ad un massimo pari al totale degli altri costi sovvenzionati.

3. I costi afferenti le diverse tipologie di spesa sono al netto di I.V.A. nel caso in cui tale imposta risulti trasferibile in sede di presentazione di dichiarazione periodica; sono, invece, comprensivi di I.V.A. nel caso in cui tale imposta non sia trasferibile.

Art. 6.

Risorse finanziarie

1. Per la realizzazione dei progetti relativi alle Regioni della Convergenza, e che saranno approvati a seguito della valutazione delle migliori idee progettuali, di cui all'art. 2 dell'Avviso, il MIUR mette a disposizione risorse a carico del PON R&C 2007-2013, con copertura a valere sul FESR (50%) e sul FDR (50%), pari a complessivi Euro 200.696.821,00, così ripartiti:

- Azione Integrata per la Società dell'Informazione: 100.348.410,50 euro

- Azione Integrata per lo Sviluppo Sostenibile: 100.348.410,50 euro

2. In aggiunta alle risorse di cui al precedente comma 1 del presente articolo, e per la realizzazione dei progetti relativi alle Regioni Sardegna, Basilicata, Abruzzo e Molise le risorse finanziarie saranno reperite tramite specifici accordi tra le Amministrazioni, centrali e regionali, coinvolte da definirsi anche sulla base della valutazione delle proposte pervenute.

3. Con le stesse modalità descritte al comma 2 del presente articolo, le risorse di cui al comma 1, sempre del presente articolo, potranno essere integrate con risorse proprie delle Regioni della Convergenza, ove ne risultasse la necessità a seguito degli esiti delle attività di valutazione delle idee progettuali pervenute.

Art. 7.

Modalità e criteri per l'ammissibilità e la valutazione delle idee progettuali

1. Non sono ammissibili alla valutazione le idee progettuali:

a. pervenute al MIUR con modalità e termini differenti da quelli indicati all'art. 9 dell'Avviso;

b. presentati da soggetti per i quali sia riscontrato il mancato possesso dei requisiti di ammissibilità;

c. che non rispettino i vincoli di costo previsti dall'Avviso.

2. Le idee progettuali saranno sottoposte, per ciascuna delle Azioni Integrate dell'Avviso, ad una valutazione comparata, che sarà affidata ad un panel di esperti indipendenti individuati, nell'ambito dell'elenco di cui all'art. 7 del Decreto legislativo n. 297/99, dal MIUR e dal MATTM congiuntamente all'Agenzia per la Diffusione delle Tecnologie per l'Innovazione, ed eventualmente integrati con rappresentanti delle Regioni Convergenza e delle Regioni che risulteranno interessate alla partecipazione finanziaria di cui all'Avviso.

3. Ai fini di cui al comma 2 del presente articolo, il panel di esperti procede a valutare la rispondenza delle idee progettuali ai criteri riportati di seguito:

a. qualità della proposta (max 25 punti) in termini di:

- competenza coinvolte, anche attraverso lo sviluppo di forme di collaborazione con università ed enti di ricerca in grado di aumentare la proiezione internazionale delle eccellenze locali e la loro potenzialità di integrazione in ambito europeo;

- grado di innovazione dei contenuti e delle metodologie, tenuto conto dell'articolazione delle attività proposte e del loro livello di integrazione;

- novità, originalità e utilità delle attività e delle conoscenze acquisibili, con riferimento allo stato dell'arte internazionale;

- collegamento con altre iniziative finanziate e/o in corso di valutazione nell'ambito del PON "R&C" e/o di altri Programmi Operativi Regionali;

- congruità economica delle attività progettuali proposte;

- capacità di valorizzare i risultati della ricerca assicurando ricadute economiche e la creazione di nuova imprenditorialità e nuova occupazione;

- meccanismi di governance e di coinvolgimento degli stakeholders locali;

b. grado di rispondenza della proposta, o delle proposte presentate ai sensi dell'art. 3, comma 5 del presente Avviso, ai fabbisogni di competitività e di crescita espressi dalla Regione di riferimento, alle esigenze delle pubbliche amministrazioni coinvolte nella fase di sperimentazione e di sviluppo di potenziale "domanda pubblica", con contestuale capacità di ricaduta su altri ambiti e altri territori regionali (max 25 punti);

c. rilevanza e significatività delle Pubbliche Amministrazioni di cui al punto *m)* del comma 7 del precedente art. 4 del presente Avviso (max 25 punti);

d. grado di collegamento organico e coerente con altre azioni in corso di finanziamento o di valutazione proposte nell'ambito di programmi regionali, nazionali e comunitari richiamati nelle premesse (max 25 punti).

4. Sono approvate esclusivamente le proposte che abbiano conseguito un punteggiocomplessivo di almeno 70 punti sui 100 conseguibili, comprensivo di almeno 20 punti per il criterio a., di almeno 15 punti per il criterio b., di almeno 10 punti per il criterio c., di almeno 10 punti per il criterio d.

5. Le proposte del panel di esperti saranno approvate con apposito provvedimento del MIUR, che sarà adottato e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana entro e non oltre 30 giorni dal termine per la presentazione delle idee progettuali indicato al successivo art. 9, comma 1, del presente Avviso.

6. Con il provvedimento di cui al comma 5 del presente articolo, la competente Direzione generale del MIUR, per ciascuna delle idee progettuali giudicate di alto livello qualitativo e strategico, porrà in essere tutte le più idonee procedure per la presentazione degli specifici progetti esecutivi, anche con il supporto dell'Agenzia per la diffusione delle tecnologie per l'innovazione, e per la valutazione dei progetti esecutivi stessi.

7. La valutazione degli specifici progetti esecutivi sarà condotta secondo quanto previsto dal decreto ministeriale n. 593/00 e ss.mm.ii.: in tale quadro, la valutazione tecnico-scientifica dei progetti esecutivi sarà affidata allo stesso panel di esperti di cui al comma 2 del presente articolo limitata, tuttavia, esclusivamente a verificare la coerenza degli stessi con le relative idee progettuali.

Art. 8.

Progetti di innovazione sociale

1. Al fine di favorire l'accompagnamento di un'ampia diffusione di una cultura innovativa in tema di Smart Communities, attraverso il diretto coinvolgimento e l'attiva partecipazione delle più giovani generazioni delle Regioni della Convergenza, il MIUR, in aggiunta alla risorse descritte nel presente Avviso, mette a disposizione ulteriori 40 milioni di euro a carico dell'Asse III del PON R&C 2007-2013, con copertura a valere sul FESR (50%) e sul FdR (50%), destinati al sostegno di "progetti di innovazione sociale", orientati alla messa a punto di soluzioni tecnologicamente innovative negli ambiti indicati al precedente art. 2 del presente Avviso.

2. Le risorse sono distribuite in quote da 10 milioni di euro per ciascuna delle 4 Regioni della Convergenza, in coerenza con quanto previsto dal Protocollo di Intesa firmato in data 25 giugno 2009 dal Ministro dell'Istruzione, Università e Ricerca e i 4 Presidenti delle predette Regioni.

3. I "progetti di innovazione sociale" (di seguito "progetti") debbono avere un costo massimo di 2 milioni di euro e debbono essere proposti da giovani residenti nelle 4 Regioni della Convergenza di età non superiore ai 30 anni di età alla data di chiusura dei termini per la presentazione dei "progetti" di cui al successivo art. 9 comma 1, anche costituiti in entità no-profit senza particolare vincolo di forma giuridica.

4. I "progetti" debbono prevedere lo sviluppo di idee tecnologicamente innovative per la soluzione nel breve-medio periodo di specifiche problematiche presenti nel tessuto urbano di riferimento, con particolare riguardo agli ambiti indicati nell'art. 2 del presente Avviso, anche attraverso il trasferimento nelle Regioni della Convergenza di "buone pratiche" sviluppate in altri territori nazionali.

5. I "progetti" debbono essere strutturati sulla base dei seguenti elementi, descritti complessivamente in non più di 40.000 caratteri:

a. una complessiva descrizione delle attività progettuali che evidenzi le idee tecnologiche individuate, le problematiche urbane alla cui soluzione sono rivolte e le eventuali "buone pratiche" esistenti a livello nazionale trasferite nelle Regioni della Convergenza;

b. le competenze e l'impegno dei soggetti coinvolti nelle attività progettuali;

c. il programma temporale delle attività;

d. la descrizione dei costi previsti;

e. la capacità di auto-sostenibilità nel medio-lungo periodo delle soluzioni previste, attraverso la elaborazione di uno specifico business-plan delle attività post-progettuali;

6. Per la determinazione e ammissibilità dei costi si applica quanto previsto al precedente art. 5 del presente Avviso. I progetti dovranno prevedere il completamento delle attività, da realizzarsi esclusivamente nelle Regioni della Convergenza, entro il 30 maggio 2015.

7. I "progetti", ritenuti ammissibili alla fase di valutazione secondo le modalità di cui al comma 1 dell'art. 7, sono valutati dal panel di esperti di cui al precedente art. 7, comma 2, del presente Avviso secondo i seguenti criteri di valutazione:

a. qualità delle attività progettuali proposte, in termini di innovativà e originalità delle soluzioni tecnologiche proposte, e in termini di coerente capacità di dare risposte positive e fattibili alle problematiche individuate (max 30 punti);

b. congruità economica delle attività progettuali (max 30 punti);

c. rilevanza del business-plan relativo alle attività post-progettuali, in termini di necessaria auto-sostenibilità e capacità strutturale nel medio-lungo periodo (max 30 punti).

8. I "progetti" che conseguono il punteggio minimo di 60 punti sui 90 conseguibili, comprensivo di almeno 20 punti per il criterio a., di almeno 15 punti per il criterio b., di almeno 15 punti per il criterio c., sono approvati con decreto ministeriale entro e non oltre 30 giorni dal termine di presentazione di cui al successivo art. 9 del presente Avviso.

9. Ai "progetti" di cui al precedente comma 8 è riconosciuto un cofinanziamento pari all'80% dei costi giudicati ammissibili, riconoscendo all'avvio delle attività una prima erogazione pari al 50% del cofinanziamento concesso. Le successive erogazioni sono riconosciute dietro presentazione e approvazione da parte del MIUR di Stati di Avanzamento Lavori, secondo regole e tempistiche indicate nel decreto ministeriale di cui al precedente comma 8 del presente articolo. Lo stesso decreto conterrà altresì modalità e regole per la verifica e il monitoraggio delle attività svolte e dei costi sostenuti.

Art. 9.

Modalità di presentazione delle idee progettuali e dei progetti di innovazione sociale

1. Le idee progettuali e i "progetti" debbono essere presentati tramite il servizio telematico SIRIO (http://roma.cilea.it/Sirio) entro e non oltre le ore 17.00 del 30 aprile 2012.

2. Al medesimo indirizzo è possibile registrare la propria utenza e consultare le guide sull'utilizzo dei servizi offerti dal servizio telematico SIRIO.

3. Il predetto servizio Internet consentirà la stampa delle domande che, debitamente sottoscritte, dovranno essere inviate, corredate degli allegati cartacei ivi indicati, entro i successivi 7 giorni, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, al Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (MIUR) – Dipartimento per l'università, l'alta formazione artistica, musicale e coreutica e per la ricerca scientifica e tecnologica - Direzione generale per il coordinamento e lo sviluppo della ricerca - Ufficio VII – Piazza J. F. Kennedy, 20 – 00144 ROMA.

4. In caso di difformità farà fede esclusivamente la copia inoltrata per il tramite del servizio Internet di cui al comma 1.

5. Tutto il materiale trasmesso, considerato rigorosamente riservato, sarà utilizzato solo dal MIUR per l'espletamento degli adempimenti connessi alle assegnazioni di cui all'Avviso.

6. I proponenti dovranno fornire in qualsiasi momento, su richiesta del MIUR, tutti i chiarimenti, le notizie e la documentazione ritenuti necessari dallo stesso.

Art. 10.

Informazioni

1. Il Responsabile del Procedimento per l'Avviso è: Dr. Fabrizio Cobis – Direzione generale per il Coordinamento e lo Sviluppo della ricerca – Ufficio VII, Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca – tel. 06-97727365.

2. Il presente Avviso è pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed è disponibile, unitamente alla documentazione ivi richiamata, su sito www.ponrec.it e sul sito www.miur.it.

3. Ogni richiesta di informazioni può essere inoltrata al MIUR via e-mail al seguente indirizzo di posta elettronica: sespar.upoc@miur.it.

Roma, 2 marzo 2012

Il direttore generale: FIDORA

12A02795

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 28 ottobre 2011.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato «NATURKRAFT LUMACHICIDA».

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI
E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172 concernente «Istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 2011, n. 108, recante il Regolamento di riorganizzazione del Ministero della salute;

Visto il decreto del Ministro della salute 2 agosto 2011 concernente la disciplina transitoria dell'assetto organizzativo del Ministero della salute;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (S.O. *G.U.* n. 145 del 23 giugno 1995) concernenti «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del parlamento europeo e del consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE ed in particolare l'art. 80 concernente «misure transitorie»;

Visti i regolamenti (UE) della Commissione n. 540/2011, 541/2011, 544/2011, 545/2011, 546/2011, 547/2011, di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009;

Visti il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 e il successivo regolamento n. 790/2009 della Commissione del 10 agosto 2009 di adeguamento al progresso tecnico e scientifico, relativi alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele;

Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti concernenti i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio;

Vista la domanda presentata in data 2 settembre 2011 dall'impresa W. Neudorff Gmbh KG con sede legale in Emmerthal (Germania), An der Muhle 3, intesa ad ottenere l'autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato Naturkraft Lumachicida, contenete la sostanza attiva fosfato ferrico, uguale al prodotto di riferimento denominato Ferramol Esca Lumachicida registrato al n. 12235 con d.d. in data 18 ottobre 2007, modificato successivamente con decreto in data 8 settembre 2011, dell'Impresa medesima;

Rilevato che la verifica tecnico-amministrativa dell'ufficio ha accertato la sussistenza dei requisiti per l'applicazione dell'art. 10 del citato decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 e in particolare che:

il prodotto è uguale al citato prodotto di riferimento Ferramol Esca Lumachicida registrato al n. 12235;

Visto il decreto ministeriale del 9 agosto 2002 di recepimento della direttiva 2001/87/EC relativa all'iscrizione della sostanza attiva fosfato ferrico nell'Allegato I del decreto legislativo n. 194/95;

Visto il decreto del 30 dicembre 2010 che modifica la data di scadenza della sostanza attiva fosfato ferrico nell'Allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194 fino al 31 dicembre 2015 in attuazione della direttiva 2010/77/UE della Commissione del 10 novembre 2010;

Considerato che per il prodotto fitosanitario l'Impresa ha ottemperato alle prescrizioni previste dall'art. 2, comma 2 del sopra citato decreto di recepimento per la sostanza fosfato ferrico;

Considerato altresì che il prodotto di riferimento è stato valutato secondo i principi uniformi di cui all'Allegato VI del decreto legislativo n. 194/95 sulla base di un fascicolo conforme all'Allegato III;

Ritenuto di limitare la validità dell'autorizzazione al 31 dicembre 2015, data di scadenza dell'iscrizione della sostanza attiva fosfato ferrico in Allegato I;

Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 9 luglio 1999;

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto e fino al 31 dicembre 2015, l'impresa W. Neudorff Gmbh KG con sede legale in Emmerthal (Germania), An der Muhle 3, è autorizzata ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario denominato Naturkraft Lumachicida con la composizione e alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto.

Il prodotto è confezionato nelle taglie da Kg 0,250 - 0,400 - 0,500 - 0,800 - 1 - 2,5 - 5.

Il prodotto è importato in confezioni pronte dallo stabilimento dell'Impresa estera: W. Neudorff Gmbh KG, D-21337 Luneburg (Germania).

Il prodotto suddetto è registrato al n.15272.

È approvata quale parte integrante del presente decreto l'etichetta allegata con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.

Il presente decreto sarà notificato, in via amministrativa, all'Impresa interessata e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 ottobre 2011

Il direttore generale: BORRELLO

ALLEGATO

NATURKRAFT LUMACHICIDA

Esca lumachicida granulare a base di fosfato ferrico per piante floreali ed ornamentali coltivate in casa, balcone e giardino

COMPOSIZIONE	
Fosfato ferrico	g. 1
Coformulanti ed attrattivi q.b.a	g. 100

Contenuto: 0,250–0,400-0,500–0,800-1–2,5–5 Kg

Partita n.

W. Neudorff GmbH KG
An der Mühle 3
D-31860 Emmerthal (Germania)
Tel. +49 051 55/624-0

Registrazione Ministero della Salute n. ..../PPO del ....

Stabilimento di produzione: W. Neudorff GmbH KG - D-21337 Lüneburg, Germania
Distribuito da: ESCHER Srl - Via Miles, 2 - 20040 Cavenago Brianza (MI) - Tel. 02/95339216

ATTENZIONE: MANIPOLARE CON PRUDENZA

CONSIGLI DI PRUDENZA
- Conservare nel contenitore originale, ben chiuso, in luogo inaccessibile ai bambini e agli animali domestici, lontano da alimenti, mangimi e bevande.
- Non mangiare né bere né fumare durante l'impiego del prodotto. Evitare l'inalazione, Evitare il contatto con la pelle e con gli occhi.
- In caso di contaminazione accidentale è consigliabile, come primo intervento, lavare abbondantemente la parte contaminata.
- In caso di ingestione accidentale o di malessere conseguente all'esposizione consultare il medico mostrando l'etichetta del prodotto utilizzato.

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI: Le esche devono essere disposte in modo da minimizzare il rischio di ingestione da parte di altri animali. Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore.

INFORMAZIONI MEDICHE
In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso

CARATTERISTICHE
NATURKRAFT LUMACHICIDA è un molluschicida pronto all'uso sotto forma di esca granulare a base di fosfato ferrico.
Combatte efficacemente lumache e limacce che causano gravi danni alle piante floreali ed ornamentali, sia in vaso che in terra, coltivate in casa, balcone, giardino.
L'esca ha un alto potere attrattivo verso tutte le lumache e le limacce e grazie a questa caratteristica i molluschi, richiamati dall'esca, lasciano i loro rifugi naturali. NATURKRAFT LUMACHICIDA presenta un nuovo meccanismo d'azione; entro breve tempo dall'assunzione dell'esca le lumache cessano di nutrirsi e quindi vi è un'immediata protezione delle piante, anche se dopo l'applicazione è possibile continuare a vedere ancora la presenza di individui.
Piogge, annaffiature o tempo umido, condizioni favorevoli per l'attività delle lumache e delle limacce, non hanno alcuna influenza sull'efficacia di NATURKRAFT LUMACHICIDA, in quanto il meccanismo d'azione del prodotto non comporta la disidratazione delle lumache. Inoltre il blocco dell'alimentazione non è accompagnato da emissione di bava, così non ci sono cattivi odori, né residui di bava intorno o sulle piante.

DOSI E MODALITÀ DI IMPIEGO
Il prodotto si impiega come trattamento preventivo oppure alla prima comparsa delle lumache e delle limacce, intervenendo preferibilmente nelle prime ore serali quando i molluschi escono dai loro rifugi.
Piante floreali ed ornamentali da casa, balcone e giardino:
Piante in vaso: 1,5 g per pianta.
Piante in terra (aiole e giardini): il prodotto si impiega distribuendolo tra le piante alla dose di 5 g/mq di terreno che possono essere ridotti a 2,5 mq in caso di basse infestazioni oppure distribuendolo lungo il perimetro dell'aiola/giardino su una banda di dimensione variabile a seconda della superficie dell'area, applicando 30 g di prodotto per 100 mq di superficie da proteggere. I trattamenti successivi devono essere eseguiti quando la presenza del prodotto sul terreno trattato inizia a scarseggiare.

COMPATIBILITÀ
Il prodotto si impiega da solo.

ATTENZIONE
Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON IMPIEGARSI IN AGRICOLTURA O SU PIANTE COMUNQUE DESTINATE ALL'ALIMENTAZIONE.
PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO.
NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI E BEVANDE O CORSI D'ACQUA
OPERARE IN ASSENZA DI VENTO. SE IL PRODOTTO È APPLICATO IN AMBIENTI CHIUSI, VENTILARE L'AMBIENTE DOPO L'APPLICAZIONE.
DA NON VENDERSI SFUSO
SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE
IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del 28-10-2011

12A02802

DECRETO 21 novembre 2011.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato «ALFIL».

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI
E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172 concernente «Istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 2011, n. 108, recante il Regolamento di riorganizzazione del Ministero della salute;

Visto il decreto del Ministro della salute 2 agosto 2011 concernente la disciplina transitoria dell'assetto organizzativo del Ministero della salute;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (S.O. *G.U.* n. 145 del 23 giugno 1995) concernenti «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del parlamento europeo e del consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE ed in particolare l'art. 80 concernente «misure transitorie»;

Visti i regolamenti (UE) della Commissione n. 540/2011, 541/2011, 544/2011, 545/2011, 546/2011, 547/2011, di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009;

Visti il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 e il successivo regolamento n. 790/2009 della Commissione del 10 agosto 2009 di adeguamento al progresso tecnico e scientifico, relativi alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele;

Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti concernenti i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio;

Vista la domanda del 30 settembre 2010 presentata dall'Impresa Industrias Afrasa S.A. con sede legale in Paterna (Valencia) - Spagna, C/Ciudad de Sevilla, 53, Pol. Ind. Fuente del Jarro, diretta ad ottenere la registrazione del prodotto fitosanitario denominato Fos One 80 WP contenente la sostanza attiva fosetil;

Viste le convenzioni del 1º settembre e 23 dicembre 2010, tra il Ministero della salute ed il Centro internazionale per gli antiparassitari e la prevenzione sanitaria, per l'esame delle istanze di prodotti fitosanitari corredati di dossier di allegato III di cui al decreto legislativo n. 194/95;

Visto il decreto del 20 febbraio 2007 di inclusione della sostanza attiva fosetil, nell'Allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194 fino al 30 aprile 2017 in attuazione della direttiva 2006/64/EC della Commissione del 18 luglio 2006;

Vista la valutazione dell'Istituto sopra citato in merito alla documentazione tecnico-scientifica presentata dall'Impresa Industrias Afrasa S.A a sostegno dell'istanza di autorizzazione del prodotto fitosanitario in questione;

Considerato che nell'ambito della valutazione di cui sopra, sono stati richiesti dal suddetto Istituto dati tecnico-scientifici aggiuntivi;

Vista la nota dell'Ufficio in data 3 ottobre 2011 prot. 31268 con la quale è stata richiesta la documentazione ed i dati tecnico-scientifici aggiuntivi indicati dal sopracitato Istituto, da presentarsi entro 24 mesi dalla sopra citata data;

Vista la nota pervenuta in data 17 ottobre 2011 da cui risulta che l'Impresa Industrias Afrasa S.A ha presentato la documentazione richiesta dall'Ufficio ed ha comunicato di voler variare la denominazione del prodotto in ALFIL;

Ritenuto di autorizzare il prodotto ALFIL fino al 30 aprile 2017 data di scadenza dell'approvazione della sostanza attiva fosetil, fatta salva la presentazione dei dati tecnico-scientifici aggiuntivi nel termine sopra indicato;

Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 19 luglio 1999;

Decreta:

L'Impresa Industrias Afrasa S.A. con sede legale in Paterna (Valencia) - Spagna, C/Ciudad de Sevilla, 53, Pol. Ind. Fuente del Jarro, è autorizzata ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario denominato ALFIL con la composizione e alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto, fino al 30 aprile 2017, data di scadenza dell'iscrizione della sostanza attiva fosetil nell'Allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194.

La succitata impresa è tenuta alla presentazione dei dati tecnico-scientifici aggiuntivi sopra indicati nel termine di cui in premessa.

È fatto salvo ogni eventuale successivo adempimento ed adeguamento delle condizioni di autorizzazione del prodotto fitosanitario, anche in conformità a provvedimenti comunitari e ulteriori disposizioni riguardanti le sostanze attive componenti.

Il prodotto è confezionato nelle taglie da g 100 - 250 - 500; Kg 1 - 5.

Il prodotto in questione è importato in confezioni pronte per l'impiego dallo stabilimento dell' Impresa estera:

Industrias Afrasa S.A. C/Ciudad de Sevilla, 53, Pol. Ind. Fuente del Jarro E-46988 Paterna (Valencia) - Spagna.

Il prodotto fitosanitario suddetto è registrato al n. 15072.

È approvata quale parte integrante del presente decreto l'etichetta allegata con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.

Il presente decreto sarà notificato, in via amministrativa, all'Impresa interessata e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 novembre 2011

Il direttore generale: BORRELLO

ALLEGATO

ETICHETTA/FOGLIO ILLUSTRATIVO

ALFIL

Fungicida sistemico
(polvere bagnabile)

Registrazione del Ministero della Salute n. ..... del ......

INDUSTRIAS AFRASA S.A.
C/Ciudad de Sevilla, 53 - Pol. Ind. Fuente del Jarro
E-46988 Paterna (Valencia) – Spagna

Composizione
FOSETIL ALLUMINIO puro g. 80
Coformulanti q.b.a g. 100

Partita n.

Stabilimento di produzione:
INDUSTRIAS AFRASA S.A.
C/Ciudad de Sevilla, 53 - Pol. Ind. Fuente del Jarro
E-46988 Paterna (Valencia) – Spagna

Distribuito da:
AGRIMIX Srl
Via Campobello 1 - 00040 Pomezia (Roma)
Tel. 06 5296221

Contenuto netto: **g 100-250-500 kg 1-5**

FRASI DI RISCHIO: Nocivo per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico. CONSIGLI DI PRUDENZA: Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Non gettare i residui nelle fognature. Non disfarsi del prodotto e del recipiente se non con le dovute precauzioni. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/ schede informative in materia di sicurezza.

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI: Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore.

INFORMAZIONI MEDICHE
In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.
Avvertenza: Consultare un Centro Antiveleni.

CARATTERISTICHE

ALFIL è un fungicida sistemico la cui efficacia è garantita anche dalla sua grande mobilità nelle piante. Penetra rapidamente nei tessuti vegetali, per cui non presenta rischi collegati al dilavamento, e manifesta una sistemia ascendente e discendente che consente anche la protezione delle foglie formatesi dopo il trattamento.

MODALITÀ E DOSI DI IMPIEGO

AGRUMI (ARANCIO, LIMONE, POMPELMO, LIMETTA, MANDARINO, CLEMENTINO, POMELO, BERGAMOTTO, CEDRO, TANGERINO, CHINOTTO, ARANCIO AMARO, MAPO, TANGELO): contro *Phytophtora spp* effettuare irrorazioni fogliari (max 3 trattamenti per anno) alla dose di 250-300 g/hl d'acqua. Il primo trattamento deve essere effettuato in primavera all'inizio della fioritura, il secondo a luglio ed il terzo a ottobre/novembre. Nel caso di piante debilitate dalla malattia, il cui apparato fogliare non è più in grado di assorbire bene il prodotto, è opportuno integrare le applicazioni fogliari con "pennellature" della stessa soluzione (250-300 g/hl) sulle zone infette del tronco e delle branche

VITE DA VINO: contro *Plasmopara viticola* effettuare max 4 trattamenti per anno alla dose di 250-300 g/hl d'acqua. Iniziare gli interventi in pre-fioritura e proseguirli ad intervalli di 10-14 giorni in funzione delle condizioni climatiche e della pressione del patogeno. È opportuno utilizzare ALFIL in miscela con fungicidi di contatto (Mancozeb) al fine di favorire una migliore protezione dei grappoli, in particolare negli interventi successivi alla fioritura o in presenza di andamenti stagionali favorevoli allo sviluppo della malattia.

POMACEE: contro *Phytophtora spp* effettuare max 3 trattamenti per anno alla dose di 250-300 g/hl d'acqua. Eseguire il primo trattamento ad aprile, il secondo a luglio ed il terzo a settembre/ottobre.

COMPATIBILITÀ

Il prodotto è compatibile con formulati a base di mancozeb in polvere bagnabile. Non è compatibile con prodotti rameici. Non è raccomandata la miscelazione di ALFIL con altri prodotti fitosanitari diversi da quelli a base di mancozeb.

Il prodotto deve essere applicato ad almeno una settimana di distanza dal trattamento con oli minerali. Inoltre il prodotto non è compatibile con fertilizzanti fogliari contenenti azoto.

Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.

SOSPENDERE I TRATTAMENTI 15 GIORNI PRIMA DELLA RACCOLTA PER AGRUMI E POMACEE; 28 GIORNI PER UVE DA VINO.

ATTENZIONE

Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO

NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI E BEVANDE O CORSI D'ACQUA

OPERARE IN ASSENZA DI VENTO

DA NON VENDERSI SFUSO

SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI

IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE

IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO

ETICHETTA AUTORIZZATA CON DECRETO DIRIGENZIALE DEL 21-11-2011

ETICHETTA FORMATO RIDOTTO

ALFIL

Fungicida sistemico
(polvere bagnabile)

Registrazione del Ministero della Salute n. ..... del ......

INDUSTRIAS AFRASA S.A.
C/Ciudad de Sevilla, 53 - Pol. Ind. Fuente del Jarro
E-46988 Paterna (Valencia) – Spagna

Composizione
FOSETIL ALLUMINIO puro g. 80
Coformulanti q.b.a g. 100

Partita n.

Contenuto netto: **g 100**

Stabilimento di produzione:
INDUSTRIAS AFRASA S.A.
C/Ciudad de Sevilla, 53 - Pol. Ind. Fuente del Jarro
E-46988 Paterna (Valencia) – Spagna

Distribuito da:
AGRIMIX Srl
Via Campobello 1 - 00040 Pomezia (Roma) - Tel. 06 5296221

FRASI DI RISCHIO: Nocivo per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.
CONSIGLI DI PRUDENZA: Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Non gettare i residui nelle fognature; non disfarsi del prodotto e del recipiente se non con le dovute precauzioni. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/ schede informative in materia di sicurezza.

PRIMA DELL'USO LEGGERE IL FOGLIO ILLUSTRATIVO

SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI

IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO

IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del 21.11.2011

12A02801

DECRETO 23 febbraio 2012.

Sospensione della validità del decreto di riconoscimento dell'acqua minerale «Sorgente del Cacciatore», in Nocera Umbra.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
DELLA SANITÀ PUBBLICA E DELL'INNOVAZIONE

Visto il decreto legislativo 8 ottobre 2011, n. 176, di attuazione della direttiva 2009/54/CE sulla utilizzazione e la commercializzazione delle acque minerali naturali;

Visto il decreto ministeriale 12 novembre 1992, n. 542, come modificato dal decreto ministeriale 29 dicembre 2003;

Visto che l'art. 17, comma 3, del sopra citato D.M. 12 novembre 1992, n. 542, come modificato dal decreto ministeriale 29 dicembre 2003, per verificare il permanere delle caratteristiche proprie delle acque minerali, prevede, tra l'altro, che i soggetti titolari di riconoscimento devono produrre annualmente, al Ministero della Salute, entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento, una autocertificazione concernente il mantenimento delle caratteristiche dell'acqua minerale, nonché una analisi chimica ed una analisi microbiologica relative a prelievi effettuati nel corso dell'anno alle singole sorgenti;

Considerato che il suddetto art. 17, comma 3, prevede altresì che la mancata ricezione della suddetta documentazione comporta la sospensione della validità del decreto di riconoscimento dell'acqua minerale;

Preso atto che da parte della società titolare del riconoscimento dell'acqua minerale «Sorgente del Cacciatore» di Nocera Umbra (Perugia) non è pervenuta alcuna certificazione dell'acqua relativa all'anno 2011;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165;

Decreta:

Art. 1.

1) Per le motivazioni espresse in premessa, è sospesa la validità del decreto di riconoscimento dell'acqua minerale «Sorgente del Cacciatore» in comune di Nocera Umbra (Perugia).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e comunicato alla Commissione europea.

Il presente decreto sarà trasmesso alla società interessata ed inviato in copia ai competenti organi regionali per i provvedimenti di competenza.

Roma, 23 febbraio 2012

Il capo del dipartimento: OLEARI

12A02594

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA DEL TERRITORIO

DECRETO 29 febbraio 2012.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'Ufficio provinciale di Foggia.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA PUGLIA

Visto il decreto del Ministro delle Finanze n. 1390 del 28 dicembre 2000, con cui a decorrere dal 1° gennaio 2001 è stata attivata l'Agenzia del Territorio, prevista dall'art. 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999 n. 300;

Vista l'art. 9, comma 1 del regolamento di amministrazione dell'Agenzia del Territorio, approvato il 5 dicembre 2000, con il quale è stato disposto che «tutte le strutture, i ruoli e poteri e le procedure precedentemente poste in essere nel Dipartimento del Territorio manterranno validità fino all'attivazione delle strutture specificate attraverso le disposizioni di cui al precedente art. 8, comma 1»;

Visto il regolamento di attuazione dell'Agenzia del Territorio diramato in data 30 novembre 2000, il quale all'art. 4 prevede l'istituzione in ogni regione delle Direzioni Regionali dell'Agenzia del Territorio;

Vista la disposizione organizzativa n. 24 prot. n. 17500/03 del 26 febbraio 2003 con la quale il Direttore dell'Agenzia ha reso operative a far data 1° marzo 2003 le già individuate Direzioni Regionali, trasferendo ai Direttori Regionali tutti i poteri e le deleghe già attribuiti ai cessati Direttori Compartimentali;

Visto il decreto legge 21 ottobre 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961 n.770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Visti gli articoli 1 e 3 del citato decreto-legge n. 498/1961, come modificati dall'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001 n. 32;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto l'art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Preso atto dell'Ordinanza del prefetto di Foggia n.1500/2012 Area V - prot. Civ. del 7 febbraio 2012 con la quale veniva disposta la chiusura di tutti gli Uffici pubblici di Foggia capoluogo e di tutti quelli insistenti nei comuni della provincia a causa delle avverse condizioni atmosferiche dalle ore 14 del giorno 7 febbraio 2012 fino alle ore 24 dell'8 febbraio 2012;

Vista la nota prot. n. 1524 del 7 febbraio 2012 con la quale il Direttore dell'Ufficio Provinciale di Foggia, in ottemperanza a detta Ordinanza, ha disposto la chiusura di detto ufficio dalle ore 14 del 7 febbraio e fino alle ore 24,00 dell'8 febbraio 2012 ;

Accertato che il mancato funzionamento del succitato ufficio è dipeso da evento di carattere eccezionale non riconducibile a disfunzioni organizzative dell'ufficio;

Sentito l'Ufficio del Garante del Contribuente della Regione Puglia, che in data c21 febbraio 2012 con nota prot. n. 70/12 ha confermato la suddetta circostanza;

Decreta:

È accertato il periodo di mancato funzionamento dell'Ufficio Provinciale di Foggia dalle ore 14 del 7 febbraio e fino alle ore 24 dell'8 febbraio 2012.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Bari, 29 febbraio 2012

Il direttore regionale: PANETTA

12A02796

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

DETERMINAZIONE 20 febbraio 2012.

Riclassificazione del medicinale «RALYDAN» (lidocaina e tetracaina) ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determinazione n. 206/2012).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto legge 30 settembre 2003 n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326 , che istituisce l'Agenzia Italiana del Farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245 recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia Italiana del Farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145;

Visto il decreto del Ministro della Salute dell'8 novembre 2011, registrato dall'Ufficio Centrale del Bilancio al Registro «Visti Semplici», Foglio n. 1282, in data 14 novembre 2011, con cui è stato nominato Direttore Generale dell'Agenzia italiana del farmaco il Prof. Luca Pani, a decorrere dal 16 novembre 2011;

Visto il Regolamento di organizzazione, di amministrazione e dell'ordinamento del personale dell'Agenzia italiana del farmaco, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie Generale n. 254 del 31 ottobre 2009;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 1, comma 41, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

Visto l'articolo 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal S.S.N. tra Agenzia e titolari di autorizzazioni ;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della Direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernenti i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note *CUF)*», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, Serie Generale n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, Serie Generale n. 227, del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

Visto il decreto con il quale la società Eurocept International B.V. è stata autorizzata all'immissione in commercio del medicinale Ralydan;

Vista la domanda con la quale la ditta Eurocept International B.V. ha chiesto la riclassificazione delle confezioni da 70 mg/70 mg cerotto medicato da 1, 2, 5, 10, 50 cerotti in singola bustina in polyestr/AL/PE laminate;

Visto il parere della Commissione consultiva tecnico scientifica del 11/10/2011;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale Ralydan (lidocaina e tetracaina) nelle confezioni sotto indicate è classificato come segue:

Confezione:

«70 mg/70 mg cerotto medicato» 1 cerotto in singola bustina Polyester/AL/PE laminate - A.I.C. n. 038461012/M (in base 10) 14PRLN (in base 32);

Classe di rimborsabilità: C.

Confezione:

«70 mg/70 mg cerotto medicato» 2 cerotti in singola bustina Polyester/AL/PE laminate - A.I.C. n. 038461024/M (in base 10) 14PRM0 (in base 32);

Classe di rimborsabilità: C.

Confezione:

«70 mg/70 mg cerotto medicato» 5 cerotti in singola bustina Polyester/AL/PE laminate - A.I.C. n. 038461036/M (in base 10) 14PRMD (in base 32);

Classe di rimborsabilità: C.

Confezione:

«70 mg/70 mg cerotto medicato» 10 cerotti in singola bustina Polyester/AL/PE laminate - A.I.C. n. 038461048/M (in base 10) 14PRMS (in base 32);

Classe di rimborsabilità: C.

Confezione:

«70 mg/70 mg cerotto medicato» 50 cerotti in singola bustina Polyester/AL/PE laminate - A.I.C. n. 038461063/M (in base 10) 14PRN7 (in base 32);

Classe di rimborsabilità: C.

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale RALYDAN (lidocaina e tetracaina) è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica (RR)

Art. 3.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 20 febbraio 2012

Il direttore generale: PANI

12A02579

DETERMINAZIONE 20 febbraio 2012.

Regime di rimborsabilità e prezzo di vendita della specialità medicinale «OMNITROPE» (somatropina) – autorizzata con procedura centralizzata europea dalla Commissione europea. (Determinazione n. 205/2012).

Regime di rimborsabilità e prezzo di vendita della specialità medicinale OMNITROPE (somatropina) – autorizzata con procedura centralizzata europea dalla Commissione Europea con la decisione del 16 giugno 2011 ed inserita nel registro comunitario dei medicinali con i numeri:

EU/1/06/332/010 «10 mg/ml - soluzione iniettabile in una cartuccia - uso sottocutaneo - cartuccia (vetro) - 1,5 ml» 1 cartuccia;

EU/1/06/332/011 «10 mg/ml - soluzione iniettabile in una cartuccia - uso sottocutaneo - cartuccia (vetro) - 1,5 ml» 5 cartucce;

EU/1/06/332/012 «10 mg/ml - soluzione iniettabile in una cartuccia - uso sottocutaneo - cartuccia (vetro) - 1,5 ml» 10 cartucce.

Titolare A.I.C.: Sandoz GMBH Biochemiestrasse 10, A - 6250 Kundl Austria.

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto legge 30 settembre 2003 n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326 , che istituisce l'Agenzia Italiana del Farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n.245 recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia Italiana del Farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145;

Visto il decreto del Ministro della Salute dell'8 novembre 2011, registrato dall'Ufficio Centrale del Bilancio al Registro «Visti Semplici», foglio n. 1282, in data 14 novembre 2011, con cui è stato nominato Direttore Generale dell'Agenzia italiana del farmaco il Prof. Luca Pani, a decorrere dal 16 novembre 2011;

Visto il Regolamento di organizzazione, di amministrazione e dell'ordinamento del personale dell'Agenzia italiana del farmaco, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie Generale n. 254 del 31 ottobre 2009;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 85, comma 20 della legge 23 dicembre 2000, n. 388;

Visto l'art. 1, comma 41, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

Vista la legge 14 dicembre 2000, n.376, recante «Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il doping»;

Visto l'articolo 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal S.S.N. tra Agenzia e titolari di autorizzazioni ;

Visto il decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 95, concernente l'attuazione della direttiva 2000/38/CE e l'introduzione di un elenco di farmaci da sottoporre a monitoraggio intensivo;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della Direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernenti i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001;

Visto il Regolamento n. 726/2004/CE;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note *CUF)*», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006 pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale*, Serie Generale n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, Serie Generale n. 227, del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

Vista la domanda con la quale la ditta ha chiesto la classificazione, ai fini della rimborsabilità;

Visto il parere della Commissione Consultiva Tecnico - Scientifica nella seduta dell'8 novembre 2011;

Visto il parere del Comitato Prezzi e Rimborso nella seduta del 20 dicembre 2011;

Vista la deliberazione n. 6 del 26 gennaio 2012 del Consiglio di Amministrazione dell'AIFA adottata su proposta del Direttore Generale;

Considerato che per la corretta gestione delle varie fasi della distribuzione, alla specialità medicinale debba venir attribuito un numero di identificazione nazionale;

Determina:

Art. 1.

Descrizione del medicinale e attribuzione N. AIC

Alla specialità medicinale Omnitrope (somatropina) nelle confezioni indicate vengono attribuiti i seguenti numeri di identificazione nazionale:

Confezione: «10 mg/ml - soluzione iniettabile in una cartuccia - uso sottocutaneo - cartuccia (vetro) - 1,5 ml» 1 cartuccia - A.I.C. n. 037106109/E (in base 10) 13DDFX (in base 32)

Confezione: «10 mg/ml - soluzione iniettabile in una cartuccia - uso sottocutaneo - cartuccia (vetro) - 1,5 ml» 5 cartucce - A.I.C. n. 037106111/E (in base 10) 13DDFZ (in base 32);

Confezione: «10 mg/ml - soluzione iniettabile in una cartuccia - uso sottocutaneo - cartuccia (vetro) - 1,5 ml» 10 cartucce - A.I.C. n. 037106123/E (in base 10) 13DDGC (in base 32);

Indicazioni terapeutiche:

Lattanti, bambini e adolescenti

Disturbi della crescita da insufficiente secrezione dell'ormone della crescita (GH).

Disturbi della crescita associati alla sindrome di Turner.

Disturbi della crescita associati ad insufficienza renale cronica.

Disturbi della crescita (punteggio di deviazione standard (SDS) dell'altezza attuale < -2,5 e SDS corretta in base alla statura dei genitori < -1) in bambini/adolescenti di bassa statura nati piccoli per l'età gestazionale (SGA) con peso e/o lunghezza alla nascita inferiore a -2deviazioni standard (SD), che non abbiano presentato una ripresa della crescita (velocità di crescita SDS < 0 durante l'ultimo anno) nei primi 4anni o successivamente.

Sindrome di Prader-Willi (PWS) per il miglioramento della crescita e della struttura corporea. La diagnosi di PWS deve essere confermata da specifiche analisi genetiche appropriate.

Adulti

Terapia sostitutiva in adulti con marcato deficit dell'ormone della crescita. I pazienti adulti con grave deficit dell'ormone della crescita sono pazienti con patologia ipotalamo-ipofisaria nota che presentano la carenza di almeno un ormone pituitario noto, che non sia la prolattina. Questi pazienti devono effettuare un singolo test dinamico per la conferma della diagnosi o per l'esclusione del deficit dell'ormone della crescita. In pazienti con deficit dell'ormone della crescita isolato, insorto in età infantile (che non presentino alcun segno di patologia ipotalamo-ipofisaria o che non abbiano subito radioterapia cranica), devono essere eseguiti due test dinamici, tranne nel caso in cui i pazienti presentino basse concentrazioni di IGF-I (SDS < -2), per i quali è sufficiente un solo test. Il valore soglia del test dinamico deve essere molto preciso.

Art. 2.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

La specialità medicinale Omnitrope (somatropina) è classificata come segue:

Confezione: «10 mg/ml - soluzione iniettabile in una cartuccia - uso sottocutaneo - cartuccia (vetro) - 1,5 ml» 1 cartuccia - A.I.C. n. 037106109/E (in base 10) 13DDFX (in base 32) . Classe di rimborsabilità: A Nota 39.

Prezzo ex factory (I.V.A. esclusa): € 242,25;

Prezzo al pubblico (I.V.A. inclusa): € 399,81

Validità del contratto: 24 mesi.

Art. 3.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale OMNITROPE (somatropina) è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, vendibile al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti (RRL)

Art. 4.

Condizioni e modalità di impiego

Prescrizione del medicinale soggetta a diagnosi - piano terapeutico e a quanto previsto dall'allegato 2 e successive modifiche, alla determinazione 29 ottobre 2004 - PHT Prontuario della distribuzione diretta -, pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004.

Art. 5.

Farmacovigilanza

Il presente medicinale è inserito nell'elenco dei farmaci sottoposti a monitoraggio intensivo delle sospette reazioni avverse di cui al decreto del 21 novembre 2003 (GU 01/12/2003) e successivi aggiornamenti; al termine della fase di monitoraggio intensivo vi sarà la rimozione del medicinale dal suddetto elenco;

Art. 6.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 20 febbraio 2012

Il direttore generale: PANI

12A02580

DETERMINAZIONE 20 febbraio 2012.

Regime di rimborsabilità e prezzo di vendita della specialità medicinale «MIRAPEXIN» (pramipexolo) – autorizzata con procedura centralizzata europea dalla Commissione europea. . (Determinazione n. 204/2012).

Regime di rimborsabilità e prezzo di vendita della specialità medicinale Mirapexin (pramipexolo) - autorizzata con procedura centralizzata europea dalla Commissione Europea con la decisione del 10 giugno 2010 ed inserita nel registro comunitario dei medicinali con i numeri:

EU/1/97/051/028 «1,57 mg - compressa a rilascio prolungato - uso orale - blister (poliamide/ALL/PVC)» 10 compresse;

EU/1/97/051/029 «1,57 mg - compressa a rilascio prolungato - uso orale - blister (poliamide/ALL/PVC)» 30 compresse;

EU/1/97/051/030 «1,57 mg - compressa a rilascio prolungato - uso orale - blister (poliamide/ALL/PVC)» 100 compresse;

EU/1/97/051/031 «2,62 mg - compressa a rilascio prolungato - uso orale - blister (poliamide/ALL/PVC)» 10 compresse;

EU/1/97/051/032 «2,62 mg - compressa a rilascio prolungato - uso orale - blister (poliamide/ALL/PVC)» 30 compresse

EU/1/97/051/033 «2,62 mg - compressa a rilascio prolungato - uso orale - blister (poliamide/ALL/PVC)» 100 compresse

Titolare A.I.C.: Boehringer Ingelheim International Gmbh

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto legge 30 settembre 2003 n.269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326 , che istituisce l'Agenzia Italiana del Farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245 recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia Italiana del Farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145;

Visto il decreto del Ministro della Salute dell'8 novembre 2011, registrato dall'Ufficio Centrale del Bilancio al Registro «Visti Semplici», Foglio n. 1282, in data 14 novembre 2011, con cui è stato nominato Direttore Generale dell'Agenzia italiana del farmaco il Prof. Luca Pani, a decorrere dal 16 novembre 2011;

Visto il regolamento di organizzazione, di amministrazione e dell'ordinamento del personale dell'Agenzia italiana del farmaco, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie Generale n. 254 del 31 ottobre 2009;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 85, comma 20 della legge 23 dicembre 2000, n. 388;

Visto l'art. 1, comma 41, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

Vista la legge 14 dicembre 2000, n. 376, recante «Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il doping»;

Visto l'articolo 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal S.S.N. tra Agenzia e titolari di autorizzazioni ;

Visto il decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 95, concernente l'attuazione della direttiva 2000/38/CE e l'introduzione di un elenco di farmaci da sottoporre a monitoraggio intensivo;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della Direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernenti i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE, ed in particolare l'art. 14 comma 2 che prevede la non inclusione per i medicinali equivalenti delle indicazioni terapeutiche non coperte da brevetto;

Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001;

Visto il Regolamento n. 726/2004/CE;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note *CUF)*», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006 pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale*, Serie Generale n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale*, Serie Generale n. 227, del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

Vista la domanda con la quale la ditta Boehringer Ingelheim International GMBH ha chiesto la classificazione, ai fini della rimborsabilità;

Visto il parere della Commissione Consultiva Tecnico - Scientifica nella seduta del 13 settembre 2011;

Visto il parere del Comitato Prezzi e Rimborso nella seduta del 18 gennaio 2012;

Considerato che per la corretta gestione delle varie fasi della distribuzione, alla specialità medicinale debba venir attribuito un numero di identificazione nazionale;

Determina:

Art. 1.

Descrizione del medicinale e attribuzione n. AIC

Alla specialità medicinale MIRAPEXIN (pramipexolo) nelle confezioni indicate vengono attribuiti i seguenti numeri di identificazione nazionale:

Confezione: «1,57 mg - compressa a rilascio prolungato - uso orale - blister (poliamide/ALL/PVC)» 10 compresse - A.I.C. n. 034090288/E (in base 10) 10JC9J (in base 32);

Confezione: «1,57 mg - compressa a rilascio prolungato - uso orale - blister (poliamide/ALL/PVC)» 30 compresse - A.I.C. n. 034090290/E (in base 10) 10JC9L (in base 32) ;

Confezione: «1,57 mg - compressa a rilascio prolungato - uso orale - blister (poliamide/ALL/PVC)» 100 compresse - A.I.C. n. 034090302/E (in base 10) 10JC9Y (in base 32);

Confezione: «2,62 mg - compressa a rilascio prolungato - uso orale - blister (poliamide/ALL/PVC)» 10 compresse - A.I.C. n. 034090314/E (in base 10) 10JCBB (in base 32);

Confezione: «2,62 mg - compressa a rilascio prolungato - uso orale - blister (poliamide/ALL/PVC)» 30 compresse - A.I.C. n. 034090326/E (in base 10) 10JCBQ (in base 32);

Confezione: «2,62 mg - compressa a rilascio prolungato - uso orale - blister (poliamide/ALL/PVC)» 100 compresse - A.I.C. n. 034090338/E (in base 10) 10JCC2 (in base 32) ;

Indicazioni terapeutiche: Mirapexin è indicato negli adulti per il trattamento sintomatologico della malatti di Parkinson idiopatica, da solo (senza levodopa) o in associazione con levodopa, cioè nel corso della malattia, in fase avanzata quando l'effetto della levodopa svanisce o diventa discontinuo ed insorgono fluttuazioni dell'effetto terapeutico (fluttuazioni di fine dose o «on/off»).

Art. 2.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

La specialità medicinale Mirapexin (pramipexolo) è classificata come segue:

Confezione: «1,57 mg - compressa a rilascio prolungato - uso orale - blister (poliamide/ALL/PVC)» 30 compresse - A.I.C. n. 034090290/E (in base 10) 10JC9L (in base 32);

Classe di rimborsabilità: C.

Confezione: «2,62 mg - compressa a rilascio prolungato - uso orale - blister (poliamide/ALL/PVC)» 30 compresse - A.I.C. n. 034090326/E (in base 10) 10JCBQ (in base 32)

Classe di rimborsabilità: C.

Art. 3.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale MIRAPEXIN (pramipexolo) è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Art. 4.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'AIC del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'AIC del farmaco generico è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14 co. 2 del decreto legislativo n. 219/2006 che impone di non includere negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Art. 5.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio

Roma, 20 febbraio 2012

Il direttore generale: PANI

12A02581

DETERMINAZIONE 22 febbraio 2012.

Riclassificazione del medicinale «TOPOTECAN EBEWE» (topotecan) ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determinazione n. 215/2012).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto legge 30 settembre 2003 n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia Italiana del Farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245 recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia Italiana del Farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145;

Visto il decreto del Ministro della Salute dell'8 novembre 2011, registrato dall'Ufficio Centrale del Bilancio al Registro "Visti Semplici", Foglio n. 1282, in data 14 novembre 2011, con cui è stato nominato Direttore Generale dell'Agenzia italiana del farmaco il Prof. Luca Pani, a decorrere dal 16 novembre 2011;

Visto il Regolamento di organizzazione, di amministrazione e dell'ordinamento del personale dell'Agenzia italiana del farmaco, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie Generale n. 254 del 31 ottobre 2009;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente "Interventi correttivi di finanza pubblica" con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 1, comma 41, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal S.S.N. tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della Direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernenti i medici-

nali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE, ed in particolare l'art. 14 comma 2 che prevede la non inclusione per i medicinali equivalenti delle indicazioni terapeutiche non coperte da brevetto;

Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 "Note AIFA 2004 (Revisione delle note CUF)", pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, Serie Generale n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, Serie Generale n. 227, del 29 settembre 2006 concernente "Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata";

Visto il decreto con il quale la società Sandoz S.p.a. è stata autorizzata all'immissione in commercio del medicinale TOPOTECAN EBEWE;

Vista la domanda con la quale la ditta ha chiesto la riclassificazione delle confezioni da 1 mg/ml concentrato per soluzione per infusione da 1 flaconcino da 1 ml, 3 ml, 4 ml e da 5 flaconcini da 1 ml, 3 ml;

Visto il parere della Commissione consultiva tecnico scientifica dell'8 novembre 2011;

Visto il parere del Comitato Prezzi e Rimborso nella seduta del 23 novembre 2011;

Vista la deliberazione n. 6 del 26 gennaio 2012 del Consiglio di Amministrazione dell'AIFA adottata su proposta del Direttore Generale;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale TOPOTECAN EBEWE (topotecan) nelle confezioni sotto indicate è classificato come segue:

Confezione:

"1 mg/ml concentrato per soluzione per infusione" 1 flaconcino in vetro da 1 ml

AIC n. 040255010 (in base 10) - 16DHK2 (in base 32)

Classe di rimborsabilità: H

Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 42,36

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 69,91

Confezione:

"1 mg/ml concentrato per soluzione per infusione" 5 flaconcini in vetro da 1 ml

AIC n. 040255022 (in base 10) - 16DHKG (in base 32)

Classe di rimborsabilità: H

Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 211,81

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 349,58

Confezione:

"1 mg/ml concentrato per soluzione per infusione" 1 flaconcino in vetro da 3 ml

AIC n. 040255046 (in base 10) - 16DHL6 (in base 32)

Classe di rimborsabilità: H

Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 127,08

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 209,75

Confezione:

"1 mg/ml concentrato per soluzione per infusione" 5 flaconcini in vetro da 3 ml

AIC n. 040255059 (in base 10) - 16DHLM (in base 32)

Classe di rimborsabilità: H

Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 635,43

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 1048,74

Confezione:

"1 mg/ml concentrato per soluzione per infusione" 1 flaconcino in vetro da 4 ml

AIC n. 040255073 (in base 10) - 16DHM1 (in base 32)

Classe di rimborsabilità: H

Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 169,45

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 279,66

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale TOPOTECAN EBEWE (topotecan) è la seguente:

medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero o in struttura ad esso assimilabile (OSP).

Art. 3.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'AIC del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'AIC del farmaco generico è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14 comma 2 del decreto legislativo 219/2006 che impone di non includere negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Art. 4.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 22 febbraio 2012

Il direttore generale: PANI

12A02577

DETERMINAZIONE 22 febbraio 2012.

Riclassificazione del medicinale «IDARUBICINA SANDOZ» (idarubicina) ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determinazione n. 216/2012).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003 n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia Italiana del Farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245 recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia Italiana del Farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145;

Visto il decreto del Ministro della Salute dell'8 novembre 2011, registrato dall'Ufficio Centrale del Bilancio al Registro "Visti Semplici", Foglio n. 1282, in data 14 novembre 2011, con cui è stato nominato Direttore Generale dell'Agenzia italiana del farmaco il Prof. Luca Pani, a decorrere dal 16 novembre 2011;

Visto il Regolamento di organizzazione, di amministrazione e dell'ordinamento del personale dell'Agenzia italiana del farmaco, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie Generale n. 254 del 31 ottobre 2009;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente "Interventi correttivi di finanza pubblica" con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 1, comma 41, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal S.S.N. tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della Direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernenti i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 "Note AIFA 2004 (Revisione delle note CUF)", pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, Serie Generale n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, Serie Generale n. 227, del 29 settembre 2006 concernente "Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata";

Visto il decreto con il quale la società Sandoz S.p.a. è stata autorizzata all'immissione in commercio del medicinale Idarubicina Sandoz;

Vista la domanda con la quale la ditta Sandoz S.p.a. ha chiesto la riclassificazione della confezione da 1 mg/ml concentrato per soluzione per infusione" 1 flaconcino da 20 ml;

Visto il parere della Commissione consultiva tecnico scientifica del 13/09/2011;

Visto il parere del Comitato Prezzi e Rimborso nella seduta del 13/12/2011;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale IDARUBICINA SANDOZ (idarubicina) nelle confezioni sotto indicate è classificato come segue:

Confezione:

"1 mg/ml concentrato per soluzione per infusione" 1 flaconcino da 20 ml;

AIC n. 040308076/M (in base 10) - 16G3CD (in base 32)

Classe di rimborsabilità: C.

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale IDARUBICINA SANDOZ (idarubicina) è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero o in struttura ad esso assimilabile (OSP).

Art. 3.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 22 febbraio 2012

Il direttore generale: PANI

12A02578

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 3 agosto 2011.

Programma delle infrastrutture strategiche (Legge n. 443/2001). Adeguamento s.s. 534 come raccordo autostradale (cat. B) - Megalotto 4 collegamento autostrada A3 (svincolo di Firmo) s.s. Jonica (svincolo di Sibari). Approvazione progetto definitivo (CUP F92C05000020001). (Deliberazione n. 56/2011).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 21 dicembre 2001, n. 443, che, all'art. 1, ha stabilito che le infrastrutture pubbliche e private e gli insediamenti strategici e di preminente interesse nazionale, da realizzare per la modernizzazione e lo sviluppo del Paese, vengano individuati dal Governo attraverso un Programma formulato secondo i criteri e le indicazioni procedurali contenuti nello stesso articolo, demandando a questo Comitato di approvare, in sede di prima applicazione della legge, il suddetto Programma entro il 31 dicembre 2001;

Vista la legge 1° agosto 2002, n. 166, che all'art. 13 – oltre ad autorizzare limiti di impegno quindicennali per la progettazione e la realizzazione delle opere incluse nel Programma approvato da questo Comitato – reca modifiche al menzionato art. 1 della legge n. 443/2001;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, recante il Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, e s.m.i.;

Vista legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante "Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione" che, all'art. 11, dispone che a decorrere dal 1° gennaio 2003, ogni progetto di investimento pubblico deve essere dotato di un Codice Unico di Progetto (CUP);

Visto il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, concernente il "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE" e s.m.i. (da ora in avanti "codice dei contratti pubblici"), e visti in particolare:

- la parte II, titolo III, capo IV, concernente "Lavori relativi a infrastrutture strategiche e insediamenti produttivi" e specificamente l'art. 163, che conferma la responsabilità dell'istruttoria e la funzione di supporto alle attività di questo Comitato al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, che può in proposito avvalersi di apposita "Struttura tecnica di missione";
- l'art. 256, che ha abrogato il decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190, concernente la "Attuazione della legge n. 443/2001 per la realizzazione delle infrastrutture e degli insediamenti produttivi strategici e di interesse nazionale", come modificato dal decreto legislativo 17 agosto 2005, n. 189;

Vista la legge 13 agosto 2010, n. 136, come modificata dal decreto legge 12 novembre 2010, n. 187, convertito dalla legge 17 dicembre 2010, n. 217, che reca un piano straordinario contro la mafia, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia e che, tra l'altro, definisce le sanzioni applicabili in caso di inosservanza degli obblighi previsti dalla legge stessa, tra cui la mancata apposizione del CUP sugli strumenti di pagamento;

Vista la delibera 27 dicembre 2002, n. 143 (*G.U.* n. 87/2003, errata corrige in *Gazzetta Ufficiale* n. 140/2003), con la quale questo Comitato ha definito il sistema per l'attribuzione del CUP, che deve essere richiesto dai soggetti responsabili di cui al punto 1.4 della delibera stessa;

Vista la delibera 25 luglio 2003, n. 63 (*G.U.* n. 248/2003), con la quale questo Comitato ha formulato, tra l'altro, indicazioni di ordine procedurale riguardo alle attività di supporto che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è chiamato a svolgere ai fini della vigilanza sull'esecuzione degli interventi inclusi nel Programma delle infrastrutture strategiche;

Vista la delibera 29 settembre 2004, n. 24 (*G.U.* n. 276/2004), con la quale questo Comitato ha stabilito che il CUP deve essere riportato su tutti i documenti amministrativi e contabili, cartacei ed informatici, relativi a progetti di investimento pubblico, e deve essere utilizzato nelle banche dati dei vari sistemi informativi, comunque interessati ai suddetti progetti;

Vista la delibera 18 novembre 2010, n. 81, con la quale questo Comitato ha dato parere favorevole in ordine all'8° Allegato infrastrutture alla Decisione di finanza pubblica che include, in tabella 1, la voce "S.S. 106 - Ulteriori lotti di ammodernamento";

Visto il decreto 14 marzo 2003 emanato dal Ministro dell'interno di concerto con il Ministro della giustizia e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e s.m.i., con il quale – in relazione al disposto dell'art. 15, comma 5, del decreto legislativo n. 190/2002 (ora art. 180, comma 2, del decreto legislativo n. 163/2006) – è stato costituito il Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle grandi opere;

Vista la nota 5 novembre 2004, n. COM/3001/1, con la quale il Coordinatore del predetto Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle grandi opere espone le linee guida varate dal Comitato nella seduta del 27 ottobre 2004;

Viste le note 11 luglio 2011, n. 27134, e 27 luglio 2011, n. 29597, con le quali il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha richiesto l'inserimento dell'argomento all'ordine del giorno della prima seduta utile di questo Comitato e trasmesso la relativa documentazione istruttoria;

Vista la nota 28 luglio 2011 n. 85574, con la quale il Ministero dell'economia e delle finanze-Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato ha rappresentato di non avere osservazioni da formulare;

Su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;

Acquisita in seduta l'intesa del Ministero dell'economia delle finanze;

Prende atto delle risultanze dell'istruttoria svolta dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e in particolare:

sotto l'aspetto tecnico e amministrativo:

che la S.S. 534 "di Cammarata e degli Stombi" si sviluppa su un percorso di 29,780 km, con inizio dalla S.S. 105 al km 66+370, presso Firmo, e termine sulla attuale S.S. 106 Ionica al km 365+150 in corrispondenza del bivio degli Stombi;

che il progetto in esame prevede l'ammodernamento di un tratto di 14,1 km della S.S. 534 dallo svincolo di Firmo, sulla Autostrada A3 Salerno - Reggio Calabria, fino allo svincolo di Sibari; esso ricade interamente nella Provincia di Cosenza e precisamente nei comuni di Saracena, Castrovillari e Cassano allo Ionio ed esplica un'importante funzione di collegamento tra i due itinerari Autostrada A3 Salerno - Reggio Calabria ed il corridoio ionico Taranto - Sibari - Reggio Calabria;

che l'attuale S.S. 534, tra lo svincolo di Firmo e lo svincolo degli Stombi, presenta una sede stradale con carreggiata unica di larghezza pari a circa 10,50 m;

che il tracciato di progetto ricalca in buona parte l'attuale sedime della S.S. 534, prevedendo deviazioni dallo stesso là dove è necessario l'adeguamento alle norme funzionali e geometriche vigenti per le strade di categoria di tipo B (D.M. 5 novembre 2001): la sezione prevista è di tipo B (strada extraurbana principale - soluzione a 2+2 corsie di marcia) costituita da due carreggiate, ciascuna composta da due corsie di m 3,75 e banchina laterale in destra di m 1,75 e da uno spartitraffico centrale di larghezza m 3,50, affiancato da due banchine laterali in sinistra da 0,50 m, per una larghezza complessiva misurata tra i cigli esterni di m 23,00;

che la quasi totalità del tracciato ricade su particelle catastali di proprietà privata, a esclusione di piccoli tratti che insistono su aree di demanio fluviale; è previsto l'allargamento della sede attuale verso nord per i primi 3,00 km circa fino allo svincolo con la SS 19, di cui i primi 900 m in variante planimetrica, al fine di conservare intatti gli esercizi commerciali adiacenti all'attuale sedime stradale, gli accessi alla viabilità locale e di predisporre una fascia per la futura realizzazione di un'opera che sovrappassi l'A3; è previsto inoltre l'allargamento verso sud per il resto del tracciato, soluzione che permette di ottimizzare l'inserimento del viadotto della S.S. 534 sul fiume Coscile, mediante una scansione delle pile che preservi l'alveo fluviale e che, a partire dallo svincolo di Torre Mordillo, mantenga inalterate le attuali distanze dalla sede ferroviaria della linea F.S. n. 143 Sibari – Cosenza, preservando al contempo le abitazioni e il tessuto agricolo di Doria e il canale collettore degli Stombi;

che i franchi planimetrici adottati per la progettazione dell'opera, che sovrappassa la linea ferroviaria FS n. 143 Sibari - Cosenza, prevedono la realizzazione di un raddoppio della linea stessa, attualmente a singolo binario e dell'adeguamento della velocità della tratta a 150 km/h;

che il progetto prevede la realizzazione e l'ammodernamento dei sotto elencati svincoli:

Svincolo con la SP 174 al km 0+380;

Svincolo zona ASI al km 2+331,50;

Svincolo con la SS 19 al km 3+158;

Svincolo di Torre Mordillo al km 6+551;

Svincolo di Doria al km 10+945;

che le opere d'arte principali lungo il tracciato consistono in:

viadotto di scavalco della SP 174 dal km 0+340 al km 0+420;

viadotto Coscile, che si sviluppa tra il km 4+875 ed il km 5+015 per la carreggiata direzione Firmo (carreggiata nord) e tra il km 4+895 ed il km 5+035 per la carreggiata direzione Sibari (carreggiata *sud)*;

viadotto cavalcaferrovia, sulla linea ferroviaria FS n. 143 Sibari – Cosenza, che si sviluppa tra il km 6+302,50 ed il km 6+437,50 per la carreggiata direzione nord e tra il km 6+282,50 ed il km 6+417,50 per la carreggiata direzione sud;

che è prevista la realizzazione di opere d'arte minori relative ad opere idrauliche, nonché al prolungamento e o ammodernamento di esistenti cavalcavia e sottovia;

che oltre all'asse principale il progetto prevede interventi di adeguamento della viabilità provinciale e locale, inclusi quelli richiesti in sede di conferenza di servizi dagli enti territoriali;

che con nota CDG-52792-P del 7 aprile 2009 l'ANAS ha dato avvio alle procedure di legge obiettivo ai sensi dell' art. 167, comma 5, del decreto legislativo 163/2006 e s.m.i.;

che in data 10 aprile 2009 il Soggetto aggiudicatore ha dato avviso di avvio del procedimento finalizzato alla pronuncia di compatibilità ambientale e dichiarazione di pubblica utilità ai privati interessati dalle attività espropriative ai sensi del comma 2 dell'art. 166 del decreto legislativo n. 163/2006, mediante pubblicazione sul quotidiano locale "il Quotidiano della Calabria " e sul quotidiano nazionale " Repubblica";

che con nota 25 giugno 2009, n. 26422, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha convocato la Conferenza di servizi per il giorno 15 luglio 2009, ai sensi dell'art. 168 del decreto legislativo n. 163/2006;

che il Ministero per i beni e le attività culturali, Direzione generale per il paesaggio, le belle arti, l'architettura e l'arte contemporanea, ha espresso parere favorevole con prescrizioni in data 13 ottobre 2009, con provvedimento n. DG/PBAAC/S004/34.19.04/6068/2009;

che il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare – commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale – VIA e VAS, nella seduta plenaria del 30 novembre 2009 ha formulato il parere favorevole n. 386, con prescrizioni;

che il Presidente della Regione Calabria, con nota 15 giugno 2011 n. 049/Gab, nel prendere atto del parere favorevole espresso dal competente Dipartimento Regionale Urbanistica e Governo del territorio, ha espresso l'intesa sulla localizzazione dell'opera, ai sensi degli articoli numeri 165 e 167 del d.lgs. n. 163/2006;

che l'opera è inserita nella tabella n. 1 dell'8° allegato infrastrutture, approvato con delibera CIPE 18 novembre 2010 n.81, alla voce "SS106 ulteriori lotti di ammodernamento";

che la bozza della nuova Intesa Generale Quadro in fase di stipulazione, ai sensi della legge 443/2001, da parte della Regione Calabria conferma la rilevanza dell'opera in argomento;

sotto l'aspetto finanziario:

che il quadro economico, al netto di IVA, così come rimodulato e trasmesso, con nota 3 febbraio 2011 prot. CDG-16578-P, dal Presidente dell'ANAS risulta il seguente:

Lavori soggetti a ribasso (compreso importo lavori ed oneri relativi alle prescrizioni impartite dagli organi competenti così come scaturiti dalla Conferenza di servizi, le spese tecniche per il monitoraggio ambientale e le spese per la progettazione esecutiva) € 121.925.588,00

Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso € 7.454.582,84

Somme a disposizione € 26.547.036,71

Oneri di investimento € 23.389.081,13

TOTALE € 179.316.288,68

che per la redazione del progetto in argomento è stato utilizzato il prezzario Anas Regione Calabria 2010 e, per la valutazione degli oneri per la sicurezza, l'elenco prezzi sicurezza anno 2009/2010;

che la copertura finanziaria dell'opera è posta a totale carico dei fondi PON giusto decreto 27 settembre 2010, n. 10288/R.U., dell'Autorità di Gestione del PON Reti e Mobilità 2007/2013, che individua nell'asse II, misura 1.2, il progetto in argomento, con una copertura finanziaria di 179.316.288,68 euro;

sotto l'aspetto attuativo:

che il soggetto aggiudicatore è l'ANAS S.p.A.;

che il cronoprogramma lavori prevede per la realizzazione dell'opera, comprese le attività propedeutiche, il collaudo e la messa in esercizio, un arco temporale pari a 49 mesi (circa 4 anni);

che la relazione istruttoria dà conto degli elaborati del progetto definitivo relativi alle interferenze e agli immobili soggetti a esproprio o occupazione temporanea: in particolare, la documentazione relativa alla risoluzione delle interferenze è contenuta nei documenti del progetto definitivo "A4LO716DD0701T00IN00INTRE01B, A4LO716DD0701T00IN00INTRE02A e elaborati da A4LO716DD0701T00IN00INTPV01B a A4LO716DD0701T00IN00INTPV015B"; la documentazione relativa agli espropri è contenuta negli elaborati grafici progettuali "da A1 LO716D0701T00ES00ESPPC01B a A1 LO716D0701T00ES00ESPPPC19B"; l'elenco ditte e la relazione giustificativa delle indennità espropriative sono, rispettivamente, indicati negli elaborati "da A1 LO716D0701T00ES00ESPRE02BaA1LO716D0701T00ES00ESPRE05B" e A1 LO716D0701T00ES00ESPRE01B;

che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti propone:

l'approvazione del progetto ai sensi dell'art. 167, comma 5, del decreto legislativo n. 163/2006, con prescrizioni e raccomandazioni;

di autorizzare l'accantonamento di una somma per imprevisti, per un valore massimo pari al 5 per cento dell'importo dei lavori, in funzione del ribasso ottenuto in sede di gara;

che il citato Ministero ha corredato la relazione istruttoria di competenza dell'allegato disamina pareri.

Delibera:

1 Approvazione progetto definitivo

1.1 Ai sensi e per gli effetti dell'art. 167, comma 5, del decreto legislativo n. 163/2006, nonché ai sensi dell'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica n. 327/2001, e s.m.i., è approvato, con le prescrizioni e le raccomandazioni proposte dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, anche ai fini della dichiarazione di pubblica utilità, il progetto definitivo dell'"Adeguamento S.S. 534 come raccordo autostradale (cat. *B)* – magalotto 4 collegamento autostrada A3 (svincolo Firmo) S.S. Jonica (svincolo di Sibari)".

Ai sensi dell'art. 166, comma 5, del decreto legislativo n. 163/2006, l'approvazione, sostituisce ogni altra autorizzazione, approvazione e parere comunque denominato e consente la realizzazione di tutte le opere, prestazioni e attività previste nel progetto approvato.

1.2 L'importo di 179.316.288,68 euro al netto di IVA, come sinteticamente esposto nella precedente presa d'atto, costituisce il "limite di spesa" dell'intervento di cui al punto 1.1, inclusivo dell'importo per l'ammontare complessivo delle prescrizioni.

1.3 La copertura finanziaria del progetto è assicurata dai fondi PON Reti e Mobilità 2007/2013, asse II, misura 1.2, ove si individua una somma pari a 179.316.288,68 euro per l'intervento di cui al punto 1.1.

1.4 Le prescrizioni cui resta subordinata l'approvazione del progetto, compresa la previa acquisizione del parere idraulico da parte dell'autorità competente, sono riportate nella prima parte dell'allegato 1, che forma parte integrante della presente delibera, mentre le raccomandazioni sono riportate nella seconda parte del suddetto allegato 1.

2. Altre disposizioni

Al fine di costituire la voce "imprevisti" nel quadro economico del progetto di cui al precedente punto 1.1, si dispone l'accantonamento del ribasso d'asta, fino a un valore massimo pari al 5 per cento dell'importo dei lavori.

3. Disposizioni finali

3.1 Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvederà ad assicurare, per conto di questo Comitato, la conservazione dei documenti componenti il progetto approvato con la presente delibera e fornirà assicurazioni alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – DIPE in ordine alla completezza degli elaborati del progetto definitivo, con riferimento in particolare agli immobili di cui è prevista l'espropriazione.

3.2 Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvederà a trasmettere a questo Comitato il testo dell'Intesa Generale Quadro di cui alla presa d'atto, non appena stipulata, che sostituirà quella sottoscritta tra il Governo e la Regione Calabria in data 16 maggio 2002.

3.3 Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti dovrà vigilare affinché sia lo svolgimento di tutte le attività propedeutiche alla consegna lavori, sia l'esecuzione ed il collaudo dell'opera rispettino le condizioni poste a base del finanziamento europeo.

3.4 Il Soggetto aggiudicatore provvederà, prima dell'inizio dei lavori previsti nel citato progetto definitivo, a fornire assicurazioni al predetto Ministero sull'avvenuto recepimento, nel progetto esecutivo, delle prescrizioni riportate nel menzionato allegato 1; il citato Ministero procederà, a sua volta, a dare comunicazione al riguardo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - DIPE. Resta fermo che la Commissione VIA procederà a effettuare le verifiche ai sensi dell'art. 185 del decreto legislativo n. 163/2006.

3.5 Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvederà a svolgere le attività di supporto intese a consentire a questo Comitato di espletare i compiti di vigilanza sulla realizzazione delle opere ad esso assegnati dalla normativa citata in premessa, tenendo conto delle indicazioni di cui alla delibera n. 63/2003 sopra richiamata.

3.6 In relazione alle linee guida esposte nella citata nota del Coordinatore del comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle grandi opere, il bando di gara per l'affidamento della progettazione esecutiva e l'esecuzione dell'opera dovrà contenere una clausola che ponga a carico dell'appaltatore adempimenti ulteriori rispetto alla vigente normativa, intesi a rendere più stringenti le verifiche antimafia, prevedendo – tra l'altro – l'acquisizione delle informazioni antimafia anche nei confronti degli eventuali sub-appaltatori e sub-affidatari, indipendentemente dai limiti d'importo previsti dalla vigente normativa, nonché forme di monitoraggio durante la realizzazione degli stessi: i contenuti di detta clausola sono specificati nell'allegato 2, che forma parte integrante della presente delibera.

3.7 Ai sensi della delibera n. 24/2004, il CUP assegnato all'opera dovrà essere evidenziato in tutta la documentazione amministrativa e contabile riguardante l'opera stessa.

Roma, 3 agosto 2011

Il Presidente: BERLUSCONI

Il Segretario del CIPE: MICCICHÈ

Registrato alla Corte dei conti il 29 febbraio 2012
Ufficio Controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 2 Economia e finanze, foglio n. 389

ALLEGATO 1

Adeguamento della S.S. 534 come Raccordo Autostradale (Cat. *B)* --
Megalotto 4 Collegamento autostrada A3 (svincolo di Firmo)
S.S. 106 Jonica (svincolo di Sibari)

PRIMA PARTE – PRESCRIZIONI

1. determinare le corrette dimensioni e lunghezza del tratto di transizione tra l'arteria in progetto (a doppia carreggiata) e la viabilità esistente (ad unica carreggiata) al fine di garantire corrette condizioni di fluidità e sicurezza della circolazione;

2. ripristinare lo svincolo tra la S.S. 534 e la viabilità industriale al km 2+231 con una soluzione che consenta l'ingresso all'area ASI recepita ripristinando due delle quattro rampe di collegamento all'asse attrezzato;

3. garantire il collegamento tra l'asse attrezzato dell'ASI e la S.P. 174 inserendo una viabilità di tipo F2 (L'8.50 *m)*;

4. in fase di cantiere approfondire la valutazione degli effetti dell'incremento di carico veicolare in condizioni di corsie a larghezza ridotta sulla viability circostante attraverso il calcolo del livello di servizio (LoS) attuale e del livello di servizio; se necessario prevedere opportune misure di mitigazione;

5. sviluppare le soluzioni di riammaglio della viability locale come da soluzione proposta in sede di integrazione (elab. L0716D D 0701 TOO JA54 AMBCT01A);

6. adottare barriere di sicurezza prive di discontinuity con protezioni atte a facilitare lo scivolamento anche al livello del suolo;

7. articolare in un disegno coordinato i tipologici delle barriere antirumore, delle finiture dei viadotti e delle finiture delle terre armate;

8. negli interventi di sistemazione idraulica previsti sul fiume Coscile garantire, oltre al regolare deflusso delle portate, il minimo deflusso vitale (DMV); preferire l'impiego di tecniche di ingegneria naturalistica; evitare interferenze con il trasporto solido o barriere per il movimento dell'ittiofauna;

9. prevedere un sistema di deflusso delle acque meteoriche al sottovia al km 4+105 in modo da evitare il ristagno dell'acqua e l'eventuale difficoltà di transito dei mezzi;

10. prevedere l'abbassamento della quota platea tombino al km 4+244 per evitare Iostacolo al deflusso delle acque di scolo;

11. integrate la relazione idrologica-idraulica ed approfondire le verifiche idrauliche sulla base delle Linee Guida Idrauliche della Regione Calabria considerando una portata specifica non inferiore a 5 m3/(s x Km2);

12. rappresentare su opportuna carta topografica: i punti rilevati sul terreno e rappresentativi delle sezioni idrauliche; le aree demaniali; le aree interessate dalla portata di piena duecentennale ante e post operam;

13. prevedere una approfondita valutazione dei possibili effetti di amplificazione sismica locale nei primi 30 m di profondità calcolata attraverso un modello teorico (Barosh, 1969);

14. nelle opere di mitigazione previste sostituire rispettivamente gli individui di Quercus macrolepis (quercia vallonea) e Cotinus coggygria (albero della nebbia) con Quercus pubescens (roverella) e Ligustrum vulgare (ligustro);

15. approfondire specifiche e localizzazione degli attraversamenti faunistici;

16. prevedere l'utilizzo di barriere acustiche con sagomature di uccelli. La scelta della tipologia venga effettuata sulla base di considerazioni sia acustiche che di inserimento paesaggistico concordate con la Soprintendenza per i beni Architettonici e per il Paesaggio;

17. il progetto esecutivo deve essere integrato dagli elaborati relativi alle verifiche idrauliche;

18. ottimizzare gli interventi di mitigazione proposti considerando l'aggiornamento delle loro caratteristiche geometriche, e acustiche (potere fonoisolante e/o coefficiente di assorbimento per spettro di frequenza), e conseguentemente presentare, anche sulla base di Piani di risanamento delle infrastrutture concorsuali, mappe acustiche aggiornate ante e post operam;

19. adottare opportune misure per lo stoccaggio del terreno vegetale oggetto di scotico;

20. adottare misure di contenimento degli impatti per il trasporto di materiali assicurando che i viaggi da e per il cantiere siano effettuati escludendo gli orari notturni;

21. approfondire ulteriormente le valutazioni sui fabbisogni idrici necessari alla realizzazione dell'opera;

22. in caso di installazione di un impianto di betonaggio per il confezionamento in sito dei calcestruzzi prevedere integrazione della valutazione degli effetti ambientali e relative misure di mitigazione e compensazione;

23. valutare lo stato vibrazionale in fase di realizzazione, e post operam, sui ricettori più prossimi alle aree di cantiere ovvero al tracciato stradale di progetto;

24. in sede di Piano di monitoraggio ambientale acquisire una più compiuta caratterizzazione della qualità dell'aria nell'area di interesse a monte dell'avvio del progetto;

25. in sede di Piano di monitoraggio ambientale acquisire dati relativi al bioaccumulo di metalli pesanti (Cd, Cr, Mn, Cu, Ni, *Pb)*;

26. confrontare i dati ante opera con i dati riportati nel piano di monitoraggio del "Piano di Tutela delle Acque";

27. integrare i parametri da rilevare (ad es. parametri biologici (es.IBE); parametri BOD e COD; parametri relativi alle sostanze inquinanti);

28. indicare l'ubicazione delle stazioni di campionamento;

29. estendere il monitoraggio della qualità delle acque alla fase post-operam;

30. per la componente suolo e sottosuolo: precisare la tipologia di monitoraggio e strumentazione adottata; i parametri e gli indicatori del monitoraggio; la frequenza di misura; una più specifica articolazione temporale del monitoraggio;

31. per la componente flora ed ecosistemi: indicare l'ubicazione delle stazioni di campionamento (sia nell'area vasta che nell'area direttamente interessata dal progetto);

32. integrare i dati con : una caratterizzazione di tipo pedologico e fitosociologico dell'area; un censimento floristico-vegetazionale; un rilevamento degli aspetti fisionomici strutturali; un censimento degli elementi di qualità e sensibilità; analisi fitosociologiche; una ricostruzione delle successioni;

33. per la componente fauna: prevedere una rete di monitoraggio basata sulla composizione, sulla consistenza e distribuzione delle diverse specie e sulle loro relazioni con la componente vegetazionale; pianificare rilievi di campo considerando estensione dell'area di indagine, uso del suolo, viabilità ed accessibilità, morfologia del territorio; prevedere dei censimenti per ciascuna stagione dell'anno;

34. per la componente rumore: dettagliare la programmazione delle attività di monitoraggio, distribuzione territoriale delle stazioni di monitoraggio con riferimento alle aree complesse per presenza di sorgenti concorsuali (Allegato *C)* decreto ministeriale 16/03/1998) assicurando la restituzione periodica, standardizzata e georeferenziata delle informazioni monitorate; prevedere il monitoraggio in fase di cantiere presso i recettori critici; integrare adeguati indicatori in grado di rappresentare lo stato vibrazionale associabile all'intervento;

35. sviluppare le opere di sistemazione a verde di ripristino ambientale e di rinaturazione previste in progetto assumendo come riferimento le "Linee guida per capitolati speciali per interventi di ingegneria naturalistica e lavori di opere a verde" del Ministero dell'Ambiente, Servizio VIA, settembre 1997, e altri manuali qualificati quali, ad esempio:

-"Atlante delle opere di sistemazione dei versanti" dell'APAT, 2002;

-"Manuale di Ingegneria naturalistica" della Regione Lazio, 2001;

-"Quaderno delle opere tipo di ingegneria naturalistica" della Regione Lombardia, 2000;

36. recepire e sviluppare le misure di mitigazione, puntuali e di carattere generale, cosi come proposti nello Studio d'impatto Ambientale esaminato, ponendo particolare attenzione a quelle finalizzate al ripristino della vegetazione ripariale per la restituzione delle caratteristiche di naturalita all'alveo del fiume Coscile; ed integrarli alla luce delle presenti prescrizioni, dettagliandone la localizzazione, la tipologia, le modalità di esecuzione ed i costi analitici;

37. anticipare nel programma lavori, per quanto possibile, la realizzazione delle opere di mitigazione e compensazione ambientale rispetto alla realizzazione delle opere in progetto;

38. inserire nei documenti progettuali relativi agli oneri contrattuali dell'appaltatore dell'infrastruttura (capitolati d'appalto) le prescrizioni relative alla mitigazione degli impatti in fase di costruzione e quelle relative alla conduzione delle attività di cantiere;

39. elaborare il progetto di Monitoraggio Ambientale secondo le Linee Guida predisposte dalla Commissione Speciale VIA; i costi dell'attuazione del monitoraggio dovranno essere indicati nel quadro economico del progetto;

40. durante lo svolgimento dei lavori andranno tenute in considerazione, specie in vicinanza dei fiumi, le aree che dovranno risultare riserve, stazionamento o di passaggio per la fauna locale; cura per le aree di betonaggio, evitando la messa in scarico nei fiumi delle acque di risulta a di lavaggio degli impianti stessi; lo stoccaggio dei materiali dovrà essere previsto a dovuta distanza dalle sponde dei fiumi, prevedendo che in caso di piena si potrebbero verificare restringimenti dell'alveo stesso ostacolandone il libero deflusso delle acque;

41. in prossimità dei centri abitati, si prescrivono barriere antirumore, adoperando materiali trasparenti (vetro) per consentire una continuità paesaggistica ed evitare barriere ermetiche per le aree abitate;

42. che, in particolare, in sede di progettazione esecutiva, vengano concordate con la Soprintendenza per i beni Architettonici e per il Paesaggio sia le soluzioni morfologiche dei muri in terra armata che la tipologia dei materiali da utilizzarsi per la realizzazione del paramento esterno dei medesimi;

43. i movimenti di terreno, da eseguire con l'ausilio di mezzo meccanico e, in parte, con lavori manuali, dovranno essere limitati, esclusivamente alla realizzazione del lavoro previsto in progetto;

44. il materiale di risulta eccedente dagli scavi e dalle attività descritte in progetto, dovrà essere riutilizzato, oppure trasportato, a rifiuto, in discarica autorizzata;

45. le acque meteoriche e superficiali dovranno essere canalizzate ed immesse in apposite condotte o impluvi naturali al fine di scongiurare il rischio di erosioni e smottamenti;

46. è fatto obbligo di provvedere at termine dei lavori, alla razionale sistemazione del terreno smosso, delle scarpate e dei terrapieni che dovranno essere ben compattati e rinverditi con idonee specie vegetali, preferibilmente autoctone atte a trattenere terreno e quando le condizioni orografiche lo richiedano, mediante la realizzazione di idonee opere di contenimento del terreno, opportunamente dimensionate;

47. nell'esecuzione degli interventi dovrà essere adottata ogni cautela necessaria ad evitare alterazioni idrogeologiche dell' area oggetto dei lavori nonché danni a persone od a cose, dei quali la ditta concessionaria resterà comunque responsabile tenendo altresì sollevata l'Amministrazione da ogni controversia o rivendicazione da parte di terzi;

48. prevedere le opportune opere di difesa idraulica lungo il piede del rilevato di accesso al ponte in destra idraulica che in occorrenza di un evento di piena duecentennale risulta lambito dalle acque di esondazione indiretta, come si evince dall'elaborato TOOIDOOIDRPLO1 (Planimetria aree di esondazione ante operam e post operam);

49. in fase esecutiva richiedere il parere al settore idraulico della Provincia di Cosenza;

50. effettuare una preventiva opera di bonifica da ordigni bellici inesplosi (con particolare riferimento alle fasi di ricerca, localizzazione e recupero) in conformità con il Capitolato Speciale BCM del Ministero della Difesa ed 1984 e delle altre disposizioni in materia avvalendosi, ove necessario, dei competenti organi dell'Amministrazione Militare. Una copia del verbale di constatazione, approntato dall'Ente Militare competente per territorio, dovrà essere inviata anche al Comando Militare Esercito "Calabria";

51. inserire nel progetto la soluzione rappresentata nell'elaborato T001A10AMBCO01 per il rammaglio della viabilità esistente, interessando le nuove aree ricadenti nel territorio del Comune di Saracena;

52. prevedere il posizionamento di un'altra area di servizio nel territorio di Castrovillari sulla corsia (est - ovest) da Bivio degli Stombi a bivio A3 Firmo;

53. stipulare apposita convenzione con RFI per la risoluzione degli attraversamenti della linea ferroviaria Metaponto - Reggio Calabria;

54. stipulare apposita convenzione con ENEL per la risoluzione delle interferenze individuate;

55. stipulare apposita convenzione con SNAM Rete GAS per la risoluzione della interferenza individuata.

PARTE SECONDA – RACCOMANDAZIONI

a) valutare, in corrispondenza all'intersezione tra la S.P. 174 e la S.S. 534, compatibilmente con i vincoli tecnici esistenti, la possibilità di realizzare un collegamento tra le due arterie in ogni direzione;

b) verificare la necessità di interventi per la messa in sicurezza del tratto stradale della S.S. 283 di approccio alla zona di svincolo;

c) valutare l'opportunità che il PMA debba integrare una più compiuta stima ante operam e caratterizzazione della popolazione potenzialmente coinvolta;

d) qualora non previsto, inserire nei capitolati che l'appaltatore dell'infrastruttura possegga o, in mancanza, acquisisca, prima della consegna dei lavori e nel più breve tempo, la Certificazione Ambientale ISO 14001 o la Registrazione di cui al Regolamento CE 761/2001 (EMAS) per le attività di cantiere;

e) avvalersi, per il monitoraggio ambientale, del supporto di competenze specialistiche qualificate, anche attraverso la definizione di specifici protocolli e/o convenzioni;

f) scegliere le caratteristiche di ciascuna misura di mitigazione verificandone gli effetti su tutte le componenti ambientali;

g) per quanto riguarda le aree di cantiere evitare di utilizzare terreni a vocazione agricola pregiata (uliveti, frutteti in genere, aranceti);

h) porre cura nei grossi movimenti terra, in quanto potrebbero portare alterazioni alle acque causandone torpidità; a tal proposito, si tiene ad evidenziare che grossi sbancamenti di terreno, portano di conseguenza alla realizzazione di notevoli opere d'arte di contenimento (muri di sostegno); questo Ufficio è del parere che tali muri dovranno essere concepiti non ad unica altezza, bensì sdoppiati con la formazione di terrazzamenti. I muri di contenimento siano rivestiti in pietra naturale a vista e gli spazi interclusi siano piantumati con essenze arboree sempreverdi. Le scarpate siano trattate a verde prato, prevedendone il libero deflusso delle acque piovane;

i) evitare il più possibile di aprire nuove piste di servizio, utilizzando le vecchie viabilità campestri, con opportuna manutenzione. A fine lavori riportare la eventuale nuova viabilità di cantiere allo stato naturale;

l) le aree di sosta, oggi enormi spazi periferici per mezzi viaggianti, dovranno essere curate nei particolari, specie nell'uso dei materiali, insegne, tabelloni pubblicitari, panchine, attrezzature con servizi ed aree a verde con alberature ed a prato;

k) verificare che le dimensioni geometriche delle rotatorie di svincolo previste tra la ex SS.19 e la SS. 534 siano conformi a quanto previsto dalla normativa di settore e pertanto adeguate ad un agevole transito dei mezzi pesanti.

ALLEGATO 2

Contenuti della clausola antimafia, da inserire nel bando di gara, indicati dal Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle grandi opere di cui ai DD.II. 14.3.2003 e 8.6.2004

L'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252, prevede l'acquisizione di informazioni antimafia, oltre che nei confronti del soggetto appaltatore, anche nei confronti dei subcontraenti quando l'importo del subappalto superi i limiti di valore precisati al comma 1 dello stesso art. 10, mentre l'art. 118 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, pone a carico dell'appaltatore l'obbligo di comunicare alla stazione appaltante i dati relativi a tutti i sub-contratti.

La necessità di analoga estensione delle verifiche preventive antimafia, ad esse applicando le più rigorose informazioni del Prefetto, deriva dalla constatazione della particolare pericolosità, sotto il profilo del rischio di infiltrazione criminale, dei sub-appalti e dei cottimi, nonché di talune tipologie esecutive attinenti a una serie di prestazioni (trasporto e movimento terra, noli a caldo e a freddo, ecc.) comunque ricorrenti nella fase realizzativa a prescindere dalla finalizzazione dell'intervento (di tipo viario, ferroviario, acquedottistico, ecc.).

Pertanto nel bando di gara per l'appalto dei lavori di cui al progetto approvato con la presente delibera dovrà essere inserita apposita clausola che – oltre all'obbligo di conferimento dei dati relativi a tutti i sub-contratti di cui al citato art. 118 del decreto legislativo n. 163/2006 – preveda che:

1) tutti gli affidamenti a valle dell'aggiudicazione principale siano subordinati all'espletamento delle informazioni antimafia e sottoposti a clausola risolutiva espressa, in maniera da procedere alla revoca dell'autorizzazione del sub-contratto e alla automatica risoluzione del vincolo, con conseguente estromissione dell'impresa, in caso di informazioni positive. A fini di accelerazione potrà prevedersi che per i sub-contratti oggetto dell'estensione – vale a dire di importo inferiore a quello indicato nel richiamato art. 10, comma 1, lettera *c)* del decreto del Presidente della Repubblica n. 252/1998 – l'autorizzazione di cui all'art. 118 del decreto legislativo n. 163/2006 possa essere rilasciata previa esibizione del certificato camerale con l'apposita dicitura antimafia, ferma restando la successiva acquisizione delle informazioni prefettizie con gli eventuali effetti rescissori sopra indicati. Tenuto conto dell'ulteriore estensione di tali verifiche anche a tipologie di prestazioni non inquadrabili nel sub-appalto, ai sensi del menzionato art. 118 del decreto legislativo n. 163/2006, si potrà inoltre prevedere una fascia di esenzione dall'espletamento delle verifiche antimafia per gli acquisti di materiale di pronto reperimento fino all'importo di 50 mila euro (fermo restando l'obbligo di conferimento dei dati del fornitore);

2) nel caso di attivazione della clausola risolutiva espressa, l'appaltatore principale applichi, quale ulteriore deterrente, una penale, a titolo di liquidazione forfettaria dei danni, pari al 10% del valore del sub-contratto, salvo il maggior danno;

3) il soggetto aggiudicatore valuti le cd. informazioni supplementari atipiche – di cui all'art. 1 septies del decreto legge 6 settembre 1982, n. 629, convertito nella legge 12 ottobre 1982, n. 726, e successive integrazioni – ai fini del gradimento dell'impresa sub-affidataria, per gli effetti di cui all'art. 11, comma 3, del richiamato decreto del Presidente della Repubblica n. 252/1998;

4) vengano previste apposite misure di monitoraggio relative alla fase di cantierizzazione dell'opera dirette a:

a) controllare gli assetti societari delle imprese sub-affidatarie, fino a completamento dell'esecuzione dell'opera stessa, fermo restando che, in caso di variazioni, dovranno essere aggiornati i dati già forniti in attuazione dell'obbligo di comunicazione di cui si è detto;

b) assicurare, anche attraverso apposite sanzioni che possono arrivare fino alla revoca degli affidamenti, che i tentativi di pressione criminale sull'impresa affidataria e su quelle sub-affidatarie, nella fase di cantierizzazione (illecite richieste di denaro, "offerta di protezione", ecc.), vengano immediatamente comunicati alla Prefettura, fermo restando l'obbligo di denuncia alla Autorità giudiziaria.

N.B. Dall'entrata in vigore del decreto legislativo di cui all'art. 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136, i riferimenti all'art. 1 septies del decreto legge n. 629/1982, convertito dalla legge n.726/1982, e al decreto del Presidente della Repubblica n. 252/1998 si intendono riferiti alle corrispondenti disposizioni contenute nel predetto decreto legislativo.

12A02793

DELIBERAZIONE 6 dicembre 2011.

Interventi nel settore dei sistemi di trasporto rapido di massa. (Deliberazione n. 90/2011).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista legge 29 dicembre 1969, n. 1042, che all'art. 2 prevede l'acquisizione del parere della Commissione di cui all'art. 10 della legge 2 agosto 1952, n. 1221, appositamente integrata, ai fini dell'approvazione dei progetti di massima e dei progetti esecutivi di costruzione di ferrovie metropolitane;

Vista la legge 26 febbraio 1992, n. 211, concernente "Interventi nel settore dei sistemi di trasporto rapido di massa", e in particolare l'art. 9 che prevede contributi per la realizzazione degli interventi di trasporto rapido e sulle ferrovie concesse;

Viste le leggi 30 maggio 1995, n. 204, 4 dicembre 1996, n. 611, 27 febbraio 1998, n. 30, 18 giugno 1998, n. 194, 23 dicembre 1998, n. 448 (legge finanziaria 1999), 7 dicembre 1999, n. 472, 23 dicembre 1999, n. 488 (legge finanziaria 2000), 23 dicembre 2000, n. 388 (legge finanziaria 2001), 6 agosto 2008, n. 133, con le quali, tra l'altro, è stata rifinanziata la citata legge n. 211/1992 ed è stato previsto un apporto finanziario statale nel limite rispettivamente del 60 per cento del costo delle opere per i sistemi di trasporto rapido (metropolitane, filobus, impianti a fune, ecc.) e sulle ferrovie concesse e del 100 per cento per gli interventi sulle ferrovie in gestione governativa;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 373, recante "Devoluzione delle funzioni dei Comitati interministeriali soppressi ai sensi dell'art. 1, comma 21, della legge 24 dicembre 1993, n. 537", e visto, in particolare, l'art. 3, comma 1, che attribuisce a questo Comitato le funzioni del soppresso Comitato interministeriale per la programmazione economica nel trasporto (CIPET), competente ad assumere determinazioni in ordine ai programmi da finanziare ai sensi della citata legge n. 211/1992;

Visto l'art. 4 del decreto legge 1° aprile 1995, n. 98, convertito dalla legge 30 maggio 1995, n. 204, con il quale, presso l'allora Ministero dei trasporti e della navigazione, è stata istituita la Commissione di alta vigilanza (C.A.V.) con il compito di supportare il titolare di quel Dicastero nell'attività di coordinamento degli interventi di cui alla citata legge n. 211/1992, in particolare nelle attività di predisposizione delle graduatorie per il riparto dei fondi assegnati alla stessa legge e al monitoraggio dello stato di attuazione degli interventi di trasporto rapido di massa;

Viste le delibere con le quali questo Comitato ha assegnato le risorse di cui alle leggi citate in esordio, ammettendo a finanziamento numerosi interventi sulla base di apposite graduatorie redatte dalla C.A.V., e provveduto a rimodulare le stesse risorse;

Vista la nota 4 maggio 2011, n. 3337, con la quale il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, previo parere favorevole formulato dalla C.A.V. nella seduta del 9 marzo 2011, ha chiesto l'inserimento all'ordine del giorno della prima seduta utile di questo Comitato dell'adeguamento delle scadenze relative all'intervento del Comune di Verona, dell'autorizzazione all'utilizzo delle economie di gara per l'intervento da realizzare nel Comune di Roma e ha trasmesso notizie sullo stato di attuazione degli interventi finanziati a carico della citata legge n. 211/1992 e dell'intervento del Comune di Lecce;

Vista la nota 16 settembre 2011, n. 6249, con la quale il suddetto Ministero ha aggiornato la proposta relativa all'intervento di Verona;

Vista la nota 8 novembre 2011, n. 7743, con la quale il Ministero sopra richiamato ha fornito aggiornamenti in merito agli interventi dei Comuni di Verona e di Lecce;

Vista le note del 2 e 5 dicembre 2011, n. 44055 e n. 8526, con le quali il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha rappresentato l'urgenza di sottoporre al Comitato le richieste già formulate e precisato che per gli interventi relativi ai Comuni di Verona e di Roma sono stati già attivati i relativi mutui;

Vista la nota n. 123668, consegnata nel corso della seduta odierna, con la quale il Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato ha formulato le proprie valutazioni sulla proposta all'esame;

Su proposta del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

Prende atto delle risultanze dell'istruttoria svolta dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e in particolare:

per quanto concerne il Comune di Verona:

che, a fronte di un'iniziale approvazione disposta con delibera n. 258/1996, con successiva delibera di questo Comitato 26 giugno 2009, n. 28 (*G.U.* 19 novembre 2009, n. 2009) è stata approvata la variante progettuale relativa all'originaria "tranvia S. Michele - stazione FS - stadio" e che all'intervento così rimodulato, denominato "nuovo sistema filoviario" e del costo di circa 143 milioni di euro (al netto dell'IVA), è stato assegnato un contributo di 85,8 milioni di euro, in termini di volume d'investimenti, pari al 60 per cento del predetto costo;

che la suddetta delibera n. 28/2009 ha previsto la modifica dell'allora vigente accordo procedimentale stipulato tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il Comune di Verona e il Soggetto attuatore dell'intervento, Azienda mobilità trasporti (AMT) per aggiornare la tempistica dell'intervento (aggiudicazione dei lavori entro 8 mesi dalla data di pubblicazione della delibera stessa nella *Gazzetta Ufficiale* e consegna dei lavori entro 12 mesi dalla predetta data di pubblicazione) e ha previsto altresì, in caso di inosservanza dei termini, la revoca del suddetto contributo;

che a seguito del mancato rispetto dei tempi sopra indicati per fattori riferiti in relazione istruttoria come indipendenti dalla volontà dei soggetti coinvolti nelle procedure (in particolare l'entrata in vigore del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, che, tra l'altro, aveva cancellato le risorse destinate all'opera, provocando la sospensione dell'*iter* di gara), il Ministero istruttore ha proposto l'individuazione del 30 aprile 2011 quale termine per l'aggiudicazione provvisoria dell'appalto;

che, ad integrazione di quanto comunicato, il suddetto Ministero ha poi fatto presente che la gara per la realizzazione dell'opera è stata aggiudicata provvisoriamente il 1° aprile 2011 e definitivamente il 25 ottobre 2011 e che AMT ha proseguito le attività di propria competenza, subordinando la stipula del contratto alla modifica dei termini di cui alla delibera n. 28/2009 e comunque entro i tempi di cui all'art. 11, comma 10, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e s.m.i.;

che il Ministero istruttore comunica che la durata dei lavori è prevista in 1.000 giorni a decorrere dalla data di consegna degli stessi;

per quanto concerne il Comune di Roma:

che per l'intervento denominato "Nodo di Termini, 3° stralcio funzionale – versione aggiornata", di cui alla delibera 18 novembre 2010, n. 93 (*G.U.* n. 145/2011), del costo di 57,6 milioni di euro e destinatario di un contributo pubblico di 20,3 milioni di euro pari al 35,2 per cento del predetto costo, risulta disponibile un contributo di soli 18,4 milioni di euro;

che a seguito della gara sono state registrate economie per 5,7 milioni di euro; poiché nel corso dei lavori si è reso necessario provvedere a una variante, illustrata nella relazione del Ministero istruttore, si è determinato un costo complessivo aggiornato del progetto di 57,2 milioni di euro con un maggior onere, rispetto agli esiti di gara, di 5,3 milioni di euro, per il cui finanziamento il Ministero istruttore ha chiesto l'autorizzazione all'utilizzo di quota parte delle predette economie di gara, secondo la percentuale di contribuzione statale concessa all'opera;

che l'effettivo costo della variante finanziabile con le predette economie di gara, e quindi la percentuale di contribuzione statale concessa all'opera, sarà determinato in base agli esiti dell'istruttoria del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, acquisito il parere tecnico della Commissione *ex lege* n. 1042/1969, citata nelle premesse;

per quanto concerne lo stato di attuazione della legge 211:

la relazione, elaborata nel marzo 2011 sulla base dei dati al 31 dicembre 2010 e condivisa dalla C.A.V., dà conto delle risorse destinate al settore, dello stato di attuazione e delle criticità relative ad alcuni interventi;

in particolare, i 68 interventi finanziati sono stati ricondotti a 60 per effetto degli accorpamenti di più opere attinenti le medesime infrastrutture e il relativo costo complessivo, approvato dal suddetto Ministero, ammonta ad oltre 9.626 milioni di euro a fronte del quale i finanziamenti assegnati a carico della suddetta legge ammontano a oltre 4.340 milioni di euro (45,1 per cento circa del predetto costo), mentre il costo residuo è cofinanziato a valere sulle risorse delle amministrazioni regionali e locali;

delle predette opere, 23 risultano concluse (il 38,3 per cento dei 60 interventi), 34 hanno lavori in corso (56,7 per cento) e 3 risultano non attivate, ovvero con gare da espletare (5 per cento);

fra le opere “con lavori in corso”, 14 presentano uno stato di attuazione superiore al 60 per cento, 4 hanno uno stato di attuazione tra il 30 e il 60 per cento, 8 uno stato di attuazione inferiore al 30 per cento; per le ulteriori 8 opere le gare sono state espletate e sono in corso le attività di inizio lavori;

che per quanto concerne, in particolare, il Comune di Lecce, il Ministero ha trasmesso un’informativa specifica rappresentando che:

l’intervento denominato “sistema integrato di trasporto ecocompatibile a alimentazione elettrica a servizio del centro storico” – approvato da ultimo da questo Comitato con delibera 25 luglio 2003, n. 35 (*G.U.* n. 278/2003) per un costo di circa 22 milioni di euro e finanziato per un volume d’investimenti di 13,2 milioni di euro, pari al 60 per cento del predetto costo – è costituito da tre linee filoviarie a doppio binario per complessivi 32,4 km e, pur se terminato nel marzo 2009, non è entrato in servizio;

il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti già dal novembre 2010 ha sollecitato il Comune a provvedere con urgenza alle attività di propria competenza, anche rappresentando all’Ente locale, in caso di mancato funzionamento dell’opera, la possibile configurazione di un danno erariale e la necessità d’informare la competente Procura della Corte dei conti, e che, a fronte dei solleciti, il predetto Comune nel gennaio 2011 ha comunicato che “la chiusura del pre-esercizio” sarebbe avvenuta “presumibilmente nella prima decade di giugno 2011”;

nella seduta del 9 marzo 2011 la C.A.V., interessata dal Ministero istruttore stante la particolarità della situazione sopra rappresentata, ha ritenuto di fissare al 31 luglio 2011 il termine ultimo per l’apertura al pubblico dell’impianto, decorso il quale il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti avrebbe informato la Procura della Corte dei conti e proposto a questo Comitato la revoca del contributo a suo tempo assentito;

come da ultimo comunicato dal predetto Ministero, il Comune ha reso noto di aver sottoscritto, il 29 luglio 2011, un contratto di manutenzione e pronto intervento per il sistema filoviario e ha fornito un cronoprogramma, indicando il mese di settembre 2011 quale data di avvio dell’esercizio;

a fronte della verificata indisponibilità dell’intero parco veicoli (disponibili per l’esercizio 4 veicoli sui 12 previsti) e del mancato rispetto del suddetto cronoprogramma, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha nuovamente sollecitato il Comune (settembre e ottobre 2011) affinché desse indicazioni certe sull’apertura all’esercizio dell’opera;

Delibera:

1. Intervento di Verona

1.1 È confermato il contributo assegnato con la delibera di questo Comitato n. 28/2009 al “nuovo sistema filoviario” di Verona.

1.2 Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvederà a trasmettere alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per la programmazione ed il coordinamento della politica economica (DIPE) l’accordo procedimentale tra lo stesso Ministero, il Comune di Verona e il Soggetto attuatore dell’intervento, Azienda mobilità trasporti (AMT), che indichi il termine fissato per l’aggiudicazione provvisoria dei lavori nel 30 aprile 2011, fissando altresì una tempistica stringente per le date di stipula del contratto e di consegna dei lavori.

2. Intervento di Roma

È autorizzato l’utilizzo delle economie di gara relative all’intervento denominato “Nodo di Termini, 3° stralcio funzionale – versione aggiornata” del Comune di Roma, rimodulato come dalla precedente “presa d’atto”, nella misura che sarà definita dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, previo parere della Commissione *ex lege* n. 1042/1969, citata nelle premesse.

3. Clausole finali

3.1 Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti vigilerà sull’attuazione della presente delibera, sollecitando i soggetti interessati ad adottare tutte le misure per una tempestiva realizzazione delle opere in questione.

3.2 I soggetti aggiudicatori di interventi comprensivi di una spesa per rotabili, che siano almeno in parte a carico della finanza pubblica, dovranno assicurare che i rotabili stessi restino di proprietà pubblica, salvo che il servizio venga poi posto a gara.

Raccomanda al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di adottare ogni iniziativa per la messa in esercizio del sistema filoviario di Lecce; di informare, essendo ormai decorso il termine indicato dalla C.A.V., nella seduta del 9 marzo 2011, per l’apertura al pubblico del servizio di trasporto, la Procura della Corte dei Conti anche ai fini dell’accertamento di eventuali responsabilità erariali; di valutare la sussistenza dei presupposti per un’eventuale revoca parziale del contributo assentito.

Roma, 6 dicembre 2011

Il Presidente: MONTI

Il Segretario del CIPE: BARCA

Registrato alla Corte dei conti il 2 marzo 2012
Ufficio controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 3 Economia e finanze foglio n. 18

12A02794

SECONDA UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI

DECRETO RETTORALE 24 febbraio 2012.

Emanazione del nuovo statuto.

IL RETTORE

Vista la legge 9 maggio 1989 n. 168 ed in particolare l'art. 6, comma 9 e 10;

Vista la legge n. 240 del 30 dicembre 2010;

Visto il decreto rettorale n. 385 del 15 febbraio 2011, con il quale, in applicazione dell'art. 2, comma 5, della legge 240/2010 è stata istituita la Commissione con il compito di predisporre le modifiche allo Statuto della Seconda Università degli studi di Napoli;

Vista la delibera del Senato Accademico n. 70 del 25 luglio 2011 con la quale, acquisito il parere favorevole del Consiglio di Amministrazione espresso con delibera n. 81 del 22 luglio 2011, è stato adottato il testo del nuovo Statuto di Ateneo proposto dalla Commissione sopra indicata;

Vista la nota rettorale prot. n. 27014 del 27 luglio 2011 con la quale il nuovo Statuto è stato trasmesso al Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca ai fini degli adempimenti previsti dall'art. 6 della legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la nota prot. n. 5024 del 24 novembre 2011, assunta al protocollo n. 37663 del 25 novembre 2011, con cui il Direttore Generale della Direzione generale per l'Università, lo Studente e il Diritto allo Studio Universitario - Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca - ha riportato le osservazioni e le richieste di modifica rispetto al testo pervenuto;

Vista la delibera del Senato Accademico n. 111 del 7 dicembre 2011 con la quale, acquisito il parere favorevole del Consiglio di Amministrazione espresso con delibera n. 134 del 7 dicembre 2011, si è proceduto all'esame dei rilievi ministeriali e si è deliberato di conformarsi in gran parte agli stessi, modificando ed integrando conseguentemente il testo di statuto già approvato nella seduta del 25 luglio 2011;

Vista la nota prot. n. 1477 del 18 gennaio 2012, con la quale il nuovo Statuto di Ateneo, modificato con la su indicata delibera, è stato trasmesso nuovamente al Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca;

Vista la nota prot. 425 del 22 febbraio 2012, assunta al prot. n. 5294 del 23 febbraio 2012, con la quale il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca ha preso atto delle modifiche apportate ai fini della pubblicazione dello Statuto in *Gazzetta Ufficiale* e, inoltre, in coerenza con l'art. 2, comma 1, lettera *e)*, terzo periodo, della legge n. 240/2010 e con il dettato dell'art. 52, comma 2, primo periodo, dello Statuto, ha raccomandato "di sostituire, appena possibile, all'art. 52, comma 4, la parola "obbligatorio" con la seguente: "favorevole";

Ritenuto di dare seguito alla raccomandazione del Ministero e, pertanto, di poter procedere all'emanazione dello Statuto di Ateneo;

Ravvisata la necessità di avviare quanto prima le procedure per la costituzione dei nuovi organi statutari dando immediatamente esecutività alle norme statutarie dalla data di emanazione del presente decreto;

Decreta:

Art. 1.

È emanato il nuovo Statuto della Seconda Università degli studi di Napoli, ai sensi dell'art. 2, comma 5, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, secondo il testo allegato al presente decreto di cui costituisce parte integrante e sostanziale.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana unitamente allo Statuto di cui al precedente art. 1, che sostituisce il vigente Statuto, ed è immediatamente esecutivo dalla data di emanazione.

Art. 3.

Per effetto di quanto sopra entro 30 giorni dalla pubblicazione del nuovo Statuto sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana saranno avviate le procedure per la costituzione dei nuovi organi statutari.

Caserta, 24 febbraio 2012

Il rettore: ROSSI

ALLEGATO

STATUTO DELLA SECONDA UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI NAPOLI

TITOLO I
PRINCIPI FONDAMENTALI

Art. 1
(Finalità istituzionali)

1. La Seconda Università degli studi di Napoli, di seguito denominata ateneo, è un'istituzione pubblica ed è sede primaria di libera ricerca e libera formazione. Ha personalità giuridica, piena capacità di diritto pubblico e privato, sede legale nella città di Caserta ed è articolata nei diversi poli territoriali di Napoli, Caserta, Santa Maria Capua Vetere, Aversa e Capua.
2. L'ateneo opera secondo principi di autonomia scientifica, didattica, organizzativa, finanziaria e contabile e principi di responsabilità, come disciplinati dal presente statuto e dai regolamenti di ateneo, nel rispetto della Costituzione e delle vigenti leggi dello Stato.
3. L'ateneo promuove il progresso della cultura e delle scienze contribuendo, in tal modo, allo sviluppo civile ed economico del Paese e, in particolare, del territorio su cui insiste.
4. L'ateneo assicura libertà di ricerca e di studio, nel rispetto dei diritti fondamentali e della dignità della persona, senza alcuna discriminazione; valorizza il merito e favorisce il diritto allo studio per i più capaci e meritevoli, contribuendo a rimuovere ogni ostacolo a una effettiva uguaglianza di opportunità.
5. Lo stemma ufficiale dell'ateneo è custodito dal rettore.

Art. 2
(Missione dell'Ateneo)

1. L'ateneo ha vocazione generalista ed esprime una pluralità di saperi.
2. L'ateneo persegue l'eccellenza e il merito, promuove ricerca di qualità, alta formazione professionalizzante e interdisciplinare, prefiggendosi come obiettivo il miglioramento dei risultati in ambito didattico e scientifico e l'internazionalizzazione delle sue azioni.
3. L'ateneo fa propri i principi dell'accesso pieno e aperto alla letteratura scientifica e promuove la libera diffusione in rete dei risultati delle ricerche, per assicurarne la più ampia circolazione possibile.
4. L'ateneo garantisce il diritto allo studio, anche in collaborazione con enti pubblici e/o privati; assicura idonei servizi agli studenti per favorirne il percorso formativo e l'acquisizione di una preparazione critica e adeguata all'inserimento nel mondo del lavoro.
5. L'ateneo garantisce le pari opportunità nella ricerca, nello studio e nel lavoro, assicura la

valorizzazione del benessere di chi lavora e contrasta ogni forma di discriminazione diretta o indiretta.

6. L'ateneo promuove la ricerca di base, quella applicata e il trasferimento dell'innovazione tecnologica al sistema economico-sociale, contribuendo a soddisfare le esigenze di sviluppo della società mediante le proprie competenze scientifiche e professionali.

7. L'ateneo favorisce la valutazione esterna delle proprie attività e attua la valutazione interna anche ai fini della distribuzione delle risorse alle strutture e al personale.

8. L'ateneo favorisce lo sviluppo del territorio su cui insiste attraverso rapporti e collaborazioni con istituzioni pubbliche e private e con il sistema produttivo.

9. L'ateneo promuove e favorisce le relazioni con i propri ex studenti per potenziarne lo spirito di appartenenza.

Art. 3
(Codice etico)

1. L'ateneo adotta un codice etico della comunità universitaria, le cui norme sono volte a determinare i valori della comunità accademica e a evitare ogni forma di discriminazione e di abuso, nonché a regolare i casi di conflitto di interessi o di proprietà intellettuale. La violazione del codice etico, ferme le più gravi sanzioni disciplinari previste da norme di legge e dai regolamenti, può comportare per il personale docente e ricercatore, dirigenziale e tecnico-amministrativo la comminazione di provvedimenti di mera affermazione della violazione di norme del codice etico ovvero, nei casi più gravi, di atti di richiamo, anche pubblico, ovvero, per gli studenti, di provvedimenti di sospensione dal corso di laurea o di espulsione dall'ateneo. Tali provvedimenti incidono anche sulla valutazione interna del personale.

2. Il codice etico e le sue modifiche, proposte dal rettore, sono approvati dal senato accademico previo parere vincolante del consiglio di amministrazione.

Art. 4
(Internazionalizzazione e mobilità)

1. L'internazionalizzazione è obiettivo strategico dell'ateneo, che riconosce la propria appartenenza allo spazio europeo dell'istruzione superiore e ne fa propri principi e strumenti volti a migliorare la qualità e l'efficienza dei sistemi della ricerca e della formazione.

2. L'ateneo informa le sue attività alla dimensione internazionale della ricerca e della didattica. Collabora con organismi nazionali e internazionali allo scopo di favorire lo sviluppo della conoscenza e la circolazione dei saperi, contribuendo alla realizzazione di programmi di cooperazione scientifica e di alta formazione, anche attraverso l'adesione a *network* e consorzi internazionali. Promuove la mobilità e lo scambio di studenti, docenti, ricercatori e personale dirigenziale e tecnico-amministrativo.

3. L'ateneo assume e promuove la caratterizzazione internazionale dei propri programmi di ricerca e di formazione, incoraggia e realizza iniziative volte a promuovere una diffusa mobilità internazionale dei docenti e degli studenti, anche attraverso la revisione e la flessibilità dei *curricula* formativi, il conseguimento di titoli congiunti o multipli, l'integrazione di periodi di studio all'estero nella struttura dei percorsi formativi e l'impiego di lingue diverse dall'italiano. Adotta strumenti tecnologici in grado di favorire la diffusione internazionale delle proprie attività formative.

4. L'ateneo favorisce l'accesso alle proprie attività di ricerca e formazione da parte di persone e istituzioni di altri Stati, anche in attuazione delle convenzioni relative alle lauree con atenei di altri Paesi.

Art. 5
(Principi organizzativi e di funzionamento)

1. L'organizzazione e l'attività dell'ateneo sono informate ai principi di trasparenza, pubblicità, partecipazione, decentramento, efficienza, efficacia, responsabilità e programmazione nel rispetto delle disponibilità finanziarie e previa individuazione delle necessarie risorse, nonché alla distinzione delle funzioni di governo, indirizzo, gestione, valutazione e controllo.

Art. 6
(Attività istituzionali)

1. La ricerca e la didattica sono attività istituzionali primarie dell'ateneo. Per l'area medica è attività istituzionale anche quella assistenziale.

2. L'ateneo conferisce i seguenti titoli di studio:

a) laurea;

b) laurea magistrale e/o specialistica;

c) diploma di specializzazione;

d) dottorato di ricerca;

e) master di primo livello;

f) master di secondo livello.

3. L'ateneo favorisce la formazione continua sia del personale docente sia di quello dirigenziale e tecnico-amministrativo. L'ateneo può, inoltre, rilasciare attestati relativi alle altre attività di formazione alle quali partecipa.

4. Le procedure per il rilascio dei titoli di studio e gli ordinamenti didattici dei singoli corsi di studio sono disciplinati dal regolamento didattico di ateneo, in conformità alla normativa vigente.

5. L'ateneo assicura attività di orientamento per l'iscrizione agli studi universitari, predispone servizi di tutorato per assistere gli studenti nel corso degli studi e promuove attività di orientamento post-universitario per favorire l'inserimento dei laureati nel mondo del lavoro.

6. L'ateneo può istituire borse di studio per cittadini italiani e stranieri, posizioni cosiddette di *visiting student*, *visiting scholar* e *visiting professor*, nonché borse di studio, premi di operosità scientifica, sussidi per il tirocinio formativo e di avviamento al lavoro, per studenti meritevoli, diplomati, laureati, dottori di ricerca.

Art. 7
(Risorse finanziarie)

1. Le risorse finanziarie dell'ateneo sono costituite da trasferimenti dello Stato e di altri enti pubblici o privati, da finanziamenti comunitari e da entrate proprie.
2. Le entrate proprie sono costituite da:
a) tasse e contributi degli studenti;
b) contributi volontari e atti di liberalità;
c) proventi di attività e rendite, anche patrimoniali.
3. Le tasse e i contributi sono determinati nei limiti di legge, considerando anche il costo dei servizi didattici offerti, le condizioni economiche e il profitto dello studente.
4. Nel rispetto della propria autonomia e nell'ambito delle attività didattiche e di ricerca, l'ateneo può svolgere altresì attività rivolte all'esterno a esse correlate o accessorie.

Art. 8
(Fondazioni)

1. L'ateneo può costituire, singolarmente o in forma associata, fondazioni per le finalità e secondo le modalità previste dall'ordinamento.
2. La costituzione delle fondazioni è deliberata dal consiglio di amministrazione, previo parere obbligatorio del senato accademico.

Art. 9
(Accordi e partecipazione alle attività di altri soggetti)

1. L'ateneo può stipulare accordi con altre università al fine di implementare e razionalizzare l'offerta formativa, l'attività scientifica, i servizi tecnico-amministrativi e quelli a supporto della didattica e della ricerca.
2. Gli accordi sono sottoscritti dal rettore, qualora di interesse generale dell'ateneo ovvero di interesse di più strutture didattico-scientifiche. Sono di competenza di ciascuna struttura qualora di specifico interesse della stessa; in tal caso non è previsto alcun onere aggiuntivo a carico del bilancio di ateneo e di essi è data pronta comunicazione al rettore. Resta ferma la rappresentanza legale e la legittimazione processuale del rettore medesimo.
3. La partecipazione alle attività di altri soggetti deve avere luogo nel rispetto dei seguenti principi

e regole:

a) attestazione del livello universitario dell'attività svolta;

b) disponibilità di sufficienti risorse finanziarie e organizzative;

c) destinazione di eventuali dividendi a finalità istituzionali dell'ateneo;

d) espressa previsione di forme di tutela degli interessi dell'ateneo in occasione di aumenti di capitale;

e) divieto di concorso a quote di partecipazione a ripiano di eventuali perdite da parte di società consorziate;

f) diritto di recedere nel caso in cui l'oggetto della persona giuridica venga modificato. Il recesso è deliberato, su proposta del rettore, dal consiglio di amministrazione, previo parere obbligatorio del senato accademico;

g) possibilità di delegare a docenti di ruolo, con apposito decreto del rettore, la rappresentanza dell'ateneo in seno agli organi amministrativi, tecnico-scientifici e didattici costituiti;

h) previsione di un elenco aggiornato, sul sito *web* dell'ateneo, di tutti i soggetti ai quali esso partecipa e dei rappresentanti designati.

Art. 10
(Federazioni, fusioni)

1. L'ateneo può federarsi o fondersi, secondo la normativa vigente, anche limitatamente ad alcuni settori di attività o a determinate strutture, con altre università nonché con enti pubblici o privati, di ricerca o di alta formazione. La proposta motivata di federazioni o fusioni, anche su iniziativa della maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto del senato accademico, è formulata dal rettore, approvata dal consiglio di amministrazione previo parere obbligatorio del senato accademico.

TITOLO II
ORGANIZZAZIONE DELL'ATENEO

CAPO I – Organi e strutture dell'Ateneo

Art. 11
(Organi di governo e strutture)

1. L'ateneo è articolato in organi e strutture.
2. Sono organi dell'ateneo:
   a) il rettore;
   b) il senato accademico;
   c) il consiglio di amministrazione;
   d) il collegio dei revisori dei conti;
   e) il nucleo di valutazione;

f) il direttore generale.

3. Gli organi di governo dell'ateneo sono il rettore, il senato accademico e il consiglio di amministrazione.

4. La funzione di indirizzo è svolta, secondo le rispettive competenze, dal rettore, dal senato accademico e dal consiglio di amministrazione, quest'ultimo anche con compiti di gestione e di vigilanza, soprattutto in ordine alla sostenibilità economico-finanziaria delle attività.

5. La funzione di gestione è affidata al direttore generale, coadiuvato dai dirigenti.

6. Alla funzione di controllo della gestione finanziaria, amministrativo-contabile e patrimoniale è preposto il collegio dei revisori dei conti.

7. Alle funzioni di verifica e valutazione delle attività didattiche, di ricerca e amministrative è preposto il nucleo di valutazione.

8. Sono strutture dell'ateneo:

a) i dipartimenti;

b) le scuole;

c) i centri di ricerca;

d) i centri di servizio;

e) le scuole di dottorato;

f) le scuole di specializzazione.

CAPO II - Organi di governo
Sez. I – Rettore

Art. 12

(Il Rettore)

1. Il rettore ha la rappresentanza legale dell'ateneo ed è responsabile del perseguimento delle finalità dello stesso, secondo criteri di qualità e nel rispetto dei principi di autonomia, efficacia, efficienza, trasparenza, promozione del merito e pari opportunità. L'ateneo, anche per le strutture autonome e decentrate, sta in giudizio per mezzo del rettore che affida la difesa all'avvocatura dello Stato, salvo l'affidamento al libero foro per esigenze straordinarie.

2. Il rettore esercita le funzioni di indirizzo, di iniziativa e di coordinamento delle attività scientifiche e didattiche, assumendo tutti i provvedimenti in materia di ricerca e di insegnamento che non siano di competenza delle relative strutture, in attuazione degli indirizzi fissati dagli organi collegiali di governo.

3. Spetta in particolare al rettore:

a) presiedere e convocare il senato accademico e il consiglio di amministrazione, coordinarne le attività e sovrintendere alla esecuzione delle rispettive delibere;

b) presentare al senato accademico e al consiglio di amministrazione, ad inizio dell'anno

accademico, la relazione sullo stato dell'ateneo;

c) proporre al consiglio di amministrazione il documento di programmazione triennale di ateneo, tenendo conto delle proposte e dei pareri del senato accademico;

d) proporre il bilancio di previsione annuale e triennale e il conto consuntivo, redatti secondo le modalità individuate nel regolamento di ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità;

e) individuare e assegnare, d'intesa con il direttore generale, gli spazi e le risorse per gli interventi edilizi, secondo i programmi edilizi approvati dal consiglio di amministrazione;

f) vigilare sulle strutture dell'ateneo, impartendo, per quanto di competenza, le direttive per i criteri organizzativi;

g) adottare, in funzione delle esigenze delle strutture didattiche e di ricerca e in attuazione degli indirizzi degli organi collegiali di governo, gli atti e i provvedimenti che impegnano l'ateneo secondo le modalità, i limiti e le procedure previste dal regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità, fatte salve le competenze del direttore generale;

h) adottare i provvedimenti di nomina delle cariche istituzionali e degli organi previsti dal presente statuto;

i) esercitare il potere di iniziativa dei procedimenti disciplinari nei confronti dei docenti e degli studenti, e lì dove il fatto possa dar luogo all'irrogazione di una sanzione di sola censura procedere all'irrogazione della stessa, sentito il parere del collegio di disciplina;

j) nominare in servizio il personale dell'ateneo e provvedere all'assegnazione e alla gestione del personale docente secondo i criteri dettati dal senato accademico, fatte salve le competenze dei dipartimenti e delle scuole;

k) presiedere il comitato di selezione per la designazione, da parte del senato accademico, dei membri del consiglio di amministrazione;

l) proporre al consiglio di amministrazione la nomina del direttore generale e del coordinatore del nucleo di valutazione; e al senato accademico la designazione del presidente del collegio dei revisori dei conti;

m) nominare tra i docenti di prima fascia un pro-rettore vicario che lo sostituisce in tutte le funzioni, nei casi di assenza o impedimento;

n) nominare, qualora lo ritenga opportuno, pro-rettori funzionali, con compiti in settori strategici indicati dal relativo provvedimento di nomina, nonché delegati per specifici atti o attività, anche essi indicati nel provvedimento di nomina, nel rispetto delle competenze attribuite dalla legge e dal presente statuto ad altri soggetti;

o) assumere con proprio decreto, in caso di necessità e urgenza, i provvedimenti di competenza del consiglio di amministrazione e del senato accademico. Il provvedimento è sottoposto alla ratifica dell'organo competente nella seduta immediatamente successiva;

p) emanare lo statuto e i regolamenti e proporre le loro modifiche.

4. Il rettore utilizza i risultati del lavoro del nucleo di valutazione e propone le misure idonee per la

rilevazione e l'analisi dei costi e dei rendimenti delle attività dell'ateneo e, in generale, per l'attuazione delle misure di legge in tema di valutazione e misurazione della *performance* e della trasparenza.

5. Il rettore ha ogni altra competenza non espressamente attribuita ad altri organi dalla legge e dal presente statuto.

Art. 13
(Elezioni del Rettore)

1. Il rettore è eletto tra i professori ordinari - a tempo pieno o che dichiarino di optare per tale regime se eletti - in servizio presso le università italiane, secondo le modalità previste dal regolamento elettorale di ateneo approvato dal senato accademico, previo parere vincolante del consiglio di amministrazione, dura in carica sei anni e non è rieleggibile.

2. L'elettorato attivo è fissato alla data del decreto di indizione delle elezioni e spetta:

a) a tutti i professori di ruolo di prima e di seconda fascia;

b) ai rappresentanti dei ricercatori e del personale dirigenziale e tecnico-amministrativo negli organi collegiali di governo dell'ateneo;

c) ai ricercatori a tempo indeterminato e a tempo determinato di cui all'articolo 24, comma 3, lettera b), della legge 30 dicembre 2010 n. 240, non richiamati nella precedente lettera b) i cui voti, dal regolamento elettorale, sono complessivamente valutati nella misura del 50 per cento dell'elettorato attivo dei professori. Il regolamento elettorale tiene conto della distribuzione dei ricercatori sui diversi poli territoriali e garantisce rappresentatività ad ognuna di queste articolazioni, anche in ragione delle aree scientifico-disciplinari ivi presenti;

d) al personale dirigenziale e tecnico-amministrativo non richiamato nella precedente lettera b), con rapporto di lavoro organico a tempo indeterminato con l'ateneo, i cui voti, dal regolamento elettorale, sono complessivamente valutati nella misura del 10 per cento dell'elettorato attivo complessivo. Il regolamento elettorale tiene conto della distribuzione di tale personale sui cinque poli territoriali e nell'amministrazione centrale, e garantisce rappresentatività ad ognuna di queste sei articolazioni.

e) ai componenti del consiglio degli studenti di ateneo.

Sez. II – Senato Accademico

Art. 14

(Senato Accademico: composizione)

1. Il senato accademico è organo di governo dell'ateneo. Esso è costituito con decreto del rettore ed è composto da:

a) il rettore, che lo presiede;

b) sedici professori di ruolo, di cui dieci direttori di dipartimento e almeno tre professori di seconda fascia, tutti eletti in modo da rappresentare differenti aree scientifico-disciplinari dell'ateneo;

c) tre rappresentanti dei ricercatori a tempo indeterminato e/o ricercatori a tempo determinato di cui all'articolo 24, comma 3, lettera b), della legge 30 dicembre 2010 n. 240, di differenti poli territoriali, anche in ragione delle aree scientifico-disciplinari ivi presenti;

d) tre rappresentanti del personale dirigenziale e tecnico-amministrativo;

e) quattro rappresentanti degli studenti.

2. Partecipano alle sedute del senato accademico, senza diritto di voto e con funzioni consultive, il pro-rettore vicario e il direttore generale.

3. Le modalità per l'individuazione dei componenti di cui alle lettere b, c), d), e) sono stabilite dal regolamento elettorale di ateneo.

4. Possono altresì partecipare alle sedute del senato accademico, su invito del rettore e senza diritto di voto, i pro-rettori funzionali, i presidenti delle scuole e i delegati del rettore.

5. Il senato accademico è convocato dal rettore in via ordinaria almeno ogni due mesi e in via straordinaria quando occorra o ne faccia richiesta motivata almeno un terzo dei suoi componenti.

6. Le componenti rappresentative del senato accademico durano in carica tre anni accademici, ad eccezione dei rappresentanti degli studenti che durano in carica due anni accademici, e sono tutte rieleggibili una sola volta.

Art. 15

(Funzioni del Senato Accademico)

1. Il senato accademico ha funzioni di indirizzo politico-programmatico e contribuisce a elaborare le strategie dell'ateneo per la programmazione, il coordinamento, il controllo e lo sviluppo delle attività in materia di didattica e di ricerca.

2. In particolare il senato accademico:

a) approva, previo parere vincolante del consiglio di amministrazione, lo statuto, il codice etico e il regolamento didattico di ateneo e, previo parere obbligatorio del consiglio di amministrazione, il regolamento generale di ateneo;

b) approva, previo parere vincolante del consiglio di amministrazione, i regolamenti in materia di didattica e di ricerca, il regolamento elettorale di ateneo e quelli di competenza dei dipartimenti e delle scuole;

c) formula proposte ed esprime parere obbligatorio in materia di didattica, di ricerca e di servizi agli studenti;

d) formula proposte ed esprime parere obbligatorio sui piani pluriennali di sviluppo dell'ateneo, anche con riferimento al documento di programmazione triennale che il rettore presenta al consiglio di amministrazione, indicando le priorità nella destinazione delle risorse e i criteri di

ripartizione delle stesse, in relazione agli obiettivi della didattica e della ricerca;

e) formula proposte ed esprime parere obbligatorio sull'attivazione, modifica o soppressione di dipartimenti, scuole, corsi, sedi e altre strutture didattiche e di ricerca anche interuniversitarie;

f) esprime parere obbligatorio sul bilancio di previsione annuale e triennale e sul conto consuntivo dell'ateneo;

g) esprime parere obbligatorio sulle convenzioni di ateneo e sui regolamenti di competenza del consiglio di amministrazione;

h) esprime parere obbligatorio sui criteri generali di determinazione delle tasse e dei contributi degli studenti e su ogni altra misura intesa a garantire il diritto allo studio;

i) esprime parere obbligatorio sul conferimento dell'incarico di direttore generale da parte del consiglio di amministrazione, su proposta del rettore;

j) esprime parere obbligatorio sulla nomina dei componenti del nucleo di valutazione;

k) designa, su proposta del rettore, il presidente del collegio dei revisori dei conti;

l) esprime parere obbligatorio al consiglio di amministrazione sulla programmazione e sulla destinazione dei ruoli del personale docente e sulle relative chiamate, sulla base delle proposte deliberate dai consigli di dipartimento;

m) esprime parere obbligatorio al consiglio di amministrazione sulla destinazione delle risorse in ordine all'organico del personale dirigenziale e tecnico-amministrativo;

n) esprime parere obbligatorio al consiglio di amministrazione sui programmi edilizi e sull'assegnazione degli spazi da destinare alle attività didattico-scientifiche;

o) svolge funzioni di coordinamento e di raccordo tra i dipartimenti, le scuole e le altre strutture dell'ateneo e ne dirime gli eventuali conflitti;

p) designa, sulla proposta di candidature formulata dal comitato di selezione costituito ai sensi del successivo articolo 16 comma 4, i membri del consiglio di amministrazione, ad eccezione degli studenti;

q) esprime parere obbligatorio sulle proposte di federazioni e di fusioni previste dalla legge 30 dicembre 2010 n. 240;

r) esprime parere su tutte le altre materie a esso sottoposte dal rettore.

3. Al senato accademico spettano inoltre le altre competenze a esso demandate dalla legge, dal presente statuto e dalle norme regolamentari di ateneo.

4. Il senato accademico, per gravi motivi, può proporre al corpo elettorale, con maggioranza di almeno due terzi dei suoi componenti, una mozione di sfiducia nei confronti del rettore, non prima che siano trascorsi due anni dall'inizio del mandato di quest'ultimo. La procedura si svolge secondo le modalità stabilite nel regolamento generale di ateneo.

Sez. III – Consiglio di Amministrazione

Art. 16

(Consiglio di Amministrazione: composizione)

1. Il consiglio di amministrazione è organo di governo dell'ateneo. Esso è costituito con decreto del rettore ed è composto da:

a) il rettore, componente di diritto, che lo presiede;

b) tre membri esterni;

c) tre professori di ruolo, di differenti poli territoriali dell'ateneo, anche in ragione delle aree scientifico-disciplinari ivi presenti;

d) un ricercatore a tempo indeterminato o a tempo determinato di cui all'articolo 24, comma 3, lettera b) della legge 30 dicembre 2010 n. 240;

e) una unità di personale dirigenziale e tecnico-amministrativo;

f) due rappresentanti degli studenti.

2. Partecipano alle riunioni del consiglio di amministrazione, senza diritto di voto e con funzioni consultive, il pro-rettore vicario e il direttore generale. Il presidente del collegio dei revisori dei conti assiste alle adunanze del consiglio di amministrazione, senza diritto di voto.

3. Tutte le componenti del consiglio di amministrazione, ad eccezione del rettore e degli studenti, sono individuate tra personalità in possesso di comprovata competenza in campo gestionale, ovvero di elevata esperienza professionale, con attenzione alla qualificazione scientifica e culturale. I requisiti di qualificazione sono disciplinati dal regolamento generale di ateneo.

4. I tre membri esterni del consiglio di amministrazione sono designati dal senato accademico, su una proposta di nove candidature formulate da un comitato di selezione formato da cinque membri e costituito dal rettore che lo presiede, da tre docenti di diversi poli territoriali dell'ateneo, anche in ragione delle aree scientifico-disciplinari ivi presenti, e da una unità di personale dirigenziale e tecnico-amministrativo, tutti appartenenti ai ruoli dell'ateneo, ma esterni al senato, e nominato dal medesimo senato accademico. I tre membri esterni non possono appartenere ai ruoli dell'ateneo a decorrere dai tre anni precedenti alla designazione e per tutta la durata dell'incarico.

5. I membri del consiglio di amministrazione di cui alle lettere c), d), e) del precedente comma 1 sono designati dal senato accademico, su una proposta di candidature distinta per ciascuna categoria e pari al quadruplo dei membri da designare, formulata dal comitato di selezione di cui al precedente comma 4 e preposto alla valutazione, sulla base dei criteri di cui al precedente comma 3, delle istanze rispondenti ad avviso di selezione riservato al personale dell'ateneo.

6. I rappresentanti degli studenti in seno al consiglio di amministrazione sono eletti secondo modalità stabilite dal regolamento elettorale.

7. La procedura per la nomina dei componenti del consiglio di amministrazione avviene nel rispetto

del principio costituzionale delle pari opportunità tra uomini e donne nell'accesso agli uffici pubblici.
8. I componenti del consiglio di amministrazione di cui alle lettere b), c), d), e) del precedente comma 1 durano in carica quattro anni e sono rinnovabili una sola volta, secondo i criteri di cui ai precedenti commi 4 e 5. Il mandato dei rappresentanti degli studenti è biennale e questi sono rieleggibili una sola volta.
9. Possono partecipare alle sedute del consiglio di amministrazione, su invito del rettore e senza diritto di voto, i pro-rettori funzionali e i delegati del rettore.
10. Il consiglio di amministrazione è convocato dal rettore in via ordinaria almeno ogni due mesi e in via straordinaria quando occorra o ne faccia motivata richiesta almeno un terzo dei componenti.

Art. 17
(Funzioni del Consiglio di Amministrazione)

1. Il consiglio di amministrazione è organo di governo, di indirizzo strategico, di programmazione e di vigilanza sull'attività amministrativa, finanziaria e patrimoniale dell'ateneo e, nell'esercizio di tali funzioni, esercita le attività consultive previste nel presente statuto.
2. In particolare il consiglio di amministrazione:
a) esprime parere vincolante sullo statuto, sul codice etico e sul regolamento didattico di ateneo, nonché sui regolamenti in materia di didattica e ricerca, sul regolamento elettorale di ateneo e su quelli di competenza dei dipartimenti e delle scuole e parere obbligatorio sul regolamento generale di ateneo;
b) approva la programmazione finanziaria annuale e triennale;
c) approva la programmazione annuale e triennale del personale, incluse le proposte di destinazione dei ruoli di personale docente, tenuto conto delle priorità e dei criteri stabiliti dal senato accademico;
d) vigila, secondo quanto stabilito dal regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità, sulla sostenibilità economico-finanziaria delle attività e delibera sulla copertura finanziaria di ogni iniziativa approvata dal senato accademico;
e) delibera, previo parere obbligatorio del senato accademico, sull'attivazione, modifica o soppressione di dipartimenti, scuole, corsi, sedi e altre strutture didattiche e di ricerca;
f) approva i piani pluriennali di sviluppo dell'ateneo, ivi compreso il documento di programmazione triennale del rettore, previo parere obbligatorio del senato accademico;
g) approva il bilancio di previsione annuale e triennale e il conto consuntivo dell'ateneo, su proposta del rettore, previo parere obbligatorio del senato accademico, e li trasmette ai ministeri competenti;
h) delibera sull'assestamento e sulle variazioni del bilancio di previsione;
i) approva il regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità;

j) delibera in materia di tasse e contributi degli studenti e su ogni altra misura intesa a garantire il diritto allo studio, previo parere obbligatorio del senato accademico e del consiglio degli studenti;
k) conferisce e revoca l'incarico di direttore generale, su proposta del rettore e previo parere obbligatorio del senato accademico, e assegna allo stesso, per ciascun esercizio, gli obiettivi dell'azione amministrativa verificandone il conseguimento;
l) delibera sulle proposte di chiamata dei docenti formulate dai dipartimenti, previo parere obbligatorio del senato accademico, verificando la sostenibilità nel tempo della relativa spesa;
m) delibera sui programmi edilizi dell'ateneo e sull'assegnazione degli spazi da destinare alle attività didattico-scientifiche, previo parere obbligatorio del senato accademico;
n) delibera sulle convenzioni di ateneo, previo parere obbligatorio del senato accademico;
o) delibera, secondo modalità definite dal regolamento generale di ateneo, sulla costituzione o partecipazione a fondazioni e altri enti di diritto pubblico e privato;
p) delibera, in assenza dei rappresentanti degli studenti, in materia di sanzioni disciplinari a docenti dell'ateneo;
q) designa i componenti del nucleo di valutazione, previo parere obbligatorio del senato accademico;
r) delibera sulle federazioni e sulle fusioni previste dalla legge 30 dicembre 2010 n. 240, previo parere obbligatorio del senato accademico;
s) delibera su indennità e compensi per cariche e membri di organi collegiali;
t) esercita tutte le ulteriori competenze a esso assegnate dalla legge e da altre fonti normative.

CAPO III – Organi di controllo e valutazione

Sez. I – Organo di controllo

Art. 18
(Il Collegio dei Revisori dei Conti)

1. Il collegio dei revisori dei conti è preposto all'attività di controllo della gestione finanziaria, amministrativo-contabile e patrimoniale dell'ateneo.
2. Il collegio è composto da tre membri effettivi e due supplenti tutti esterni all'ateneo e di cui:
a) uno effettivo, con funzioni di presidente, scelto dal senato accademico, su proposta del rettore, tra magistrati amministrativi e contabili o avvocati dello Stato;
b) uno effettivo e uno supplente, designati dal ministero dell'economia e delle finanze;
c) uno effettivo e uno supplente, designati dal ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

3. Nel collegio almeno due dei componenti devono essere iscritti al registro dei revisori contabili.
4. I componenti del collegio, individuati tra persone di comprovata competenza, sono nominati con decreto rettorale, durano in carica tre anni e possono essere confermati una sola volta.
5. I compiti e le modalità di funzionamento del collegio sono stabiliti nel regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità.

Sez. II – Organo di valutazione

Art. 19

(Il Nucleo di Valutazione)

1. Il nucleo di valutazione è l'organo preposto alle funzioni di verifica e valutazione di specifiche attività dell'ateneo, in particolare:
a) alle funzioni di verifica della qualità e dell'efficacia dell'offerta didattica, anche sulla base degli indicatori individuati dalle commissioni paritetiche docenti-studenti;
b) alle funzioni di verifica dell'attività di ricerca svolta dai dipartimenti dell'ateneo;
c) alle funzioni di verifica della congruità del *curriculum* scientifico o professionale dei titolari dei contratti di insegnamento di cui all'articolo 23, comma 1 della legge 30 dicembre 2010 n. 240;
d) alle funzioni previste dall'articolo 14 del decreto legislativo 27 ottobre 2009 n. 150, da svolgere in raccordo con l'attività dell'agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca - ANVUR - e relative alle procedure di valutazione delle strutture e del personale.
2. Il nucleo di valutazione è composto da sette membri, proposti dal rettore, di cui quattro esterni e due docenti di ruolo dell'ateneo, tutti di elevata qualificazione professionale nel campo della valutazione, nonché uno studente eletto secondo modalità definite dal regolamento elettorale.
3. Il nucleo di valutazione è nominato con decreto del rettore, su delibera del consiglio di amministrazione, previo parere obbligatorio del senato accademico e riferisce al rettore del suo operato. Il coordinatore dell'organo è individuato tra i due docenti di ruolo dell'ateneo, è proposto dal rettore e nominato con la medesima procedura.
4. L'organo dura in carica tre anni ed è rinnovabile una sola volta. Il mandato del rappresentante degli studenti è biennale e quest'ultimo può essere rieletto una sola volta.
5. Le modalità di funzionamento dell'organo sono disciplinate da apposito regolamento di ateneo.

CAPO IV – Organi di gestione e organizzazione amministrativa

Sez. I – Organi di gestione

Art. 20

(Il Direttore Generale)

1. Il direttore generale è responsabile della complessiva gestione e organizzazione dei servizi non assegnati dallo statuto alla competenza di altri organi o strutture, delle risorse strumentali e del personale dirigenziale e tecnico-amministrativo dell'ateneo, sulla base degli indirizzi forniti dal consiglio di amministrazione. Per quanto compatibili, svolge i compiti di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165.

2. L'incarico di direttore generale, di durata triennale, rinnovabile, è conferito dal consiglio di amministrazione, su proposta del rettore, previo parere obbligatorio del senato accademico, a persona di elevata qualificazione professionale e comprovata esperienza pluriennale con funzioni dirigenziali. Al termine del triennio, l'incarico di direttore generale è prorogato per un massimo di quarantacinque giorni, entro i quali il rettore formula proposta di conferma di incarico per un ulteriore triennio o nuova proposta di conferimento di incarico.

3. L'incarico è regolato con contratto di lavoro a tempo determinato di diritto privato.

4. Il trattamento economico del direttore generale si conforma ai criteri e parametri fissati dalla normativa di riferimento.

5. Gli obiettivi dell'azione amministrativa sono assegnati al direttore generale, per ciascun esercizio, dal consiglio di amministrazione che ne verifica il conseguimento.

6. Nell'attività gestionale il direttore generale è coadiuvato dai dirigenti, ai quali può attribuire incarichi e responsabilità di specifici progetti e attività. I dirigenti rispondono al direttore generale dei relativi risultati.

7. Il direttore generale in particolare:

a) collabora con il rettore nell'attuazione delle delibere degli organi di governo curandone l'esecuzione;

b) predispone il bilancio di previsione, sia annuale che triennale, e il conto consuntivo, insieme con il responsabile dell'ufficio di ragioneria, collaborando con il rettore ai fini della presentazione delle relative proposte;

c) collabora con il rettore alla predisposizione della proposta del documento di programmazione triennale di ateneo;

d) propone al consiglio di amministrazione l'organizzazione generale della struttura tecnico-amministrativa, attivandone le necessarie articolazioni, definendone le funzioni e le posizioni funzionali e nominando i relativi responsabili;

e) esercita l'azione disciplinare nei confronti del personale tecnico-amministrativo, in base alla normativa vigente in tema di sanzioni disciplinari e responsabilità dei pubblici dipendenti;

f) cura i rapporti con le organizzazioni sindacali;

g) assegna il personale dirigenziale e tecnico-amministrativo agli uffici, alle ripartizioni e alle

strutture didattico-scientifiche, di ricerca e di servizio, in considerazione delle esigenze indicate in sede di programmazione dal rettore, dal senato accademico e dal consiglio di amministrazione;

h) adotta gli atti relativi alla gestione finanziaria relativamente alle esigenze dell'organizzazione e del funzionamento della struttura tecnico-amministrativa, fatta eccezione per gli atti espressamente demandati ad altri organi o strutture a norma dello statuto;

i) stipula i contratti dell'ateneo conseguenti all'attività gestionale, fatte salve le competenze dei dirigenti e degli altri organi di gestione cui è attribuito dallo statuto il potere di stipulazione dei contratti, in relazione alle attività ad essi demandate in via esclusiva;

j) collabora con il rettore nell'individuazione e assegnazione di spazi e risorse da parte del consiglio di amministrazione per gli interventi edilizi;

k) cura l'acquisizione delle entrate in bilancio, direttamente o tramite delega, ed esercita i poteri di spesa, salvo quelli delegati ai dirigenti o attribuiti dallo statuto e dal regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità alla competenza esclusiva degli organi delle strutture didattico-scientifiche e tecnico-amministrative periferiche operanti nell'ambito dell'ateneo;

l) indirizza, coordina e controlla l'attività dei dirigenti e dei funzionari anche con potere sostitutivo in caso di inerzia o ritardo; ne fissa gli obiettivi annuali e ne valuta l'attività;

m) propone al rettore azioni giudiziarie a difesa degli interessi dell'ateneo anche per controversie concernenti il personale;

n) realizza programmi, attività, interventi e progetti in relazione agli obiettivi di rendimento della gestione amministrativa e finanziaria dell'ateneo;

o) presenta annualmente agli organi collegiali e al nucleo di valutazione una relazione sull'attività svolta per le materie di sua competenza.

8. Il direttore generale partecipa alle sedute del consiglio di amministrazione e del senato accademico, senza diritto di voto e con funzioni consultive.

9. Il direttore generale propone la nomina di un vice-direttore, con funzioni vicarie, individuandolo tra i dirigenti in servizio presso l'ateneo. Il vice-direttore generale è nominato con decreto del rettore e cessa dall'incarico alla scadenza del contratto del direttore generale.

10. Il direttore generale può essere sospeso o revocato dall'incarico, nelle ipotesi previste dalla legge e/o dal contratto di conferimento dell'incarico, con provvedimento motivato del consiglio di amministrazione, su proposta del rettore, previo parere obbligatorio del senato accademico.

Art. 21

(I Dirigenti)

1. I dirigenti attuano, per la parte di propria competenza e secondo le direttive del direttore generale, i programmi e i progetti deliberati dagli organi di governo dell'ateneo.

2. Per l'esercizio delle funzioni loro attribuite, ai dirigenti spetta l'adozione degli atti e dei

provvedimenti amministrativi, compresi quelli relativi alla gestione finanziaria, mediante autonomi poteri di spesa per le attività di competenza, secondo i limiti ad essi assegnati dal direttore generale. Essi sono responsabili in via esclusiva dell'attività amministrativa e gestionale svolta, anche dagli uffici cui sono preposti, e rispondono dei risultati conseguiti in termini di efficienza nell'impiego delle risorse e di efficacia nella gestione, riferendone periodicamente, anche con proposte e pareri, al direttore generale. Provvedono, altresì, alla valutazione del personale agli stessi assegnato, nel rispetto del principio del merito.

3. Il direttore generale, con provvedimento motivato, per particolari esigenze di necessità e urgenza, può avocare a sé specifici atti di competenza dei dirigenti.

4. In caso di vacanza della titolarità di una ripartizione, il direttore generale provvede ad affidare il relativo incarico, transitoriamente e *ad interim*, ad altro dirigente già in servizio presso l'ateneo; in subordine, per comprovate e motivate esigenze di servizio, l'incarico di funzione dirigenziale a tempo determinato può essere temporaneamente affidato anche a soggetti di qualifica diversa da quella dirigenziale, purché in possesso di comprovata esperienza e qualificazione professionale, secondo le disposizioni di cui all'articolo 19, commi 6 e 6 bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 e successive modifiche e integrazioni e, comunque, nel rispetto della vigente normativa in materia.

Sez. II – Organizzazione amministrativa

Art. 22

(Organizzazione amministrativa e tecnica dell'Ateneo)

1. A livello tecnico-amministrativo, l'ateneo è organizzato in strutture centrali e periferiche in considerazione degli indirizzi e dei programmi definiti dai competenti organi di governo dell'ateneo.

2. L'organizzazione amministrativa e tecnica a livello centrale si articola in ripartizioni, uffici e centri; essi possono essere organizzati in sezioni. Per ciascuna di tali strutture le sfere di competenza, di attribuzione e di responsabilità del personale assegnato sono definiti dal direttore generale, tenuto conto delle esigenze dell'ateneo e in osservanza delle norme di riferimento. Le sfere di competenza, di attribuzione e di responsabilità delle strutture tecnico-amministrative periferiche sono individuate dal direttore generale in applicazione di indirizzi del senato accademico e del consiglio di amministrazione recepiti nei regolamenti di ateneo.

3. A capo delle ripartizioni, comprendenti più uffici, è assegnato personale dirigente ovvero, in mancanza, personale appartenente alla categoria delle elevate professionalità nel rispetto della normativa vigente.

4. A capo degli uffici, dei centri e delle sezioni sono assegnati dipendenti in possesso di adeguata qualificazione professionale, secondo il grado di responsabilità connesso alla categoria di appartenenza.

5. Il ricorso a prestazioni di terzi estranei all'ateneo è consentito solo in via eccezionale e urgente e comunque nel rispetto delle norme vigenti.
6. Allo scopo di fornire adeguato supporto tecnico e amministrativo, il consiglio di amministrazione può deliberare la costituzione di centri di servizio speciali per questioni di particolare complessità e di interesse generale, definendone le relative funzioni, le modalità operative e la durata.

Art. 23
(Personale tecnico-amministrativo)

1. Il personale tecnico-amministrativo svolge compiti propri delle rispettive aree di inquadramento nell'ambito dell'amministrazione centrale e delle altre strutture decentrate dell'ateneo alle quali è assegnato, sulla base delle disposizioni e delle scelte organizzative operate dal direttore generale e dai dirigenti, nonché di quanto previsto dallo stato giuridico, dalla contrattazione collettiva nazionale e integrativa e dagli accordi siglati con l'amministrazione universitaria.

TITOLO III
STRUTTURE DELL'ATENEO

CAPO I – Dipartimenti, Centri e Scuole
Sez. I – Dipartimenti
Art. 24
(I dipartimenti)

1. L'ateneo, per lo svolgimento dei suoi compiti istituzionali di ricerca e di didattica, è articolato in dipartimenti, che garantiscono la libertà di ricerca e di didattica dei singoli docenti.
2. I dipartimenti sono strutture organizzative finalizzate allo svolgimento della ricerca scientifica, delle attività didattiche e formative, nonché delle attività rivolte all'esterno ad esse correlate o accessorie. Sono istituiti con delibera del consiglio di amministrazione, previo parere obbligatorio del senato accademico, sulla base di un progetto scientifico e didattico. I dipartimenti sono costituiti da almeno quarantacinque tra professori e ricercatori a tempo indeterminato e ricercatori a tempo determinato di cui all'articolo 24, comma 3, lettera b) della legge 30 dicembre 2010 n. 240, afferenti a settori scientifico-disciplinari omogenei, nonché dal personale tecnico-amministrativo ad essi assegnato. E' consentito, entro il limite massimo temporale di dodici mesi, che il numero complessivo tra professori e ricercatori afferenti al dipartimento scenda al di sotto dei requisiti minimi prescritti dalla legge; allo scadere dei dodici mesi si procederà, con le modalità indicate nel regolamento generale di ateneo, alla disattivazione del dipartimento in questione.
3. I dipartimenti sono centri autonomi di spesa, secondo le procedure, le modalità e i limiti previsti

dal regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità.

4. Al dipartimento sono assegnate risorse umane e materiali necessarie per il suo funzionamento.

5. I dipartimenti possono essere articolati in sezioni con finalità specifiche relative alla ricerca.

6. Il dipartimento, in particolare, ha le seguenti funzioni:

a) promuove, coordina e gestisce le attività di ricerca dei diversi settori scientifico-disciplinari presenti al suo interno, supportando l'accesso dei docenti ai finanziamenti, ivi incluse le risorse trasferite dall'ateneo per la ricerca sulla base di criteri di merito, e ne garantisce l'autonoma gestione;

b) propone l'attivazione, la modifica o la soppressione dei corsi di studio, previa intesa con la scuola di riferimento se costituita, programmando, coordinando e gestendo le relative attività didattiche, la formazione continua e le altre attività formative, anche rivolte all'esterno;

c) formula i piani di sviluppo della didattica e della ricerca, nell'ambito dei quali sottopone al senato accademico le richieste di ruoli di personale docente;

d) acquisisce dall'ateneo le necessarie risorse umane, materiali e finanziarie per lo svolgimento delle proprie attività e provvede altresì all'acquisizione di risorse esterne;

e) delibera sulle borse di studio, sugli assegni di ricerca e, più in generale, sull'utilizzo delle risorse a esso assegnate dall'ateneo o da altri enti;

f) predispone le relazioni previste dalla legge sull'attività didattica e sull'attività di ricerca dei professori e dei ricercatori, anche ai fini della valutazione da parte dell'ateneo;

g) cura le schede individuali sull'attività scientifica dei professori e dei ricercatori ai fini della progressione economica e della partecipazione alle commissioni relative alle procedure concorsuali;

h) organizza la valutazione interna delle attività di didattica e di ricerca;

i) svolge attività di ricerca e consulenza in base a specifici contratti e/o convenzioni;

j) formula la proposta di chiamata dei professori di prima fascia, di seconda fascia e dei ricercatori, per i settori scientifico-disciplinari a esso afferenti, con voto favorevole della maggioranza assoluta degli aventi diritto; la proposta è approvata con delibera del consiglio di amministrazione, previo parere obbligatorio del senato accademico;

k) esercita ogni altra attribuzione prevista dalla legge, dal presente statuto o dai regolamenti.

7. Le attività dei dipartimenti, come pure le modalità di funzionamento delle loro sezioni, sono disciplinate da un regolamento quadro di ateneo che può prevedere l'autonomia degli stessi dipartimenti, anche ai fini della gestione delle risorse assegnate dall'ateneo oltre che di quelle acquisite direttamente, nel rispetto dei principi contabili relativi al bilancio unico di ateneo, di cui alla legge 30 dicembre 2010 n. 240 e dei decreti delegati attuativi. Il regolamento quadro è approvato dal senato accademico, sentito il consiglio dei direttori di dipartimento, previo parere obbligatorio del consiglio di amministrazione.

8. I dipartimenti di area medica contribuiscono alla programmazione dell'attività assistenziale a

supporto dell'attività didattico-scientifica, tramite la scuola di riferimento, in modo da garantire l'inscindibilità delle funzioni assistenziali da quelle di insegnamento e di ricerca.

Art. 25
(Organi del dipartimento)

1. Sono organi del dipartimento
a) il consiglio;
b) il direttore;
c) la giunta;
d) la commissione paritetica docenti-studenti.

2. Il consiglio è l'organo di programmazione e di gestione del dipartimento, in coerenza con la programmazione strategica di ateneo ed entro i limiti delle risorse assegnate e disponibili. I compiti, le attività e le modalità di funzionamento del consiglio sono disciplinati dal regolamento quadro.

3. Il consiglio è composto da:
a) tutti i professori e ricercatori afferenti al dipartimento;
b) una rappresentanza degli iscritti a dottorati di ricerca, scuole di specializzazione e corsi di studio attivati e coordinati dal dipartimento, e dei titolari di assegni di ricerca, nel numero complessivamente corrispondente a quanto previsto dalla legislazione vigente;
c) una rappresentanza del personale tecnico-amministrativo pari a cinque, sei, sette unità, secondo che il numero complessivo dei professori e ricercatori afferenti al dipartimento sia rispettivamente fino a cinquanta, compreso tra cinquantuno e sessanta, ovvero oltre le sessanta unità.

4. Le modalità di partecipazione e di selezione delle rappresentanze sono stabilite dal regolamento elettorale.

5. Possono essere invitati a partecipare alle adunanze del consiglio, senza diritto di voto e su specifici punti all'ordine del giorno, i professori a contratto titolari di insegnamenti nei corsi di studio afferenti al dipartimento.

6. Partecipa al consiglio, senza diritto di voto e con funzioni di verbalizzante, il segretario amministrativo del dipartimento; la sua presenza non concorre alla formazione del numero legale.

7. Le rappresentanze durano in carica tre anni, salvo quella degli studenti limitata a due. I rappresentanti sono rieleggibili una sola volta.

8. La programmazione dei ruoli, le delibere sui bandi di concorso, le chiamate e le prese di servizio del personale di prima e seconda fascia, nonché tutte le altre deliberazioni relative ai professori e ai ricercatori, sono adottate dal consiglio di dipartimento nella composizione ristretta, limitata ai soli docenti appartenenti alla fascia corrispondente e a quelle superiori.

9. Il consiglio, formato ai sensi del precedente comma 3, elegge, tra i professori di prima fascia a tempo pieno o che dichiarino di optare per tale regime in caso di nomina, il direttore del dipartimento. Nel caso di indisponibilità o mancanza di professori di ruolo di prima fascia, l'elettorato passivo per la carica di direttore di dipartimento è esteso ai professori di seconda fascia. L'elettorato passivo è altresì esteso ai professori di seconda fascia nel caso di mancato raggiungimento nelle prime due votazioni del *quorum* previsto per la predetta elezione. Il regolamento elettorale definisce le modalità di elezione del direttore. Il direttore di dipartimento designa, tra i professori di ruolo afferenti al dipartimento, un vice-direttore che lo sostituisce in tutte le sue funzioni in caso di impedimento o assenza. Il direttore e il vice-direttore sono nominati con decreto del rettore.

10. Il direttore dura in carica tre anni ed è rieleggibile una sola volta.

11. Il direttore ha la rappresentanza del dipartimento nell'assolvimento dei suoi compiti istituzionali, ne promuove le attività ed è responsabile del suo funzionamento. Presiede e convoca il consiglio e la giunta, vigila sull'esecuzione delle delibere adottate, cura i rapporti con gli organi accademici e con l'amministrazione dell'ateneo, esercita tutte le altre attribuzioni conferite dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti.

12. Il direttore è coadiuvato dal segretario amministrativo, il quale cura l'esecuzione delle delibere, provvede agli adempimenti di carattere amministrativo-contabile ed è responsabile della gestione e della organizzazione amministrativa del dipartimento. Il segretario amministrativo, le cui competenze sono definite dal regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità, è nominato dal direttore generale, sentito il direttore del dipartimento.

13. La giunta coadiuva il direttore nell'espletamento delle sue funzioni e può esercitare funzioni deliberative, su delega del consiglio di dipartimento, in conformità alle norme del regolamento quadro. La giunta è composta da un numero massimo di undici membri, rappresentativi di tutte le componenti del consiglio di dipartimento. Le modalità di costituzione e di elezione dei componenti della giunta sono stabilite dal regolamento quadro. I membri della giunta durano in carica tre anni, salvo i rappresentanti degli studenti che ne durano due, e sono immediatamente rieleggibili una sola volta.

14. Possono essere invitati alle riunioni della giunta rappresentanti di enti pubblici e privati, su punti specifici all'ordine del giorno.

15. La commissione paritetica docenti-studenti è disciplinata dal successivo articolo 36 del presente statuto.

Sez. II – Centri

Art. 26

(Centri di Ricerca)

1. Per attività di ricerca di rilevante impegno e a forte carattere interdisciplinare, di durata pluriennale e che coinvolgano obbligatoriamente le attività di più dipartimenti, il consiglio di amministrazione, su proposta dei dipartimenti interessati, previo parere obbligatorio del senato accademico, può deliberare la costituzione di centri di ricerca, anche interuniversitari, in coerenza con il regolamento generale di ateneo, senza oneri aggiuntivi.

Art. 27

(Centri di Servizio)

1. L'ateneo istituisce, con delibera del consiglio di amministrazione, previo parere obbligatorio del senato accademico, centri di servizio per la produzione, erogazione e/o gestione di beni o servizi a supporto delle sue attività istituzionali.
2. La tipologia, l'istituzione e l'attivazione dei centri di servizio per le attività tecnico-amministrativo-gestionali di ateneo, per la didattica e per la ricerca e i relativi organi sono disciplinati dal regolamento generale di ateneo; la gestione e l'autonomia contabile sono disciplinate dal regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità.

Art. 28

(Sistema Bibliotecario di Ateneo)

1. E' istituito il sistema bibliotecario di ateneo come centro di servizio amministrativo che coordina e supporta le strutture bibliotecarie decentrate, responsabili della conservazione, acquisto, gestione e accesso, anche informatico, del patrimonio bibliotecario cartaceo e *on line* a supporto della ricerca.
2. Il centro di servizio agisce in accordo con la commissione scientifica per le biblioteche di ateneo, che ha funzioni di impulso, proposta e monitoraggio per gli acquisti delle risorse cartacee e *on line* a supporto della ricerca e per lo sviluppo delle strutture decentrate.
3. Il sistema bibliotecario di ateneo è disciplinato dal regolamento generale di ateneo il quale, tra l'altro, individua le competenze della commissione scientifica - composta da rappresentanti dei diversi poli territoriali e nominata dal rettore - e dal regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità il quale, tra l'altro, individua le competenze del responsabile amministrativo, nominato dal direttore generale.
4. Il consiglio di amministrazione determina, ogni anno o con piani pluriennali, l'ammontare delle

risorse di cui il sistema bibliotecario può disporre in attuazione delle proposte della commissione scientifica.

Art. 29
(Sistema Museale di Ateneo)

1. E' istituito il museo universitario delle scienze e delle arti, da ora in poi MUSA, quale centro di servizio per l'acquisizione, la conservazione, la valorizzazione, la gestione e la fruizione delle raccolte artistiche, naturalistiche e scientifiche, finalizzato al supporto delle attività di studio, di ricerca e di diffusione culturale, in coordinamento con il sistema museale nazionale e internazionale.

2. Sono organi del MUSA il direttore e la commissione scientifica, nominati dal rettore.

3. Il consiglio di amministrazione determina, ogni anno o con piani pluriennali, l'ammontare delle risorse di cui il centro può disporre.

4. L'organizzazione e il funzionamento del MUSA sono disciplinati dal regolamento generale di ateneo.

Art. 30
(Archivio di Ateneo)

1. E' istituito l'archivio di ateneo, quale centro di servizio amministrativo per la conservazione del patrimonio documentale.

2. L'archivio custodisce anche i documenti delle articolazioni didattiche, di ricerca e amministrative estinte, cui non sia in tutto succeduta altra struttura.

3. L'organizzazione e il funzionamento dell'archivio di ateneo sono disciplinati dal regolamento generale di ateneo. Il responsabile amministrativo dell'archivio è nominato dal direttore generale.

Sez. III – Scuole
Art. 31
(Scuole di Ateneo)

1. L'ateneo può istituire e attivare, su proposta di due o più dipartimenti, caratterizzati da affinità disciplinare e/o complementarietà disciplinare, strutture di raccordo, in numero non superiore a dodici, definite scuole, per rispondere a esigenze di coordinamento e razionalizzazione delle

attività didattiche.

2. La scuola in particolare:

a) propone, d'intesa con i dipartimenti che la costituiscono, l'attivazione o la soppressione di corsi di studio;

b) gestisce i servizi comuni per lo svolgimento delle attività didattiche dei corsi di studio, con modalità stabilite dai competenti organi di ateneo e risorse all'uopo destinate dagli stessi d'intesa con i dipartimenti che la costituiscono; la gestione dei servizi è disciplinata dal regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità;

c) coordina, d'intesa con i consigli dei dipartimenti e di corso di studio, l'attribuzione di incarichi didattici ai docenti;

d) esprime parere obbligatorio sulla programmazione dei professori e dei ricercatori deliberata dai dipartimenti che costituiscono la scuola;

e) esprime parere su ogni problematica relativa all'organizzazione delle attività didattiche sollevata dai dipartimenti che la costituiscono;

f) dirime eventuali contrasti tra i dipartimenti che la costituiscono;

g) formula proposta del regolamento di funzionamento della scuola, in coerenza con il regolamento quadro di ateneo.

3. Ove alle funzioni didattiche e di ricerca dei dipartimenti si affianchino anche funzioni assistenziali nell'ambito delle disposizioni statali in materia, la scuola coordina anche tali attività secondo le modalità e nei limiti concertati con l'amministrazione regionale e l'azienda ospedaliera universitaria (A.O.U.), garantendo la inscindibilità delle funzioni assistenziali da quelle di insegnamento e di ricerca.

4. Le scuole, previa programmazione dei consigli di corso di studio, propongono ai dipartimenti che le costituiscono il piano annuale dell'offerta formativa, che va approvato dai singoli consigli di dipartimento, che - contestualmente - assegnano le relative responsabilità didattiche ai docenti a essi afferenti.

5. Ciascun corso di studio afferisce a uno o più dipartimenti.

6. Sono organi della scuola:

a) il presidente;

b) il consiglio;

c) la commissione paritetica docenti-studenti.

7. Il presidente della scuola è eletto dai componenti del consiglio tra i professori di ruolo di prima fascia a tempo pieno. E' nominato con decreto del rettore, dura in carica tre anni e può essere rieletto una sola volta. Il presidente può designare tra i componenti del consiglio un vice-presidente, che lo coadiuva nelle funzioni e lo sostituisce in caso di impedimento o assenza. Il presidente della scuola può partecipare, su invito del rettore e per specifiche tematiche, alle riunioni del senato accademico, senza diritto di voto.

8. Il consiglio della scuola è organo deliberante ed è composto dai direttori dei dipartimenti costituenti la scuola, da una rappresentanza elettiva degli studenti nel numero minimo previsto dalla legislazione vigente e da docenti, in numero non superiore al 10 per cento dei componenti dei consigli dei dipartimenti, eletti tra i componenti delle giunte dei dipartimenti, ovvero tra i coordinatori dei corsi di studio o di dottorato, ovvero tra i responsabili delle attività assistenziali. Nella costituzione del consiglio della scuola deve essere garantita la rappresentatività di tutti i dipartimenti costituenti e di tutte le categorie di soggetti tra cui possono essere eletti i componenti del consiglio. Il consiglio della scuola di area medica, ove costituita, è composto ai sensi dell'articolo 37 comma 5 del presente statuto. I componenti del consiglio diversi dai direttori di dipartimento durano in carica tre anni accademici, salvo i rappresentanti degli studenti, il cui mandato è biennale, e sono rieleggibili una sola volta.

9. La partecipazione al consiglio della scuola non dà luogo alla corresponsione di compensi, emolumenti, indennità o rimborsi spese.

10. Le modalità di istituzione e attivazione della scuola, la definizione delle sue funzioni, nonché le modalità di elezione dei componenti del consiglio e la definizione delle funzioni del presidente della scuola sono definite dal regolamento quadro di cui al precedente comma 2 lettera g) del presente articolo.

11. La commissione paritetica docenti-studenti è disciplinata dal successivo articolo 36.

Art. 32

(Scuole di Dottorato)

1. L'ateneo può istituire, anche in collaborazione con altre università, scuole di dottorato. La scuola è istituita con decreto del rettore previo parere obbligatorio del senato accademico e delibera del consiglio di amministrazione.

2. Le scuole di dottorato di ateneo hanno autonomia didattica e organizzativa.

3. Sono organi della scuola di dottorato di ateneo:

   a) il direttore;

   b) il comitato scientifico della scuola.

4. Il direttore ha la responsabilità del funzionamento e dell'organizzazione della scuola. E' eletto dal comitato scientifico tra i professori di ruolo dell'ateneo che ne fanno parte, dura in carica tre anni accademici ed è rieleggibile una sola volta.

5. Le scuole di dottorato sono disciplinate da apposito regolamento di ateneo.

Art. 33

(Scuole di Specializzazione)

1. L'ateneo istituisce, anche in collaborazione con altre università, scuole di specializzazione quali

strutture didattiche di alta formazione con l'obiettivo di favorire la formazione professionalizzante nei settori previsti dalla legge.

2. L'istituzione delle scuole di specializzazione ha luogo, su proposta dei consigli di dipartimento e/o delle scuole, con decreto del rettore, previo parere obbligatorio del senato accademico e delibera del consiglio di amministrazione.

3. Le scuole di specializzazione hanno autonomia didattica e organizzativa; la gestione e l'autonomia sono disciplinate dal regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità.

4. Sono organi della scuola di specializzazione:

a) il direttore;

b) il consiglio.

5. Il direttore ha la responsabilità del funzionamento e dell'organizzazione della scuola. E' eletto dal consiglio della scuola tra i professori di ruolo che ne fanno parte, dura in carica tre anni accademici ed è immediatamente rieleggibile una sola volta. I criteri e le modalità di elezione del direttore della scuola di specializzazione sono definiti dal regolamento elettorale.

6. Il consiglio della scuola di specializzazione è composto da tutti i docenti di ruolo della scuola e da una rappresentanza degli specializzandi, uno per ciascun anno di corso, eletti secondo criteri e modalità definiti dal regolamento elettorale. Possono essere invitati a partecipare alle adunanze del consiglio della scuola i docenti a contratto, senza diritto di voto e senza concorrere alla formazione del numero legale.

Sez. IV – Corsi di alta formazione

Art. 34

(Corsi di dottorato)

1. L'ateneo istituisce corsi di dottorato di ricerca, previo accreditamento da parte del ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, su conforme parere dell'agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR), allo scopo di assicurare alta formazione alla ricerca e di fornire, a livello nazionale e internazionale, le competenze necessarie all'esercizio di attività professionali di elevata qualificazione.

2. La proposta di istituzione di un corso di dottorato, presentata da uno o più consigli di dipartimento, viene deliberata dal consiglio di amministrazione, previo parere obbligatorio del senato accademico.

3. I corsi di dottorato di ricerca possono essere altresì istituiti in consorzio tra università e tra l'ateneo ed enti di ricerca pubblici e/o privati di alta qualificazione. In quest'ultimo caso, il titolo accademico è rilasciato dall'ateneo.

4. Sono organi del corso di dottorato il direttore e il collegio. Quest'ultimo è composto da tutti i docenti del corso, che eleggono il direttore e lo coadiuvano nell'esercizio dei propri compiti. Il

direttore ha la responsabilità scientifica e organizzativa del corso di dottorato.
5. Ciascun corso di dottorato di ricerca può afferire ad una scuola di dottorato.
6. I corsi di dottorato sono disciplinati dal regolamento di cui al precedente articolo 32 comma 5.

Art. 35
(Corsi di perfezionamento e master)

1. I master di primo e di secondo livello e i corsi di perfezionamento scientifico e di alta formazione sono istituiti, su proposta dei consigli dei dipartimenti interessati e/o delle scuole, con decreto del rettore, previo parere obbligatorio del senato accademico e delibera del consiglio di amministrazione. Essi svolgono l'attività con autonomia didattica e organizzativa. A conclusione dei corsi sono rilasciati titoli di master universitario di primo o di secondo livello, ovvero attestati di frequenza, secondo le vigenti norme di legge.
2. Sono organi del master il direttore e il comitato scientifico. Quest'ultimo elegge il direttore ed è composto da docenti dell'ateneo e da esperti esterni indicati dal consiglio di dipartimento o della scuola che ha attivato il master.
3. Sono organi del corso di perfezionamento il direttore e il consiglio. Quest'ultimo è composto da tutti i docenti del corso, che eleggono il direttore e lo coadiuvano nell'esercizio dei propri compiti. Il direttore ha la responsabilità scientifica e organizzativa del corso.
4. I master e i corsi di perfezionamento sono disciplinati da apposito regolamento di ateneo.

Sez. V – Commissione paritetica docenti - studenti

Art. 36
(Commissione paritetica docenti - studenti)

1. I dipartimenti o le scuole istituiscono una commissione paritetica docenti-studenti che svolge attività di monitoraggio dell'offerta formativa e della qualità della didattica, nonché dell'attività di servizio agli studenti da parte dei docenti, compresi l'orientamento, il tutoraggio e il *placement*. La commissione individua specifici indicatori per la valutazione dei risultati e formula pareri sull'attivazione e la soppressione di corsi di studio. Le modalità della composizione della commissione e del suo funzionamento sono disciplinate dal regolamento generale di ateneo.

Sez. VI - Rapporti con il sistema sanitario

Art. 37

(Rapporti tra Ateneo e sistema sanitario)

1. L'ateneo, nel rispetto dei propri fini istituzionali di alta formazione e ricerca, concorre alla tutela e alla promozione della salute dell'individuo e della collettività, instaurando rapporti di collaborazione con il sistema sanitario nazionale (SSN), i servizi sanitari regionali e le strutture private accreditate che operano nel campo della salute.

2. I rapporti di collaborazione di cui al precedente comma si realizzano mediante l'istituzione dell'azienda ospedaliera universitaria, di seguito A.O.U., di cui al decreto legislativo 21 dicembre 1999 n. 517. In particolare, la collaborazione tra ateneo e servizio sanitario regionale (SSR) si attua tramite la struttura di raccordo dei dipartimenti universitari di area sanitaria, nonché di altre strutture didattiche o dipartimenti interessati attraverso accordi che assicurino la più ampia e completa formazione degli studenti nei corsi di studio e che garantiscano l'inscindibilità delle funzioni assistenziali da quelle di didattica e di ricerca del personale universitario che opera nell'area della sanità, nel rispetto dello stato giuridico e dei diritti del personale medesimo.

3. La struttura di raccordo tra i dipartimenti universitari raggruppati ai fini di cui al precedente comma, denominata scuola, opera come previsto dall'articolo 31 del presente statuto. Essa coordina e razionalizza i corsi di studio dell'area sanitaria con la missione dell'ateneo e delle aziende sanitarie a essa correlate ed è coinvolta nelle attività assistenziali assumendo compiti e responsabilità nei confronti del sistema sanitario.

4. Il presidente della scuola è eletto in conformità a quanto previsto dall'articolo 31 del presente statuto.

5. L'organo deliberante della scuola, denominato consiglio di scuola, presieduto dal presidente, è composto da:

a) i direttori dei dipartimenti costituenti la struttura;
b) una rappresentanza elettiva degli studenti dei corsi afferenti ai dipartimenti coinvolti, nel numero corrispondente al minimo previsto dalla legislazione vigente;
c) i presidenti dei corsi di laurea magistrale a ciclo unico in medicina e chirurgia; il presidente del corso di laurea in odontoiatria e protesi dentarie; cinque rappresentanti tra i presidenti degli altri corsi di laurea e laurea magistrale afferenti alla scuola scelti con modalità determinate dal regolamento elettorale;
d) un coordinatore dei dottorati attivi nei dipartimenti costituenti, scelto con modalità definite dal regolamento elettorale;
e) tre rappresentanti dei direttori delle scuole di specializzazione, di cui uno di area medica, uno di area chirurgica e uno dell'area dei servizi, scelti con modalità definite dal regolamento elettorale;

f) cinque rappresentanti di direttori universitari dei dipartimenti assistenziali ad attività integrata (DAI) dell'A.O.U. di riferimento, scelti con modalità definite dal regolamento elettorale;

g) sei rappresentanti tra i docenti afferenti alle giunte dei dipartimenti della scuola scelti con modalità determinate dal regolamento elettorale, di cui un professore di prima fascia, due professori di seconda fascia e tre ricercatori a tempo indeterminato e/o a tempo determinato di cui all'articolo 24, comma 3, lettera b), della legge 30 dicembre 2010 n. 240.

6. Il direttore generale dell'A.O.U. o un suo delegato può partecipare, su invito del presidente e per specifiche tematiche, ai lavori del consiglio di scuola, senza diritto di voto.

7. Nell'ambito dei rapporti istituzionali con il sistema sanitario, il consiglio della scuola delibera, previo parere obbligatorio dei dipartimenti costituenti e sentite le organizzazioni sindacali rappresentative, sull'organizzazione e sulla coerenza delle attività assistenziali a supporto dell'attività didattica. Oltre alle funzioni già previste dall'articolo 31 del presente statuto, esprime parere obbligatorio al rettore per l'istituzione o la soppressione di unità operative, di programmi e di incarichi assistenziali a supporto dell'attività didattica, nonché per l'attribuzione delle relative responsabilità.

8. Il consiglio della scuola esprime parere obbligatorio su tutte le deliberazioni degli organi dell'ateneo attinenti a rapporti contrattuali e convenzionali coinvolgenti il servizio sanitario. Il presidente della scuola è membro di diritto dell'organo di indirizzo di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 21 dicembre 1999 n. 517 e in tale veste cura i rapporti con l'A.O.U., nell'ambito di quanto previsto dalla normativa e da accordi specifici. Al presidente della scuola, inoltre, possono essere conferite deleghe da parte del rettore per alcune delle funzioni in ambito sanitario.

9. I rapporti tra ateneo e A.O.U., nonché quelli tra scuola e A.O.U., possono essere ulteriormente specificati da appositi atti.

TITOLO IV

ULTERIORI ORGANISMI

Art. 38
(Consiglio dei Direttori di Dipartimento)

1. È istituito il consiglio dei direttori di dipartimento composto dai direttori dei dipartimenti dell'ateneo, con funzioni propositive e consultive. La sua composizione e le modalità di funzionamento sono disciplinate dal regolamento quadro dei dipartimenti, senza oneri aggiuntivi.

Art. 39

(Consiglio di Corso di Studio)

1. Per ogni corso di laurea o laurea magistrale è costituito un consiglio di corso di studio o di più corsi di studio, anche di classi diverse purché omogenee dal punto di vista scientifico.
2. Il consiglio di corso di studio è istituito su proposta del/dei dipartimento/i interessato/i e/o della scuola.
3. Le modalità di istituzione e di funzionamento nonché i compiti del consiglio di corso di studio sono disciplinati dal regolamento didattico di ateneo. Sono in ogni caso di competenza del consiglio di corso di studio la programmazione e l'organizzazione della didattica, nonché l'approvazione dei piani di studio. La programmazione didattica è effettuata in accordo con i dipartimenti interessati.
4. Il consiglio di corso di studio è costituito dai docenti di ruolo che insegnano e afferiscono al corso, nonché da una rappresentanza degli studenti pari alla misura minima prevista per legge. Le modalità di elezione dei rappresentanti degli studenti, che durano in carica due anni e sono rieleggibili una sola volta, sono definite dal regolamento elettorale.
5. All'atto della proposta di istituzione di un corso di studio tra due o più dipartimenti, i rispettivi consigli deliberano altresì in merito alla sede amministrativa.
6. I docenti di ruolo possono afferire soltanto a un consiglio di corso di studio. Nel caso essi siano responsabili di insegnamenti in più corsi di studio, possono partecipare con diritto di voto alle attività di tutti i consigli di corso in cui insegnano, concorrendo in quel caso alla formazione del numero legale.
7. Ciascun docente svolge la propria attività didattica in coerenza con il settore scientifico-disciplinare di appartenenza e con l'assetto generale dell'ateneo, eventualmente partecipando all'attività didattica di più corsi di studio, indipendentemente dal dipartimento e dal consiglio di corso di studio di afferenza.
8. I professori a contratto possono essere invitati a partecipare alle adunanze del consiglio di corso di studio senza concorrere alla formazione del numero legale e senza diritto di voto.
9. Il consiglio di corso di studio è coordinato da un presidente, eletto tra i professori di ruolo che afferiscono formalmente al consiglio, secondo le modalità definite dal regolamento elettorale. Il presidente presiede il consiglio, lo convoca con le modalità previste dal regolamento didattico di ateneo, vigila sulle attività del corso di studio ed è responsabile di tutte le procedure che riguardano l'offerta formativa relativa al corso. E' nominato con decreto del rettore, dura in carica tre anni accademici ed è rieleggibile una sola volta.

Art. 40

(Consiglio degli Studenti)

1. Il consiglio degli studenti è organismo di rappresentanza degli studenti iscritti ai corsi di studio dell'ateneo. Ha funzioni propositive e consultive.
2. Il consiglio degli studenti è composto dai rappresentanti degli studenti in seno al senato accademico, al consiglio di amministrazione e al nucleo di valutazione, dagli studenti dell'ateneo presenti nelle rappresentanze a livello nazionale, da venti studenti eletti con metodo uninominale in collegio unico di ateneo, da due rappresentanti eletti tra gli iscritti alle scuole di specializzazione e da due rappresentanti eletti tra gli iscritti ai corsi di dottorato di ricerca. Le modalità di elezione di dette rappresentanze sono definite nel regolamento elettorale.
3. I membri del consiglio degli studenti durano in carica due anni accademici e sono rieleggibili una sola volta. Il consiglio elegge, nel proprio seno, un presidente.
4. Il consiglio degli studenti è costituito con decreto del rettore, si può articolare anche in commissioni elette al proprio interno, con funzioni istruttorie e di coordinamento.
5. Il consiglio degli studenti:

a) esprime parere obbligatorio in materia di tasse e contributi e in tutti gli altri casi previsti dal presente statuto. Esprime, altresì, parere su problemi di volta in volta proposti dal rettore o dagli altri organi di governo dell'ateneo. I pareri devono essere resi entro quindici giorni dalla acquisizione della relativa richiesta;

b) avanza proposte sui temi di interesse degli studenti;

c) designa i rappresentanti degli studenti nei vari organi, qualora previsto dal presente statuto.

6. Ai componenti del consiglio degli studenti è garantita la possibilità di accesso ai dati necessari all'espletamento del loro mandato, nel rispetto della normativa vigente.
7. Con apposito regolamento, emanato con decreto del rettore, sono fissati i criteri e le modalità di organizzazione e di funzionamento del consiglio.

TITOLO V

ALTRI COLLEGI

Art. 41
(Collegio di disciplina dei docenti)

1. Il collegio di disciplina, su iniziativa del rettore, istruisce i procedimenti disciplinari nei confronti dei professori e dei ricercatori, che possano dar luogo a una sanzione superiore alla censura, ed esprime il parere vincolante previsto dalla normativa vigente. Esprime, altresì, parere

consultivo nei procedimenti che possono dar luogo a una sanzione non superiore alla censura. Esso opera secondo il principio del giudizio tra pari e nel rispetto del principio del contraddittorio.

2. Il collegio è articolato in tre sezioni, ciascuna composta da professori e ricercatori, di cui tre membri effettivi e due supplenti. La prima sezione è composta da professori ordinari e opera nei confronti dei professori di pari fascia; la seconda è composta da professori associati e opera nei confronti dei professori di pari fascia; la terza è composta da ricercatori e opera nei confronti di questi ultimi.

3. I componenti del collegio sono nominati dal rettore, previa designazione del senato accademico, durano in carica tre anni accademici e sono rinnovabili una sola volta.

4. I membri supplenti subentrano nelle ipotesi di impedimento, nonché di astensione e/o ricusazione di un componente effettivo del collegio, ai sensi degli articoli 51 e 52 del codice di procedura civile. Sull'istanza di ricusazione di uno o più membri del collegio si pronuncia il rettore.

5. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza assoluta dei componenti.

6. Il consiglio di amministrazione, entro trenta giorni dalla ricezione del parere del collegio, senza la rappresentanza degli studenti, infligge la sanzione ai sensi di legge ovvero dispone l'archiviazione del procedimento.

7. Le modalità di funzionamento del collegio sono definite dal regolamento generale di ateneo.

Art. 42
(Collegio di disciplina degli studenti)

1. Al collegio di disciplina è attribuita anche la competenza disciplinare sugli studenti. In tal caso il collegio è composto da un professore ordinario, da un professione associato, da un ricercatore e da due studenti.

2. La componente studentesca è designata dal consiglio degli studenti e dura in carica due anni accademici. I professori e i ricercatori sono nominati dal rettore, previa designazione del senato accademico e durano in carica tre anni accademici. Entrambe le componenti sono rinnovabili una sola volta.

3. Si applicano le disposizioni di cui al precedente articolo 41, per quanto compatibili.

Art. 43
(Comitato unico di garanzia per le pari opportunità,
la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni)

1. L'ateneo istituisce al proprio interno, senza oneri aggiuntivi di spesa, il comitato unico di garanzia per la valorizzazione del benessere dei dipendenti e degli studenti, per le pari opportunità e contro le discriminazioni, di seguito denominato CUG, che assume tutte le funzioni previste dalla legge e dai contratti collettivi del personale delle amministrazioni pubbliche o da altre disposizioni, anche in materia di *mobbing*.

2. Il CUG promuove in particolare la parità effettiva fra i generi, individuando le eventuali discriminazioni, dirette e indirette, nella formazione professionale, nell'accesso al lavoro, nelle condizioni di lavoro, nelle progressioni di carriera, nella retribuzione, e proponendo le iniziative necessarie a rimuoverle. Attua azioni dirette a favorire la realizzazione di un ambiente lavorativo improntato al benessere organizzativo, contrastando qualsiasi forma di discriminazione e di violenza morale, fisica o psicologica. Il CUG assicura l'adozione di politiche di conciliazione e assume, nell'ambito di competenza, compiti propositivi, consultivi e di monitoraggio.

3. Ciascuna delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello di amministrazione indica un componente del CUG, e il collegio è integrato, con le modalità definite dal regolamento elettorale, con ulteriori componenti in uguale numero, eletti e appartenenti ai ruoli del personale docente e dirigenziale/tecnico-amministrativo, nella misura del 50 per cento per ciascuna categoria. Due studenti eletti in rappresentanza della componente studentesca iscritta ai corsi di studio e un componente eletto in rappresentanza di dottorandi/specializzandi partecipano alle riunioni del CUG con pieni diritti, fatta eccezione per le deliberazioni inerenti il benessere organizzativo e la gestione del rapporto di lavoro. Il collegio è composto da soggetti in possesso di comprovata esperienza nelle materie di sua competenza e in modo da assicurare, nel complesso, la presenza paritaria di entrambi i generi; su proposta del CUG, il rettore ne nomina il presidente.

4. I componenti del CUG durano in carica tre anni accademici, salvo i rappresentanti degli studenti e dei dottorandi/specializzandi che durano in carica due anni accademici, e possono essere rinnovati una sola volta.

Art. 44
(Comitato per lo sport universitario)

1. L'ateneo costituisce al proprio interno il comitato per lo sport universitario, di seguito denominato CUS, al fine di favorire la promozione e lo sviluppo delle attività sportive universitarie.
2. Il CUS esprime gli indirizzi per la gestione degli impianti sportivi e propone all'ateneo i programmi di sviluppo delle relative attività.
3. Il CUS è composto secondo quanto stabilito dalla vigente normativa in materia.
4. I componenti del CUS durano in carica un biennio accademico e sono rinnovabili una sola volta.
5. La gestione degli impianti e delle relative attività è affidata, secondo la normativa vigente, al centro universitario sportivo italiano - C.U.S.I. - mediante convenzione di durata quinquennale.
6. Alle attività sportive il CUS provvede con fondi appositamente stanziati dal competente ministero, con il concorso di contributi all'uopo destinati dal consiglio di amministrazione dell'ateneo, e con entrate proprie.

TITOLO VI
NORME COMUNI

Art. 45
(Incompatibilità)

1.Le cause di incompatibilità previste dal vigente ordinamento, dal presente statuto e da altre fonti normative sono di stretta interpretazione.

2. Ai componenti del senato accademico e del consiglio di amministrazione è fatto divieto:

a) di ricoprire altre cariche accademiche, fatta eccezione per il rettore limitatamente al senato accademico e al consiglio di amministrazione e per i direttori di dipartimento limitatamente allo stesso senato;

b) di essere componente di altri organi dell'ateneo salvo che del consiglio di dipartimento, del consiglio della scuola, del consiglio di corso di studio e dei consigli e comitati scientifici relativi ad altre attività istituzionali;

c) di ricoprire il ruolo di direttore di scuole di specializzazione;

d) di rivestire alcun incarico di natura politica, per la durata del mandato;

e) di svolgere funzioni inerenti alla programmazione, al finanziamento e alla valutazione delle attività universitarie presso il ministero dell'università, il consiglio universitario nazionale e l'ANVUR;

f) di ricoprire la carica di rettore o far parte del consiglio di amministrazione, del senato accademico, del nucleo di valutazione o del collegio dei revisori dei conti di altre università italiane statali, non statali o telematiche.

3.Le incompatibilità previste dal precedente comma 2 si applicano anche al pro-rettore vicario e ai pro-rettori funzionali.

4. Il presidente e i componenti del nucleo di valutazione non possono far parte del senato accademico e del consiglio di amministrazione.

5. La carica di direttore di dipartimento è incompatibile con la carica di presidente o direttore di corsi di studio e di scuole di dottorato.

6. Ciascun rappresentante del personale dirigenziale e tecnico-amministrativo e degli studenti può far parte di uno solo tra i seguenti organi: senato accademico, consiglio di amministrazione e nucleo di valutazione.

Art. 46
(Attività esterne dei docenti)

1. L'esercizio di attività libero-professionale, anche a carattere non continuativo, è compatibile soltanto con il regime a tempo definito purché non determini situazioni di conflitto di interessi con l'ateneo.

2. Le attività esterne dei docenti a tempo pieno sono: a) quelle svolte liberamente anche se retribuite; b) quelle che necessitano di autorizzazione del rettore; c) quelle di didattica e di ricerca presso altre università.

3. L'attività libera, consistente in attività di valutazione e di referaggio, lezioni e seminari di carattere occasionale, attività di collaborazione scientifica e di consulenza, attività di comunicazione e divulgazione scientifica e culturale, nonché attività pubblicistiche ed editoriali, è avviata ed espletata sotto la personale ed esclusiva responsabilità del docente, previa comunicazione al rettore, e fatte salve le successive verifiche in ordine alla natura della prestazione svolta, alla sua compatibilità con l'assolvimento degli obblighi istituzionali e all'assenza di interessi contrastanti con quelli dell'ateneo, con eventuale assunzione di provvedimenti conseguenziali.

4. Previa autorizzazione del rettore, su parere del direttore del dipartimento di afferenza, i docenti a tempo pieno possono svolgere funzioni didattiche e di ricerca, anche continuative, presso enti pubblici e privati; possono inoltre assumere compiti istituzionali e gestionali senza vincolo di subordinazione presso enti pubblici e privati senza scopo di lucro. In ogni caso è fatto salvo il rispetto degli obblighi istituzionali.

5. Previa autorizzazione del rettore, che valuta la compatibilità con l'adempimento degli obblighi istituzionali, i docenti e i ricercatori a tempo definito possono svolgere attività didattica e di ricerca presso università o enti di ricerca esteri.

6. I docenti non possono esercitare attività proprie del commercio e dell'industria, fatta salva la costituzione di società con caratteristiche di *spin-off* o di *start up* universitari, anche assumendo in queste responsabilità gestionali nei limiti temporali e nel rispetto delle vigenti disposizioni normative e di ateneo.

7. Apposito regolamento disciplina le ulteriori modalità per l'esercizio delle attività esterne dei docenti e l'attività in conto terzi svolta dai dipartimenti.

Art. 47
(Decorrenza dei mandati)

1. L'anno accademico ha inizio il 1° novembre e termina il 31 ottobre dell'anno successivo. Per particolari motivi di interesse superiore degli studi tali termini possono essere derogati previa delibera del senato accademico e parere obbligatorio del consiglio di amministrazione.

2. Salvo previsioni diverse del presente statuto, tutti i mandati relativi agli organi centrali e a quelli delle strutture didattiche e di ricerca hanno decorrenza dalla conclusione del procedimento di nomina dell'organo.

3. Nel caso di interruzione anticipata del mandato di un componente eletto in uno degli organi collegiali si procede a nuove elezioni, salvo che il mandato originario non scada nei successivi sei mesi, nel qual caso si verifica una vacanza della carica. Nel caso in cui l'interruzione anticipata

riguardi un rappresentante degli studenti, si procede attraverso scorrimento nella stessa lista elettorale di appartenenza del rappresentante cessato e, in assenza di nominativi, a nuove elezioni. Nell'ipotesi di interruzione anticipata del mandato di un componente designato in un organo collegiale, si procede mediante nuova designazione. In tutti i casi il componente subentrato dura in carica fino alla scadenza del mandato originario, salvo che per i componenti del consiglio di amministrazione, per il quale il componente subentrante svolge il mandato ordinario conferitogli al termine del relativo procedimento di nomina.

Art. 48
(Principi di funzionamento degli organi collegiali)

1.Le adunanze degli organi collegiali dell'ateneo sono valide quando sia presente la maggioranza degli aventi diritto al voto. Per il raggiungimento del quorum strutturale degli organi collegiali di governo - senato accademico e consiglio di amministrazione - sono considerati tutti gli assenti, giustificati o meno. Le relative deliberazioni sono assunte a maggioranza assoluta dei votanti, salvo i casi in cui sia diversamente disposto dalla legge o da altre disposizioni normative.

2. La votazione in seno agli organi collegiali si svolge in modo palese, salvo i casi di votazione segreta disciplinati dal regolamento generale di ateneo.

3. Nessuno può partecipare alla discussione di argomenti che lo riguardano personalmente ed esprimere su questi il proprio voto.

4. Qualora un organo collegiale deliberi con numero pari di componenti, il voto di colui che presiede l'organo prevale in caso di parità.

5. I componenti del senato accademico o del consiglio di amministrazione, e i componenti elettivi degli altri organi che si assentano senza giustificazione per tre volte consecutive o che nell'arco di un anno accademico registrano più del 50 per cento di assenze, decadono automaticamente dalla carica.

6. Apposita disciplina detta le norme applicative di detti principi di funzionamento degli organi collegiali.

Art. 49
(Termine per l'esercizio dell'attività consultiva)

1. Salvo che sia diversamente stabilito, gli organi collegiali di governo esprimono i pareri previsti dal presente statuto entro il termine di trenta giorni dal ricevimento delle risultanze istruttorie trasmesse al riguardo dai competenti uffici amministrativi, che a tanto provvedono entro trenta giorni dalla relativa richiesta. Decorso inutilmente il termine relativo all'espressione dei pareri da parte degli organi collegiali di governo, si ha comunque facoltà di procedere.

Art. 50
(Tutela giudiziaria)

1.Qualora nei confronti del rettore, del pro-rettore vicario, dei pro-rettori funzionali, dei delegati del rettore alla firma degli atti, dei componenti del consiglio di amministrazione o del senato accademico, del direttore generale, dei dirigenti, dei direttori di dipartimento, dei direttori di scuola o di centro, dei responsabili degli uffici e dei segretari amministrativi di dipartimento sia esercitata l'azione penale o di responsabilità contabile per fatti direttamente connessi con l'esercizio delle rispettive funzioni, salvo il dolo o la colpa grave, le spese legali per tutti i gradi di giudizio restano a carico dell'ateneo. Le modalità di attuazione di tale forma di tutela e le relative ipotesi di sospensione sono disciplinate dal regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità.

TITOLO VII
NORME FINALI E TRANSITORIE

Art. 51
(Modifiche dello Statuto)

1. L'iniziativa per la revisione dello statuto può essere assunta dal rettore, dal senato accademico, dal consiglio di amministrazione o da almeno la metà dei dipartimenti dell'ateneo.
2. La revisione è approvata se è deliberata dal senato accademico, previo parere favorevole del consiglio di amministrazione.
3. Gli organi di cui al comma precedente deliberano con la maggioranza dei due terzi degli aventi diritto al voto.
4. Le modificazioni imposte da norme di legge sopravvenute sono approvate dagli organi di cui al precedente comma 2 con il voto favorevole della maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto.

Art. 52
(Regolamenti di Ateneo)

1. I regolamenti dell'ateneo sono:
a) il regolamento generale di ateneo;
b) il regolamento didattico di ateneo;
c) il regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità;
d) il regolamento elettorale di ateneo;
e) ogni altro regolamento previsto dalla legge e/o dal presente statuto.
2. I regolamenti di ateneo relativi alla ricerca e alla didattica e il regolamento elettorale sono deliberati dal senato accademico, previo parere vincolante del consiglio di amministrazione nell'ambito delle sue competenze. Per il regolamento generale di ateneo il senato accademico delibera su parere obbligatorio del consiglio di amministrazione.

3. Il regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità è deliberato dal consiglio di amministrazione, previo parere obbligatorio del senato accademico.

4. Il regolamento quadro dei dipartimenti e il regolamento quadro delle scuole sono approvati dal senato accademico, previo parere favorevole del consiglio di amministrazione.

5. Ogni altro regolamento è approvato dal senato accademico o dal consiglio di amministrazione in ragione delle materie di rispettiva competenza, ovvero secondo la disciplina sua propria.

6. I regolamenti di cui al precedente comma 1, lettere a), b) e c) sono approvati a maggioranza assoluta dei componenti degli organi.

7. L'iniziativa per l'elaborazione e la modifica dei regolamenti compete al rettore o ad almeno un terzo dei componenti dell'organo cui spetta la proposta, il parere o l'approvazione degli stessi.

8. I regolamenti sono emanati con decreto del rettore ed entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla loro pubblicazione fatta eccezione per i casi di necessità e urgenza.

9. Gli organi accademici e le strutture di ateneo adottano i nuovi regolamenti di rispettiva competenza entro centottanta giorni dall'entrata in vigore del presente statuto.

Art. 53
(Definizioni)

1. Ai sensi del presente statuto si intende:

a) per "professori", i professori ordinari, straordinari e associati confermati e non confermati;

b) per "ricercatori", i ricercatori universitari a tempo indeterminato, a tempo determinato e gli assistenti appartenenti al ruolo ad esaurimento;

c) per "docenti", i professori ordinari, straordinari, associati, i ricercatori universitari a tempo indeterminato e a tempo determinato di cui all'articolo 24, comma 3, lettera b), della legge 30 dicembre 2010 n. 240 e gli assistenti appartenenti al ruolo ad esaurimento;

d) per "personale dirigenziale" il personale dirigente dell'area contrattuale del settore università;

e) per "personale tecnico-amministrativo", il personale appartenente alle categorie e aree del comparto università, inclusi i collaboratori e gli esperti linguistici;

e) per "studenti", gli iscritti ai corsi di studio previsti dal regolamento didattico di ateneo;

f) per "corso di studio", i corsi di laurea e di laurea magistrale, i corsi delle scuole di specializzazione, i corsi di dottorato di ricerca, nonché i master universitari di primo e di secondo livello;

g) per "strutture di ateneo", le strutture di ricerca, didattiche e di servizio.

Art. 54
(Norme transitorie)

1. Entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del nuovo statuto nella *Gazzetta Ufficiale*, si avviano le procedure per la costituzione dei nuovi organi statutari. Successivamente il rettore

nomina la commissione elettorale per l'elezione dei componenti del senato accademico. Nell'occasione si procede anche alla elezione dei rappresentanti degli studenti negli altri organi collegiali di ateneo.

2. La commissione è convocata dal rettore ed è composta da tre docenti di ruolo, di cui uno ricercatore e uno con funzioni di presidente, uno studente, due unità di personale tecnico-amministrativo, di cui uno con qualifica di funzionario.

3. In prima applicazione il rettore, con il bando di indizione, stabilisce le modalità di espletamento delle procedure elettorali.

4. Il senato accademico e il consiglio di amministrazione si insediano entro trenta giorni dall'espletamento delle relative procedure di costituzione.

5. Con decreto rettorale si procede alla attivazione dei nuovi dipartimenti, ai sensi della legge 30 dicembre 2010 n. 240. Successivamente alla loro attivazione due o più dipartimenti possono proporre la costituzione di scuole. Entro il termine massimo di sei mesi dall'entrata in vigore del presente statuto le facoltà sono disattivate con decreto del rettore.

6. L'incarico di direttore generale è attribuito secondo le modalità previste dall'articolo 20 del presente statuto, entro i termini di *prorogatio* previsti dalla legge.

12A02584

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Rettifica relativa all'estratto della determinazione n. 132/2012 del 23 gennaio 2012, recante l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Drosmin».

Nell'estratto della determinazione n. 132/2012 del 23 gennaio 2012 relativa al medicinale per uso umano DROSMIN pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 6 febbraio 2012 serie generale n. 30 - supplemento ordinario n. 24 vista la documentazione agli atti di questo ufficio si ritiene opportuno rettificare quanto segue:

dove è scritto:

compresse in blister PVC/PVDC

leggasi:

compresse in blister AL-PVC/PVDC

12A02576

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale «Foznol»

Estratto Determinazione V&A/196 del 17/02/2012

Specialità Medicinale: FOZNOL.

Confezioni:

037097019/M - «250 mg compresse masticabili» 40 compresse in flacone HDPE

037097021/M - «250 mg compresse masticabili» 200 compresse in flacone HDPE

037097033/M - «250 mg compresse masticabili» 90 compresse in flacone HDPE

037097045/M - «250 mg compresse masticabili» 400 compresse in flacone HDPE

037097058/M - «750 mg compresse masticabili» 15 compresse in flacone HDPE

037097060/M - «750 mg compresse masticabili» 30 compresse in flacone HDPE

037097072/M - «750 mg compresse masticabili» 45 compresse in flacone HDPE

037097084/M - «750 mg compresse masticabili» 75 compresse in flacone HDPE

037097096/M - «750 mg compresse masticabili» 90 compresse in flacone HDPE

037097108/M - «750 mg compresse masticabili» 150 compresse in flacone HDPE

037097110/M - «500 mg compresse masticabili» 20 compresse in flacone HDPE

037097122/M - «500 mg compresse masticabili» 45 compresse in flacone HDPE

037097134/M - «500 mg compresse masticabili» 90 compresse in flacone HDPE

037097146/M - «500 mg compresse masticabili» 100 compresse in flacone HDPE

037097159/M - «500 mg compresse masticabili» 200 compresse in flacone HDPE

037097161/M - «1000 mg compresse masticabili» 10 compresse in flacone HDPE

037097173/M - «1000 mg compresse masticabili» 15 compresse in flacone HDPE

037097185/M - «1000 mg compresse masticabili» 30 compresse in flacone HDPE

037097197/M - «1000 mg compresse masticabili» 50 compresse in flacone HDPE

037097209/M - «1000 mg compresse masticabili» 90 compresse in flacone HDPE

037097211/M - «1000 mg compresse masticabili» 100 compresse in flacone HDPE

Titolare A.I.C.: Shire Pharmaceutical Contract LTD.

N. Procedura Mutuo Riconoscimento: SE/H/0481/001-004/II/014, SE/H/0481/001-004/II/015.

Tipo di Modifica: Modifica stampati.

Modifica Apportata: È autorizzata la modifica del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto alle sezioni 4.4, 4.8 e 5.1 e corrispondenti paragrafi del Foglio Illustrativo. Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determinazione.

In ottemperanza all'art. 80 commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca.

Il Titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera.

In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

I lotti già prodotti, non possono più essere dispensati al pubblico a decorrere dal 180° giorno successivo a quello della pubblicazione della presente determinazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Trascorso il suddetto termine non potranno più essere dispensate al pubblico confezioni che non rechino le modifiche indicate dalla presente determinazione.

La presente determinazione entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

12A02598

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale «Famvir»

Estratto determinazione V&A/197 del 17 febbraio 2012

Specialità medicinale: FAMVIR.

Confezioni:

A.I.C. n. 029172018 - «250 mg compresse rivestite con film» 21 compresse;

A.I.C. n. 029172032 - «250 mg compresse rivestite con film» 15 compresse;

A.I.C. n. 029172044 - «125 mg compresse rivestite con film» 10 compresse;

A.I.C. n. 029172057 - «500 mg compresse rivestite con film» 21 compresse;

A.I.C. n. 029172069 - «500 mg compresse rivestite con film» 14 compresse.

Titolare AIC: Novartis Farma S.P.A.

Numero Procedura Mutuo Riconoscimento: UK/H/4706/001-003/II/008/G.

Tipo di modifica: Modifica stampati.

Modifica Apportata: È autorizzata la modifica del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto alla sezione 4.8 e corrispondente paragrafo del Foglio Illustrativo. Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determinazione.

In ottemperanza all'art. 80 commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni e integrazioni il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca.

Il Titolare dell'AIC che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera.

In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

I lotti già prodotti, non possono più essere dispensati al pubblico a decorrere dal 180° giorno successivo a quello della pubblicazione della presente determinazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Trascorso il suddetto termine non potranno più essere dispensate al pubblico confezioni che non rechino le modifiche indicate dalla presente determinazione.

La presente determinazione entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

12A02599

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale «Nexplanon»

Estratto determinazione V&A /198 del 17 febbraio 2012

Specialità medicinale: NEXPLANON.

Confezioni: A.I.C. n. 034352017/M - 1 impianto da 68 mg per uso sottocutaneo.

Titolare AIC: N.V. Organon.

Numero Procedura Mutuo Riconoscimento: NL/H/0150/001/II/028/G.

Tipo di Modifica: Modifica stampati.

Modifica Apportata: È autorizzata la modifica del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto alle sezioni 4.2, 4.3, 4.5 e 4.8 e corrispondenti paragrafi del Foglio Illustrativo. Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determinazione.

In ottemperanza all'art. 80 commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni e integrazioni il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca.

Il Titolare dell'AIC che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera.

In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

I lotti già prodotti, non possono più essere dispensati al pubblico a decorrere dal 120° giorno successivo a quello della pubblicazione della presente determinazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Trascorso il suddetto termine non potranno più essere dispensate al pubblico confezioni che non rechino le modifiche indicate dalla presente determinazione.

La presente determinazione entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

12A02600

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale «Novastan»

Estratto determinazione V&A /195 del 17 febbraio 2012

Specialità medicinale: NOVASTAN

Confezioni:

A.I.C. n. 037482015/M - «100 mg/ml concentrato per soluzione per infusione» 1 flaconcino in vetro da 2,5 ml;

A.I.C. n. 037482027/M - «100 mg/ml concentrato per soluzione per infusione» 6 flaconcini in vetro da 2,5 ml;

A.I.C. n. 037482039/M - «100mg/ml concentrato per soluzione o per infusione» 1 flaconcino multidose da 2,5 ml in vetro;

A.I.C. n. 037482041/M - «100mg/ml concentrato per soluzione o per infusione» 6 flaconcini multidose da 2,5 ml in vetro.

Titolare AIC: Mitsubishi Pharma Europe LTD.

Numero Procedura Mutuo Riconoscimento: SE/H/0483/001/II/019.

Tipo di Modifica: Modifica stampati.

Modifica Apportata: Aggiornamento del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto, del Foglio Illustrativo e delle Etichette. Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determinazione.

In ottemperanza all'art. 80 commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni e indicazioni il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca.

Il Titolare dell'AIC che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera.

In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

12A02601

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Daunoxome»

Estratto determinazione V&A /148 del 13 febbraio 2012

Specialità medicinale: DAUNOXOME.

Confezioni: A.I.C. n. 032076010/M - 1 flacone IV 25 ml.

Titolare AIC: Gilead Sciences S.R.L.

Numero Procedura Mutuo Riconoscimento: DE/H/2810/001/R/003.

Tipo di Modifica: Rinnovo Autorizzazione.

Modifica Apportata: È autorizzata la modifica del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto e corrispondenti paragrafi del Foglio Illustrativo a seguito della procedura di rinnovo europeo. Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determinazione.

In ottemperanza all'art. 80 commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni e integrazioni il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca.

Il Titolare dell'AIC che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera.

In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

12A02602

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Pravastatina Pensa»

Estratto determinazione V&A n. 199 del 17 febbraio 2012

Specialità medicinale: PRAVASTATINA PENSA.

Confezioni:

A.I.C. n. 037620010/M - «20 mg compresse » 10 compresse in blister PA/AL/PVC/AL;

A.I.C. n. 037620022/M - «20 mg compresse » 14 compresse in blister PA/AL/PVC/AL;

A.I.C. n. 037620034/M - «20 mg compresse » 20 compresse in blister PA/AL/PVC/AL;

A.I.C. n. 037620046/M - «20 mg compresse » 28 compresse in blister PA/AL/PVC/AL;

A.I.C. n. 037620059/M - «20 mg compresse » 30 compresse in blister PA/AL/PVC/AL;

A.I.C. n. 037620061/M - «20 mg compresse » 50 compresse in blister PA/AL/PVC/AL;

A.I.C. n. 037620073/M - «20 mg compresse » 98 compresse in blister PA/AL/PVC/AL;

A.I.C. n. 037620085/M - «20 mg compresse » 100 compresse in blister PA/AL/PVC/AL;

A.I.C. n. 037620097/M - «40 mg compresse » 10 compresse in blister PA/AL/PVC/AL;

A.I.C. n. 037620109/M - «40 mg compresse » 14 compresse in blister PA/AL/PVC/AL;

A.I.C. n. 037620111/M - «40 mg compresse » 20 compresse in blister PA/AL/PVC/AL;

A.I.C. n. 037620123/M - «40 mg compresse » 28 compresse in blister PA/AL/PVC/AL;

A.I.C. n. 037620135/M - «40 mg compresse » 30 compresse in blister PA/AL/PVC/AL;

A.I.C. n. 037620147/M - «40 mg compresse » 50 compresse in blister PA/AL/PVC/AL;

A.I.C. n. 037620150/M - «40 mg compresse » 98 compresse in blister PA/AL/PVC/AL;

A.I.C. n. 037620162/M - «40 mg compresse » 100 compresse in blister PA/AL/PVC/AL.

Titolare AIC: Pensa Pharma S.P.A.

Numero Procedura Mutuo Riconoscimento: FI/H/0269/002-003/R/001.

Tipo di Modifica: Rinnovo Autorizzazione.

Modifica Apportata: È autorizzata la modifica del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto e corrispondenti paragrafi del Foglio Illustrativo e delle Etichette a seguito della procedura di rinnovo europeo. Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determinazione.

In ottemperanza all'art. 80 commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni e integrazioni il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca.

Il titolare dell'AIC che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera.

In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

I lotti già prodotti, non possono più essere dispensati al pubblico a decorrere dal 180° giorno successivo a quello della pubblicazione della presente determinazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Trascorso il suddetto termine non potranno più essere dispensate al pubblico confezioni che non rechino le modifiche indicate dalla presente determinazione.

La presente determinazione entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

12A02603

Trasferimento di titolarità del medicinale per uso umano «Exemelaba»

Estratto determinazione V&A n. 163 del 15 febbraio 2012

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio della sotto elencata specialità medicinale fino ad ora registrata a nome della società Actavis Group PTC EHF, con sede in Reykjavikurvegi 76-78, 220 Hafnarfjördur, Islanda, rappresentata dalla società Actavis Italy S.P.A., con sede in Via Luigi Pasteur, 10 - Nerviano (Milano), con codice fiscale 09193481000.

Specialità medicinale: EXEMELABA.

Confezione:

A.I.C. n. 041189010/M - «25 mg compresse rivestite con film» 10 compresse in blister AL/PVC;

A.I.C. n. 041189022/M - «25 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister AL/PVC;

A.I.C. n. 041189034/M - «25 mg compresse rivestite con film» 40 compresse in blister AL/PVC;

A.I.C. n. 041189046/M - «25 mg compresse rivestite con film» 60 compresse in blister AL/PVC;

A.I.C. n. 041189059/M - «25 mg compresse rivestite con film» 90 compresse in blister AL/PVC;

A.I.C. n. 041189061/M - «25 mg compresse rivestite con film» 100 compresse in blister AL/PVC.

È ora trasferita alla società: Sigillata Limited, con sede in Suite 23 Park Royal House 23 Park Royal Road, London - Gran Bretagna, Gran Bretagna.

I lotti della Specialità Medicinale prodotti a nome del vecchio titolare possono essere dispensati al pubblico fino ad esaurimento delle scorte.

La presente determinazione ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

12A02604

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Prostide»

Estratto determinazione V&A 175 del 16 febbraio 2012

Titolare AIC: Sigma-Tau Industrie farmaceutiche riunite SpA (codice fiscale 00410650584) con sede legale e domicilio fiscale in viale Shakespeare n. 47, 00144 - Roma Italia.

Medicinale: PROSTIDE.

Variazione AIC: Modifica stampati.

È autorizzata la modifica degli stampati (Punti 4.5 e 4.8 del RCP e corrispondenti Paragrafi del Foglio Illustrativo e delle etichette).

Relativamente alle confezioni sottoelencate:

AIC n. 028356018 - «5 mg compresse rivestite con film» 15 compresse;

AIC n. 028356020 - «5 mg compresse rivestite con film» 30 compresse.

I lotti già prodotti non possono più essere dispensati al pubblico a decorrere dal 180° giorno successivo a quello della pubblicazione della presente determinazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

12A02605

AUTORITÀ DI BACINO DEI FIUMI ISONZO, TAGLIAMENTO, LIVENZA, PIAVE, BRENTA-BACCHIGLIONE

Aggiornamento della perimetrazione relativa alla pericolosità geologica in comune di Venzone.

Si rende noto che, ai sensi dell'art. 6, comma 2 delle norme di attuazione del PAI, con decreto segretariale n. 10 del 3 gennaio 2012 sono state approvate le ipotesi delle nuove condizioni di pericolosità geologica delle perimetrazioni individuate con codice n. 0301310400, n. 0301310500 e n. 0301310600 relativamente al «Progetto di Piano stralcio per l'assetto idrogeologico del bacino del fiume Tagliamento».

Il definitivo aggiornamento potrà essere effettuato solo dopo il collaudo tecnico a seguito della realizzazione delle opere di mitigazione.

Avviso del presente decreto sarà inoltre pubblicato, a cura delle Regioni interessate, sui Bollettini Ufficiali della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e della Regione del Veneto.

Copia del decreto segretariale, con la cartografia allegata, sarà trasmessa alla Provincia di Udine e al comune di Venzone (UD) per l'affissione all'albo pretorio e depositata, al fine della consultazione, presso la Segreteria Tecnica dell'Autorità di Bacino dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave, Brenta-Bacchiglione, il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (Direzione generale per la tutela del territorio e delle risorse idriche), la Regione Veneto (Direzione difesa del suolo), la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia (Direzione centrale ambiente, energia e politiche per la montagna) e la Provincia di Udine.

Il decreto segretariale è consultabile sul sito www.adbve.it.

12A02597

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Presentazione delle Lettere Credenziali al Presidente della Repubblica.

Il 23 febbraio 2012 il Signor Presidente della Repubblica ha ricevuto al Palazzo del Quirinale S.E. Raymond Balima, Ambasciatore del Burkina Faso, S.E. Signora Tehmina Janjua, Ambasciatore della Repubblica Islamica del Pakistan, S.E. Amadou Touré, Ambasciatore della Repubblica del Niger, S.E. Alain Le Roy, Ambasciatore della Repubblica Francese, S.E. Zaid Al Lozi, Ambasciatore del Regno Hascemita di Giordania, i quali Gli hanno presentato le Lettere Credenziali che li accreditano presso il Capo dello Stato.

12A02611

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Furto di biglietti relativi a talune lotterie nazionali ad estrazione istantanea.

I biglietti delle lotterie nazionali ad estrazione istantanea di seguito indicati vengono annullati perché oggetto di furto e non danno diritto al possessore di reclamare l'eventuale premio:

LOTTERIA NAZIONALE AD ESTRAZIONE ISTANTANEA MAXI MILIARDARIO

blocchetto numero	biglietti dal	biglietti al
158923	000	014
158924	000	014
158925	000	014
158926	000	014
158927	000	014
158928	000	014

LOTTERIA NAZIONALE AD ESTRAZIONE ISTANTANEA MILIARDARIO

blocchetto numero	biglietti dal	biglietti al
555790	000	059
555791	000	059
555792	000	059

LOTTERIA NAZIONALE AD ESTRAZIONE ISTANTANEA COMINCIAMO BENE

blocchetto numero	biglietti dal	biglietti al
367069	000	059

LOTTERIA NAZIONALE AD ESTRAZIONE ISTANTANEA BOWLING

blocchetto numero	biglietti dal	biglietti al
403794	000	149

LOTTERIA NAZIONALE AD ESTRAZIONE ISTANTANEA
PORTAFORTUNA

blocchetto	biglietti	
numero	dal	al
750723	000	299

LOTTERIA NAZIONALE AD ESTRAZIONE ISTANTANEA
NUOVO FAI SCOPA

blocchetto	biglietti	
numero	dal	al
669615	000	149

LOTTERIA NAZIONALE AD ESTRAZIONE ISTANTANEA
VIVERE ALLA GRANDE

blocchetto	biglietti	
numero	dal	al
3124655	000	029
3124656	000	029

LOTTERIA NAZIONALE AD ESTRAZIONE ISTANTANEA
PRENDI TUTTO

blocchetto	biglietti	
numero	dal	al
2069749	000	059

LOTTERIA NAZIONALE AD ESTRAZIONE ISTANTANEA
L'EREDITA'

blocchetto	biglietti	
numero	dal	al
75030	000	099

LOTTERIA NAZIONALE AD ESTRAZIONE ISTANTANEA
MINI CRUCIVERBA D'ORO

blocchetto	biglietti	
numero	dal	al
174036	000	299

12A02797

MINISTERO DELLA SALUTE

Rinnovo ed estensione dell'autorizzazione all'organismo Italcert S.r.l., in Milano, al rilascio della certificazione CE di rispondenza della conformità dei dispositivi medici.

Con decreto dirigenziale del Ministero della Salute di concerto con il Ministero dello Sviluppo Economico, datato 15 febbraio 2012, l'organismo notificato Italcert S.r.l., con sede legale in Milano viale Sarca n. 336, è stato autorizzato all'attività di certificazione, di cui alla direttiva 93/42/CEE, per le seguenti tipologie di dispositivi medici:

Allegati II, V e VI

DISPOSITIVI MEDICI NON ATTIVI

Dispositivi medici non attivi, non impiantabili, in generale:

a) Dispositivi non attivi per anestesia, emergenza e terapia intensiva

b) Dispositivi non attivi per iniezione, infusione, trasfusione e dialisi

c) Dispositivi non attivi per ortopedia e riabilitazione

d) Dispositivi medici non attivi con funzione di misura

e) Dispositivi non attivi per oftalmologia

f) Strumenti non attivi

g) Dispositivi medici per la contraccezione

h) Dispositivi medici non attivi per disinfettare, pulire e sciacquare

Impianti non attivi:

i) Impianti ortopedici non attivi

j) Impianti funzionali non attivi

k) Impianti per tessuti molli non attivi

Dispositivi per la cura delle ferite:

l) Bende e medicazioni per ferite

m) Materiali per sutura e clamps

n) Altri dispositivi medici per la cura delle ferite

Dispositivi dentali non attivi ed accessori:

o) Strumenti e attrezzature dentali non attivi

p) Materiali dentali

q) Impianti dentali

DISPOSITIVI MEDICI ATTIVI (NON IMPIANTABILI)

Dispositivi medici attivi in generale:

r) Dispositivi per circolazione extra-corporea, infusione ed emoferesi

s) Dispositivi per apparato respiratorio, dispositivi per ossigenoterapia, comprese le camere iperbariche, dispositivi per anestesia per inalazione

t) Dispositivi per stimolazione o inibizione

u) Dispositivi attivi chirurgici

v) Dispositivi attivi per oftalmologia

w) Dispositivi attivi dentali

x) Dispositivi attivi per la disinfezione e la sterilizzazione

y) Dispositivi attivi per riabilitazione e protesi attive

z) Software

Dispositivi per immagini:

aa) Dispositivi per immagini che utilizzano radiazioni non ionizzanti

Dispositivi per il monitoraggio:

bb) Dispositivi per il monitoraggio dei parametri fisiologici non vitali

cc) Dispositivi per il monitoraggio dei parametri fisiologici vitali

Dispositivi per radioterapia e termoterapia:

dd) Dispositivi che utilizzano radiazioni non ionizzanti

ee) Dispositivi per ipertermia/ipotermia

PARTICOLARI DISPOSITIVI MEDICI ATTIVI E NON ATTIVI

ff) Dispositivi medici con riferimento alla direttiva 2006/42/CE relativa alle macchine (decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 17)

gg) Dispositivi medici con riferimento alla direttiva 89/686/CEE relativa ai dispositivi di protezione individuale (DPI) (decreto legislativo 2 gennaio 1997 n. 10)

hh) Dispositivi medici in confezione sterile

ii) Dispositivi medici che utilizzano rivestimenti biologici attivi e/o materiali che sono interamente o principalmente assorbiti, limitatamente agli impianti ortopedici e dentali.

1. È escluso il rilascio di certificazione CE per dispositivi medici di classe III, ad eccezione delle protesi articolari dell'anca, del ginocchio e della spalla, dei dispositivi invasivi di tipo chirurgico ad uso temporaneo destinati specificamente ad essere utilizzati in contatto diretto con il sistema nervoso centrale e degli impianti ortopedici e dentali che utilizzano rivestimenti biologici attivi e/o materiali che sono interamente o principalmente assorbiti.

Il testo integrale del provvedimento è consultabile sul sito www.salute.gov.it alla sezione «Dispositivi medici - conformità CE - organismi notificati».

12A02596

RETTIFICHE

Avvertenza.— L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati, ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo alla determinazione 6 dicembre 2011 del Comitato interministeriale per la programmazione economica, recante: «Applicazione dell'articolo 33, comma 3 della legge n. 183/2011. Assegnazione di risorse. (Deliberazione n. 83/2011)». (Deliberazione pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 53 del 3 marzo 2012).

Il provvedimento citato in epigrafe, pubblicato nel Sommario e alla pag. 98 della sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, è da intendersi correttamente classificato, come tipo di atto, quale DELIBERAZIONE.

12A02803

Comunicato relativo al provvedimento del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Comitato di Coordinamento per l'Alta Sorveglianza Grandi Opere, recante: «Linee guida per i controlli antimafia indicate dal Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle grandi opere ai sensi dell'articolo 16, comma 4, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito nella legge 24 giugno 2009, n. 77, recante "Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di Protezione civile.".». (Provvedimento pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 56 del 7 marzo 2012).

Nel titolo del provvedimento citato in epigrafe, riportato nel Sommario e alla pag. 80, prima colonna, della sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, la frase : «*(Deliberazione C.C.A.S.G.O. del 26 aprile 2012)*.» deve intendersi espunta.

12A02892

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*
DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2012-GU1-059) Roma, 2012 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

AVVISO AGLI ABBONATI

Si avvisano i Signori abbonati che sono state apportate alcune variazioni alle condizioni di abbonamento nello specifico per quanto riguarda la decorrenza e la tipologia degli abbonamenti offerti.

Gli abbonamenti decorreranno a partire dalla registrazione del versamento del canone, per terminare l'anno o il semestre successivo (in caso di abbonamenti semestrali).

I seguenti tipi di abbonamento, inoltre, non saranno più disponibili:

• Abbonamento A1 che comprende la Serie Generale e i supplementi ordinari recanti provvedimenti normativi;

• Abbonamento F1 che comprende la Serie Generale, i supplementi ordinari recanti provvedimenti normativi e le 4 Serie Speciali.

L'INDICE REPERTORIO ANNUALE non è più incluso in alcuna tipologia di abbonamento e verrà posto in vendita separatamente. Gli abbonati alla Gazzetta Ufficiale cartacea avranno diritto ad uno sconto sul prezzo di copertina.

Le offerte di rinnovo sono state inviate agli abbonati, complete di bollettini postali prestampati per il pagamento dell'abbonamento stesso. Si pregano i Signori abbonati di utilizzare questi bollettini o seguire le istruzioni per i pagamenti effettuati a mezzo bonifico bancario.

Si rammenta che la campagna di abbonamento avrà termine il 19 febbraio 2012.

SI RENDE NOTO, INOLTRE, CHE CON LA NUOVA DECORRENZA NON SARANNO PIÙ FORNITI FASCICOLI ARRETRATI IN CASO DI ABBONAMENTI SOTTOSCRITTI NEL CORSO DELL'ANNO. TALI FASCICOLI POTRANNO ESSERE ACQUISTATI CON APPOSITA RICHIESTA.

Si pregano, inoltre, gli abbonati che non intendano effettuare il rinnovo, di darne comunicazione via fax al Settore Gestione Gazzetta Ufficiale (nr. 06-8508-2520) ovvero al proprio intermediario.

€ 1,00